



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 296

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 22 ottobre 2014

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56) *Pag.* 10

Plenaria » 10

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 20

Plenaria » 20

3^a - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19) » 43

Plenaria » 43

4^a - Difesa:

Plenaria (antimeridiana) » 51

Plenaria (pomeridiana) » 54

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 60

Plenaria (pomeridiana) » 62

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 67

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 130) » 74

Plenaria » 74

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 87

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	93
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 118)</i>	»	101
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i>	»	102
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i>	»	102
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	103
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 2)</i>	»	105
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	106
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97)</i>	»	109
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 6)</i>	»	110
<i>Plenaria</i>	»	110
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	118

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	133
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	138
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	143
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	144
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	145
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	147
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	149
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	150
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	151
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	153

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 155
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	» 155

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Comitato per le proposte istruttorie</i>	» 157
---	-------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,30.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Gabriele Albertini, in relazione al procedimento civile n. 17851/21 pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Brescia

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 7 ottobre e proseguito nella seduta del 15 ottobre 2014.

Il PRESIDENTE, stante la rinuncia della senatrice Stefani a ricoprire l'incarico di relatrice, comunica di aver designato quale nuovo relatore il senatore Giarrusso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc. IV-bis, n. 1) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di Ministro del'ambiente e della tutela del territorio pro tempore delle infrastrutture e dei trasporti

pro tempore, nonché dei signori Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati

(Esame e rinvio)

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) che dà conto dei motivi della sua partecipazione alla seduta odierna, il PRESIDENTE riferisce sul documento in titolo, informando che il 2 ottobre 2014, il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Venezia ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore* e delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*, nonché dei signori Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati, ciascuno *in parte qua* per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio).

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989, il 3 ottobre 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato (cui è pervenuta il successivo 7 ottobre 2014) che l'ha deferita alla Giunta l'8 ottobre 2014 ed annunciata in Aula in pari data.

L'*ex* ministro Matteoli è accusato, quale Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dall'11 giugno 2001 al 17 maggio 2006 e successivamente quale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 7 maggio 2008 al 15 novembre 2011, in violazione dei doveri di imparzialità ed indipendenza, nell'asservimento delle proprie funzioni agli interessi del Consorzio Venezia Nuova, del reato previsto dagli articoli 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale, vale a dire concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La vicenda vede indagate, insieme all'*ex* ministro Altero Matteoli, le seguenti persone: Baita Piergiorgio, quale presidente del C.d.A. dell'Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. e componente del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova; Buson Nicolò, già dipendente dell'Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A.; Cinque Erasmo, quale socio e amministratore di fatto della società SO.CO.STRA.MO. s.r.l.; Colombelli William Ambrogio; Mazzacurati Giovanni, quale Presidente del Consorzio Venezia Nuova.

Secondo il Collegio per i reati ministeriali di Venezia l'*ex* ministro Matteoli – in concorso con altre persone – al fine di far assegnare e gestire al Consorzio Venezia Nuova quale concessionario unico delle opere di salvaguardia di Venezia e alle imprese consorziate i finanziamenti relativi alle opere di bonifica dei siti industriali di Marghera in violazione della normativa delle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee, nonché di garantire a Giovanni Mazzacurati, con la nomina in data 1° ottobre 2008 di Patrizio Cuccioletta, l'individuazione di un Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia «compiacente» completamente «a disposizione» del Consorzio Venezia Nuova, avrebbe ri-

chiesto ed ottenuto da Mazzacurati che le opere di bonifica dell'area di Porto Marghera venissero *sub* affidate alla SO.CO.STRA.MO s.r.l.; quest'ultima, dopo essersi associata in A.T.I. ed aver quindi costituito con l'Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. le Società Consortili Talea, Alfa e Talea2, avrebbe partecipato in misura minimale alla esecuzione delle opere, svolte in via pressoché esclusiva dall'Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., ottenendo tuttavia, oltre che la ripartizione in ragione di una percentuale fissa, al netto delle imposte, del margine complessivo della commessa, un maggior valore derivante dalla cessione alla Mantovani S.p.A. delle quote di partecipazione della SO.CO.STRA.MO. s.r.l. al Consorzio Fagos e alle sopra indicate Società Consortili.

In tal modo, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale dei Ministri di Venezia, l'*ex* ministro Matteoli avrebbe ricevuto denaro contante direttamente da Mazzacurati e Baita nell'importo di ' 400.000,00 e di ' 150.000,00 consegnati per il tramite di William Ambrogio Colombelli e di Nicolò Buson.

Ciò sarebbe avvenuto in Venezia dal 2001 sino al 2012.

In ordine alla competenza territoriale, il Tribunale dei Ministri di Venezia osserva che il momento consumativo del reato di cui all'imputazione deve considerarsi l'affidamento dei lavori alla società SO.CO.STRA.MO., avvenuto per effetto della sottoscrizione in Venezia, tra il 30 giugno 2003 (OP 273) al 2 maggio 2011 (OP 521), di appositi «atti di impegno».

Il procedimento prende avvio dalle indagini svolte dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia nei confronti, tra gli altri, dei dirigenti apicali del Consorzio Venezia Nuova e dei soggetti referenti delle principali imprese ad esso consorziate e traevano origine dagli sviluppi investigativi di diversi procedimenti penali ;nel corso di tali indagini venivano eseguite, in data 28 febbraio 2013 e 12 luglio 2013, diverse ordinanze di custodia cautelare ed attività di perquisizione e sequestro. All'esito degli interrogatori disposti dai Pubblici ministeri titolari delle indagini nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di custodia cautelare, emergeva, tra gli altri, la figura di Altero Matteoli.

A conclusione dell'attività investigativa svolta, il Tribunale dei Ministri di Venezia ha ritenuto configurabili i fatti tipici di cui ai reati descritti nelle formulate imputazioni, fornendo la seguente ricostruzione dei fatti.

La SO.CO.STRA.MO. s.r.l., nel mese di novembre 2000, per effetto di un'operazione societaria che non doveva essere particolarmente evidente agli altri soci, acquisendo una quota irrisoria, entrava a far parte della compagine consortile del Consorzio Venezia Nuova. Per effetto del regolamento consortile del Consorzio Venezia Nuova, con l'ingresso della SO.CO.STRA.MO. s.r.l. quest'ultima maturava il diritto ad essere assegnataria di lavori per una quota corrispondente alla partecipazione alla compagine consortile.

Riferisce il Tribunale dei Ministri che diverse persone escusse avrebbero fornito una chiara motivazione circa l'ingresso della società nel Consorzio Venezia Nuova, avvenuto per espressa indicazione a Giovanni Maz-

zacurati (Presidente del Consorzio Venezia Nuova) da parte di Altero Matteoli, all'epoca esponente di spicco del partito Alleanza nazionale nonché già ministro dell'Ambiente nel I Governo Berlusconi (1994-1995).

In data 11 giugno 2001 Altero Matteoli era nominato nuovamente Ministro dell'Ambiente.

Nei mesi immediatamente successivi alla sua nomina, quest'ultimo partecipava e concludeva, in data 31 ottobre 2001, il primo atto di transazione tra lo Stato italiano e un'impresa responsabile dell'inquinamento a Porto Marghera (la Montedison). La società si obbligava a versare allo Stato l'importo di circa 271 milioni di euro. Già in tale periodo si profilava – secondo la ricostruzione del Tribunale dei Ministri – la conclusione di ulteriori atti transattivi con altre aziende private responsabili dell'inquinamento. Diverse persone escusse avrebbero riferito che, tra le varie opzioni, vi era quella di accorpare i fondi derivanti dalle transazioni nella legge Speciale per Venezia e quindi assegnare gli stessi al Consorzio Venezia Nuova; condizione indispensabile affinché ciò accadesse era che di tali fondi avrebbe dovuto beneficiare la società SO.CO.STRA.MO.

Mazzacurati avrebbe reso partecipe della possibilità il Consiglio direttivo del Consorzio Venezia Nuova, il quale avrebbe delegato a tutte le decisioni relative alla questione lo stesso Mazzacurati e il suo vice direttore vicario, Roberto Pravatà. Mazzacurati, stante l'irrisoria partecipazione della SO.CO.STRA.MO. s.r.l. alla compagine consortile del Consorzio Venezia Nuova, avrebbe assegnato i lavori con il metodo del c.d. «fuori quota», che lo svincolava dal rispetto del piano di riparto tra i consorziati. Osserva peraltro il Tribunale dei Ministri che la SO.CO.STRA.MO. s.r.l. non aveva le potenzialità tecniche ed operative per eseguire i lavori.

Rileva il Collegio che Piergiorgio Baita, fido collaboratore di Mazzacurati, si assumeva l'onere di far associare in ATI all'impresa Mantovani S.p.A. la SO.CO.STRA.MO. s.r.l.; i lavori, di fatto, venivano svolti principalmente dalla Mantovani S.p.A., ovvero da società da questa incaricate mediante affidamento in *sub*-appalto. Conseguentemente Baita, la cui società era diventata nel frattempo esponente di riferimento del Consorzio Venezia Nuova, si sarebbe vincolata a rinunciare al 50 per cento degli utili che sarebbero maturati negli anni con l'assegnazione dei lavori di «Porto Marghera», a beneficio di un socio con il quale aveva – secondo il Tribunale dei Ministri – poco da condividere in termini operativi e che deteneva una quota irrisoria nel fondo consortile del Consorzio Venezia Nuova, ma per contro una quota paritetica in seno alle consortili che venivano costituite a valle delle ATI.

Secondo il Tribunale dei Ministri, conseguentemente all'assegnazione dei fondi al Consorzio Venezia Nuova e dei lavori alla SO.CO.STRA.MO. s.r.l., da un lato il Consorzio Venezia Nuova beneficiava di un c.d. «onere del concessionario» per un ammontare complessivo di oltre 60 milioni di euro; dall'altro, la SO.CO.STRA.MO. s.r.l., non eseguendo sostanzialmente alcun lavoro ed avendo fatto un investimento di soli 25 mila euro (all'atto dell'acquisto della partecipazione in Fagos), beneficiava di

un utile complessivo (al lordo delle imposte) di oltre 48 milioni di euro al netto dei compensi per le prestazioni relative ai piani operativi per la sicurezza dei cantieri.

Riferisce il Collegio che Altero Matteoli, per il tramite di Erasmo Cinque, è risultato individuato dai soggetti escussi anche quale destinatario di somme di denaro in contanti corrisposte da William Ambrogio Colombelli e da Nicolò Buson. Inoltre, le indagini eseguite avrebbero dimostrato un totale asservimento da parte dei Presidenti del Magistrato alle Acque di Venezia al volere di Mazzacurati, il quale li remunerava con denaro contante ed utilità. Le indagini eseguite avrebbero inoltre dimostrato un asservimento alle politiche del Consorzio Venezia Nuova da parte del politico Matteoli nella sua veste non solo di Ministro dell'Ambiente, ma anche di Ministro delle Infrastrutture. Forte del suo rapporto con Matteoli, l'imprenditore Cinque avrebbe deciso le sorti dei Presidenti del Magistrato alle Acque di Venezia, prerogativa del Ministro delle Infrastrutture. Come riportato nell'ordinanza, il Tribunale dei Ministri ritiene che il legame tra i due fosse talmente forte che l'imprenditore avrebbe avvocato a sé il diritto di convocare presso i suoi uffici privati il Cuccioletta per redarguirlo e minacciare il suo trasferimento a «responsabile del personale».

Completata l'esposizione introduttiva il Presidente relatore propone – in ossequio al principio del diritto di difesa e di contraddittorio di cui all'articolo 24 della Costituzione ed in virtù del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato – di fissare un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte dell'ex ministro Matteoli e degli altri coindagati, ed altresì di riconoscere agli stessi la possibilità – ove lo ritengano opportuno, di chiedere, entro il medesimo termine, di essere auditi in una delle prossime sedute.

Conviene la Giunta sulla proposta per ultimo prospettata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Plenaria

209^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Florio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo, in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo con alcune condizioni. In primo luogo, all'articolo 3, comma 1, le disposizioni ivi previste, riguardanti il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, devono essere formulate in modo da garantire l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia di programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi. In secondo luogo, è necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appare incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si compia un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Infine, occorre sopprimere il comma 7 dell'articolo 6, in quanto la disposizione ha carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Segnala, inoltre, all'articolo 2, comma 1, che alcune delle attività definite come «agricoltura sociale» appaiono riconducibili alle competenze regionali, con particolare riferimento alla lettera *b*).

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti, sui quali propone di esprimere un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 2.12, sul quale ritiene necessario formulare un parere contrario, in quanto le norme ivi previste sono invasive dell'autonomia normativa e finanziaria degli enti locali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (n. COM (2014) 465 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 76)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, riferisce sulla proposta in esame, che reca l'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio volto ad istituire l'Agazia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, con cui era stata istituita l'Accademia europea di polizia.

All'Agazia sarà conferito un mandato più ampio, rispetto a quello dell'Accademia, nonché risorse congrue per l'attuazione del programma di formazione europea delle autorità di contrasto, attraverso analisi delle esigenze di formazione strategica, al fine di garantire un quadro comune della qualità per l'apprendimento in materia di lotta alla criminalità che interessa due o più Stati membri, nonché in materia di terrorismo, gestione degli eventi sportivi e ad alto rischio per l'ordine pubblico, programmazione e comando di missioni dell'Unione.

Inoltre, l'Agazia avrà il compito di sostenere, sviluppare, fornire e coordinare attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado e per gli agenti delle dogane e di altri servizi pertinenti che si occupano di questioni transfrontaliere.

Infine, CEPOL si occuperà di promuovere e istituire partenariati con organismi dell'Unione e istituzioni accademiche pubbliche e private e incoraggiare la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri.

L'attuale decisione non consente a CEPOL di svolgere le sue attività in modo efficace e coerente, in linea con l'evolversi delle esigenze di formazione dell'UE. Occorre che l'UE intervenga affinché le diverse forze di polizia europee si familiarizzino con i mezzi e gli strumenti che sono stati sviluppati per facilitare la cooperazione di polizia e lo scambio di informazioni. Questo obiettivo può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, conformemente al principio di sussidiarietà.

In ottemperanza al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

Segnala, infine, che l'adozione del presente regolamento non avrà alcuna incidenza finanziaria supplementare, come risulta dalla scheda finanziaria legislativa allegata.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone, quindi, di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Il senatore CRIMI (M5S) esprime le proprie riserve sulla scelta compiuta, in difformità con l'iniziale proposta orientata alla fusione dell'Accademia europea di polizia e di Europol, a suo avviso soluzione certamente più razionale.

Il vice ministro BUBBICO osserva che il Parlamento si era espresso in favore della separazione tra la funzione di formazione e le funzioni di coordinamento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) sottolinea l'importanza della delega prevista all'articolo 1 per la piena accessibilità *on line* alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni, non solo in un'ottica di semplificazione dei rapporti con il cittadino, ma anche al fine di valorizzare il patrimonio dei dati digitali sotto il profilo economico. La promozione del processo di digitalizzazione dei servizi pubblici, pur essendo giustificata dalla necessità di modernizzazione e riduzione dei costi, apre infatti nuove opportunità anche sotto il profilo economico di gestione ed elaborazione dei dati e rappresenta un elemento propulsivo per la crescita e lo sviluppo.

In questo modo, la pubblica amministrazione italiana si conforma ai principi dell'ordinamento giuridico comunitario, quali quelli della tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, della libera concorrenza dell'impresa e della libera prestazione dei servizi, i principi di uguaglianza ed equità, nonché i principi della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Inoltre, questi strumenti consentiranno alla pubblica amministrazione di recuperare capacità competitiva a livello europeo, creando condizioni favorevoli per gli investimenti, lo sviluppo e la crescita, e di misurarsi sul mercato privato, garantendo efficienza nell'erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), dopo aver criticato l'eccessiva ampiezza e genericità delle deleghe previste, evidenzia alcuni aspetti non condivisibili del provvedimento.

In primo luogo, sottolinea che, a seguito dell'inquadramento, tra i dirigenti dello Stato, anche dei dirigenti di enti pubblici non economici nazionali, si potrebbe verificare il passaggio, dall'ambito privato a quello pubblico, di personale degli ordini professionali, senza concorso pubblico.

Inoltre, ritiene indispensabile un chiarimento sulla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 10, al fine di evitare che sia corrisposto il premio di risultato, quale parte accessoria della retribuzione, anche ai dirigenti che non abbiano conseguito l'obiettivo.

Con riferimento all'articolo 11, a suo avviso, sarebbe opportuno definire l'ambito e le modalità di applicazione del lavoro ripartito tra dipendenti e specificare la gradualità dell'introduzione di forme di *co-working* e *smart-working*, dopo adeguata sperimentazione. Formula, quindi, alcuni dubbi sulla effettiva possibilità di promuovere servizi di supporto alla ge-

nitorialità e di stipulare convenzioni con asili nido senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Infine, pur condividendo il rafforzamento della funzione di assistenza dell'ARAN nel settore della contrattazione collettiva integrativa, ritiene necessario prevedere un controllo preventivo da parte della Corte dei conti, anche al fine di evitare ulteriori spese per il bilancio statale.

Il senatore MORRA (*M5S*) chiede chiarimenti al Governo in merito al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 6. A suo giudizio, stante la recente emanazione del decreto legislativo n. 33 del 2013, non si comprende la necessità di precisare ulteriormente l'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Peraltro, la sovrapposizione di successive disposizioni integrative e correttive rischia di compromettere la qualità della normativa vigente.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea che la portata del disegno di legge dovrebbe essere valutata in relazione all'obiettivo circoscritto di riorganizzare le amministrazioni pubbliche, mediante interventi dettagliati riferiti allo Stato e agli enti locali, ma che necessariamente, per quanto riguarda le Regioni, devono limitarsi all'enunciazione di principi, in considerazione dell'autonomia ad esse riconosciuta dalla Costituzione.

Dopo aver evidenziato la valenza programmatica dell'articolo 1, che mira a riavvicinare la pubblica amministrazione al cittadino, mediante interventi di semplificazione nell'erogazione dei servizi, si sofferma su alcuni aspetti che richiedono un approfondimento.

In primo luogo, ritiene opportuno, in fase emendativa, circoscrivere la delega, prevista alla lettera *b*) dell'articolo 7, per la riforma dei poteri della Presidenza del Consiglio dei ministri, per evitare il rischio di una possibile violazione della implicita riserva di legge formale contenuta nell'articolo 95 della Costituzione.

Ritiene condivisibile, invece, il progetto di revisione delle funzioni dei prefetti, la cui attività sarà finalizzata non più soltanto al mantenimento dell'ordine pubblico, ma anche a compiti di rappresentanza dello Stato sul territorio.

Ricorda, quindi, che la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha colmato le lacune legislative riguardo alle definizioni delle amministrazioni pubbliche; pertanto, auspica che l'attività di riordino prevista dall'articolo 8 non entri in contrasto con principi già consolidati.

Riguardo alle norme sul ruolo unico dei dirigenti pubblici, ritiene che le misure previste rendano la dirigenza finalmente autonoma e indipendente dalla politica. Esprime, invece, valutazioni critiche sulla norma che consente l'inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma.

Si sofferma, infine, sulle competenze del segretario comunale, sottolineando l'opportunità di valorizzarne, in sede emendativa, la funzione di controllo di legittimità degli atti. Al contrario, esprime le proprie riserve

su un eventuale inserimento dei segretari comunali nella dirigenza pubblica, che peraltro risulterebbe eccessivamente onerosa.

Conclude, anticipando la presentazione di alcuni emendamenti, in particolare in tema di segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso, in uno spirito costruttivo, con il fine di migliorare il già apprezzabile tentativo del Governo di affrontare questioni a lungo trascurate.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), intervenendo in sede di replica, dopo aver sottolineato la profonda interconnessione esistente tra organizzazione e attività delle amministrazioni pubbliche, rileva che le misure di snellimento e semplificazione previste dal Governo incideranno certamente anche sull'attività amministrativa.

Ritiene opportuno, in primo luogo, individuare in modo tassativo le attività che richiedono un'autorizzazione preventiva: si avrebbe così una semplificazione del quadro normativo che regola lo svolgimento dell'attività privata, senza rinunciare alla garanzia del controllo successivo, secondo le modalità già previste per la segnalazione certificata e la dichiarazione di inizio attività.

Sottolinea, quindi, la necessità di trovare un temperamento tra il principio del controllo giurisdizionale di tutti gli atti amministrativi, enunciato dall'articolo 113 della Costituzione, e l'esigenza concreta della realizzazione delle opere pubbliche. Tralasciando eventuali interventi nell'ambito del diritto processuale amministrativo, da affrontare in altra sede, ritiene che sia opportuno quanto meno individuare le fattispecie per le quali sia obbligatorio il ripristino dello *status quo ante* e quelle per cui sia sufficiente il risarcimento. Sotto questo profilo, sarebbe opportuno approfondire anche il tema del controllo di legalità amministrativa per violazione in senso formale o sostanziale: gli orientamenti dottrinali in materia, infatti, hanno riflessi concreti sull'attività amministrativa e sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo.

Passa poi a un esame più puntuale del disegno di legge. A suo avviso, la conferenza dei servizi dovrebbe essere resa obbligatoria, pur prevedendo una semplificazione della procedura di acquisizione dell'assenso; inoltre, si potrebbe attribuire all'amministrazione procedente il compito di definire il provvedimento, ma tenendo conto dell'efficacia giuridica dei pareri pronunciati in sede di conferenza.

Rileva, quindi, la necessità di apportare alcune modifiche alla legge n. 241 del 1990. Con riferimento all'articolo 17-*bis*, introdotto con l'articolo 3 del disegno di legge, ritiene che, nel disciplinare il silenzio assenso tra amministrazioni, si debba fare riferimento non già alle amministrazioni statali, ma a quelle pubbliche, essendo questa definizione comprensiva anche delle amministrazioni territoriali. Riguardo all'istituto della segnalazione certificata, a suo avviso si potrebbe estendere la delega anche ai casi in cui è prevista solo la comunicazione e redigere un testo unico

per la disciplina di tutte le attività non assoggettate a valutazione preventiva, che devono poter essere sottoposte a controllo successivo.

Segnala che la delega prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), dovrebbe essere comparata con il contenuto della legge n. 400 del 1988, che già enuncia linee di indirizzo per il rafforzamento del ruolo di coordinamento del Presidente del Consiglio. Inoltre, chiede una riflessione più attenta circa l'opportunità di assegnare nuove funzioni alle prefetture.

In materia di camere di commercio, a suo avviso, sarebbe opportuno un approfondimento della norma che elimina la corresponsione del diritto annuale; inoltre, propone di introdurre una limitazione della possibilità delle camere di commercio di effettuare investimenti attraverso società partecipate.

Giudica condivisibili le scelte in materia di dirigenza pubblica, volte a rafforzare la distinzione tra politica e amministrazione e a incoraggiare un costante aggiornamento professionale.

Conclude, richiamando la necessità di un approfondimento in materia di pubblico impiego e di un chiarimento circa il ruolo del socio unico nell'ambito delle società partecipate.

Il ministro MADIA, intervenendo in replica, esprime apprezzamento per l' articolata discussione, nel corso della quale sono stati affrontati diversi temi, che potranno essere approfonditi ulteriormente in sede di esame degli emendamenti.

Sottolinea l'importanza centrale, nella politica del Governo, del progetto di riforma della pubblica amministrazione, avviato con il decreto-legge n. 90 del 2014, con il quale sono stati introdotti principi di equità, dinamismo, lotta alla illegalità e alla corruzione, e completato dal disegno di legge in esame, volto principalmente a semplificare l'attività di amministrazione nell'erogazione di servizi essenziali al cittadino.

Con l'informatizzazione della pubblica amministrazione, si intende promuovere la cittadinanza digitale, mettendo a disposizione dei cittadini, in base alle tecnologie disponibili, gli strumenti per usufruire dei servizi essenziali in via telematica. Si tratta, a suo avviso, di un elemento di democrazia, per il pieno esercizio dei diritti. Qualora il sistema digitale non sia efficiente, il cittadino potrà rivolgersi all'ufficio territoriale del Governo: è quindi necessario dare immediata attuazione alla legge n. 56 del 2014, in materia di enti locali, appunto per individuare un luogo di riferimento per il cittadino.

Non condivide i giudizi circa il rischio di un eccessivo accentramento di poteri nel Governo, in quanto il disegno di legge delega si pone in linea di continuità con i principi stabiliti a tale riguardo dalle legge n. 400 del 1988.

Le misure in materia di conferenza dei servizi, silenzio assenso e autotutela amministrativa sono volte ad agevolare il rapporto tra le amministrazioni, al fine di evitare inefficienze, con conseguenti ripercussioni ai danni dei cittadini.

Auspica, quindi, la riduzione dei corpi di polizia, pur nel rispetto della specificità dei rispettivi ruoli e funzioni, come pure una razionalizzazione dei relativi servizi strumentali.

Pur condividendo alcune delle osservazioni critiche formulate riguardo alla normativa sulle camere di commercio, sottolinea che la riduzione del contributo obbligatorio, introdotta con il decreto-legge n. 90, ha stimolato un processo di autoriforma del sistema camerale, da valutare con attenzione.

Auspica una riflessione approfondita sull'articolo 8, al fine di pervenire a un testo condiviso. Chiarisce, quindi, che con l'articolo 10 si intende assegnare alla dirigenza pubblica un ruolo indipendente e autonomo dalla politica, pur con l'introduzione di meccanismi meritocratici, che non sembrano contraddire tale finalità.

Con riferimento alle società partecipate e al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, ritiene indispensabile individuare i principi, in particolare quelli del diritto comunitario, a cui deve essere informata la successiva attività legislativa, al fine di evitare continue sovrapposizioni di norme di dettaglio.

Infine, precisa che la riapertura dei termini per l'attuazione dei decreti legislativi n. 33 e 39 del 2013 è volta a consentire il miglioramento dei controlli in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, anticipa che tale norma potrà essere approvata solo con un consenso unanime.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1568 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

– all'articolo 3, comma 1, le disposizioni ivi previste, riguardanti il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, siano formulate in modo da garantire l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia di programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi;

– sia soppresso l'articolo 3, comma 2, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appare incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si compia un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

– all'articolo 6, sia soppresso il comma 7, in quanto la disposizione ha carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Si segnala, inoltre, all'articolo 2, comma 1, che alcune delle attività definite come «agricoltura sociale» appaiono riconducibili alle competenze regionali, con particolare riferimento alla lettera *b*).

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 2.12, sul quale il parere è contrario, in quanto le norme ivi previste sono invasive dell'autonomia normativa e finanziaria degli enti locali.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 465
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 76)**

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, il nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio,

si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Sottocommissione per i pareri

38^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12^a Commissione:

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale: parere non ostativo su emendamenti

Plenaria

155^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (n. 110)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA, in sostituzione del relatore Di Maggio, illustra una nuova proposta di parere sul provvedimento in titolo, la quale tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri. Egli sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di integrare ulteriormente la proposta testè illustrata, da un lato, con l'invito a prevedere garanzie a tutela della rappresentanza delle liste elettorali che non risultano vincitrici delle elezioni e, dall'altro, con la raccomandazione a tenere conto dei rilievi formulati dal senatore Caliendo con riguardo al voto elettronico.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere pubblicata in allegato al resoconto e che recepisce i rilievi e le raccomandazioni formulate dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(667) CIAMPOLILLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

(1421) GASPARRI. – Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta di ieri è stato avviato l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva come la questione concernente l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato sia, da ormai molti anni, oggetto di dibattito non solo a livello accademico e dottrinale ma anche sul piano politico. In proposito ricorda come lo stesso Presidente della Repubblica, in diverse occasioni, si sia dichiarato favorevole all'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) concorda sull'esigenza di abrogare tale fattispecie delittuosa.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), nell'esprimersi favorevolmente sui disegni di legge in titolo, evidenzia come il reato di vilipendio al Capo dello Stato costituisca l'evidente retaggio del regime autoritario nel quale è maturata la redazione del codice vigente penale.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) condivide i rilievi formulati in relazione all'evidente obsolescenza di tale reato, che mal si attaglia al mutamento delle forme di Stato e di Governo italiane.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritiene necessaria una più approfondita riflessione sull'opportunità di abrogare tale reato, poiché si rischia di pregiudicare la tutela che, sul piano penale, deve essere assicurata al Capo dello Stato in quanto espressione e garante dell'unità nazionale.

Non essendovi altri Senatori che intendono intervenire, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale e fissa per giovedì 6 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 667, adottato dalla Commissione come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1344) PALMA. – Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente PALMA dichiara improponibili gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.5.

Il relatore LUMIA (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti 1.0.6 e 1.0.7, i quali, posti congiuntamente ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, risultano approvati.

La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento come modificato in fase emendativa.

(922) Maurizio ROMANI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) illustra il complesso degli emendamenti a propria firma presentati al disegno di legge, i quali si pongono in linea con quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, adottata, lo scorso 9 luglio, dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Il presidente PALMA sottolinea che l'eventuale approvazione degli emendamenti integralmente sostitutivi dell'articolo 1, comporterebbe la preclusione delle successive proposte 1.3, 1.4 e 1.5. In proposito, invita a valutare l'opportunità di considerare tali proposte quali subemendamenti agli emendamenti sostitutivi. Sollecita poi una riflessione sulla congruità delle pene previste dagli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

La relatrice CIRINNÀ (*PD*) si riserva, anche in sede di espressione dei prescritti pareri, di tenere conto delle problematiche da ultimo palestare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre.

La relatrice FILIPPIN (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi ed in particolare dei rilievi formulati dal senatore Caliendo in ordine alla collocazione sistematica della norma prevista dall'articolo 1, comma 1, capoverso 5-*bis*, si riserva di predisporre per una norma di coordinamento. Invita quindi i presentatori a riformulare in un testo 2 gli emendamenti 1.7, 1.11, 1.5 e 2.1 e 2.2.

Si apre quindi un ampio dibattito, nel quale intervengono il presidente PALMA, i senatori LUMIA (*PD*), PUGLISI (*PD*), LO GIUDICE (*PD*) e la relatrice FILIPPIN (*PD*), sulla questione concernente l'equiparazione, ai fini del disegno di legge, delle famiglie affidatarie e di quelle collocatarie.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice degli emendamenti 1.11 e 2.1.

Il presidente PALMA fa propri e riformula nel senso indicato dalla relatrice gli emendamenti 1.5 e 2.2.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) si riserva, nel corso della seduta di domani, di sottoporre alla Commissione una diversa soluzione concernente

l'equiparazione, ai fini del disegno di legge, delle famiglie collocatarie e di quelle affidatarie, con riguardo all'emendamento 1.7.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1339) CAPPELLETTI ed altri. – Disposizioni in materia di giustizia telematica, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA sostituisce il relatore Casson ed illustra il disegno di legge, che si compone di sette articoli e interviene sulla normativa in materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 157 del codice di procedura penale prevedendo che le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, debbano sempre essere eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo di posta elettronica certificata.

Gli articoli successivi (da 2 a 6) intervengono rispettivamente sugli articoli 136 (comunicazioni); 149-bis (notificazione a mezzo posta elettronica); 170 (notificazioni e comunicazioni nel mezzo del procedimento); 330 (luogo di notificazione della impugnazione) e 370 (controricorso) del codice di procedura civile introducendo l'obbligatorietà di tutte le notifiche e comunicazioni ai difensori a mezzo posta elettronica certificata.

L'articolo 7 infine demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine forense, l'introduzione delle modificazioni alla normativa vigente necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge in esame, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1384) CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA, in sostituzione del relatore Di Maggio, illustra il disegno di legge in titolo, fatto proprio dal gruppo del M5S, che reca modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Nel merito il provvedimento si compone di quattro articoli.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 158 del codice penale ripristinando la formulazione della norma, in materia

di decorrenza del termine di prescrizione, antecedente all'intervento riformatore della cosiddetta legge ex Cirielli (legge n. 251 del 2005). È in particolare ripristinato il riferimento al reato continuato con la conseguenza reintroduzione della distinzione tra le ipotesi di concorso materiale del reato ed il reato continuato quanto alla decorrenza del termine di prescrizione.

L'articolo 2 riscrive l'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione della prescrizione. La norma prevede la sospensione del corso della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge oltre che nei casi di autorizzazione a procedere; di deferimento della questione ad altro giudizio e di rogatoria internazionale. Il corso della prescrizione rimane inoltre sospeso dalla data del deposito della sentenza di primo grado. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 160 del codice penale relativo alla interruzione della prescrizione, disponendo l'abrogazione del primo comma, il quale prevede che il corso della prescrizione sia interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna e modificando il terzo comma dell'articolo. Tale disposizione, della quale il provvedimento prevede una parziale soppressione prevede che la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione, ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-*quater* del codice di procedura penale. La norma vigente rimanda quindi al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale secondo cui salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* del codice di procedura penale. In nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma (recidiva aggravata: specifica o infraquinquennale) di due terzi nei casi di cui all'articolo 99, quarto comma (recidiva reiterata) del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (delinquente abituale, professionale).

In base alla legislazione vigente il termine di prescrizione, laddove non ricorrano le ipotesi di recidiva aggravata, reiterata, viene ad essere ulteriormente ridotto: alla riduzione determinata dalla circostanza che viene preso a parametro la pena massima prevista per ciascun reato e non più il precedente sistema articolato per fasce di reato, si aggiunge che l'interruzione comporta l'aumento di un quarto e non più della metà del termine di prescrizione.

Infine l'articolo 4 abroga l'articolo 161 del codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1574) *CAPPELLETTI ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA sostituisce il relatore Albertini, illustrando il disegno di legge in titolo che, riprendendo la formulazione di emendamenti depositati in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 19 e connessi, è volto ad introdurre un regime speciale per i reati contro la pubblica amministrazione previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale.

Più nel dettaglio il provvedimento si compone di un solo articolo composto da quattro commi.

Il comma 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 322-bis 1, il quale oltre a prevedere che nel caso di reati contro la pubblica amministrazione la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado, stabilisce anche, che, in caso di condanna, venga applicata comunque la sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il comma 2 modifica l'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, stabilendo che alla condanna per i reati contro la Pubblica amministrazione, consegua in ogni caso l'incandidabilità perpetua.

Il comma successivo prevede la sospensione dell'erogazione dell'indennità parlamentare unitamente a quella di tutte le somme dovute a titolo di rimborso, legate all'esercizio del mandato, per i parlamentari per i quali sia stata deliberata l'autorizzazione all'arresto per i reati contro la pubblica amministrazione da parte della Camera di appartenenza. In caso di condanna la norma prevede la revoca dei suddetti emolumenti, compreso l'assegno di fine mandato.

Infine, il comma 4 stabilisce che, limitatamente a tali reati, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a sentenza di condanna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rammenta che sulla scorta del calendario deliberato in Ufficio di presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi, nel corso della giornata di domani si potrà procedere con le votazioni sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 922, e al voto sulle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1209, mentre nel corso delle sedute della prossima settimana sarà svolta la discussione sull'adozione del testo unificato in materia di unioni civili.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1070 E CONNESSI

Il PRESIDENTE rende noto che è pubblicato in allegato al resoconto il testo corretto dell'emendamento 2.301 avanzato dal Governo in sede di esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, in materia di responsabilità civile dei magistrati

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di «tempo delle elezioni e determinazione dei seggi», si ritiene opportuno individuare la data per la convocazione delle elezioni in un preciso spazio temporale e, in particolare, tra il 15 novembre e il 30 novembre. Ciò al fine di consentire la presentazione di candidature individuali e di lista con un congruo e determinato preavviso. Ne discenderebbe, pertanto, l'ordinato svolgimento della propaganda elettorale e un più ampio e completo apporto informativo a disposizione dell'elettorato attivo del Foro;

2) con riguardo al medesimo articolo 3 rileva precisare che, poiché l'individuazione del numero degli iscritti risulta necessario per la determinazione del numero di consiglieri da eleggere, è opportuno aggiungere al comma 1, lettera a), le parole «avuto riferimento al numero degli iscritti al giorno antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea»;

3) con riferimento all'articolo 4, che concerne la materia della «convocazione elettorale», si propone la modifica del primo comma nel senso che segue: «Il presidente, previa delibera del Consiglio, stabilisce la data per l'inizio delle operazioni di voto con almeno 30 giorni di anticipo sul loro svolgimento»;

4) al fine di garantire ulteriori margini di certezza nel sistema elettorale, occorre aggiungere un articolo riguardante l'esatta individuazione dell'elettorato attivo e passivo. La norma potrebbe essere del seguente tenore: «Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente al termine ultimo per la presentazione delle candidature, e presentino la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 6.»;

5) circa l'articolo 8, si prospetta l'opportunità di inserire una disposizione che attribuisca la facoltà al presidente e al segretario del Consiglio dell'ordine degli avvocati di delegare le rispettive funzioni di presidente e segretario della Commissione elettorale. Si invita a valutare l'ipotesi di modificare totalmente l'articolo 8, comma primo, stabilendo espres-

mente che il presidente del Consiglio e il consigliere segretario non possano far parte della commissione elettorale nel caso in cui siano nuovamente candidati. Si precisa, altresì che la soluzione alternativa al verificarsi della causa di incompatibilità predetta potrebbe essere introdotta nel terzo comma del medesimo articolo 8;

6) con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di schede elettorali ed espressioni del voto, si segnala l'opportunità di esplicitare l'ammissibilità di espressioni di voto, si segnala l'opportunità di prevedere una modalità di votazione che garantisca non solo la tutela tendenzialmente paritaria dei generi, ma anche la garanzia delle minoranze intese quali espressioni delle liste che non conseguono la vittoria elettorale. Pertanto, si auspica la modifica dei commi quinto e sesto dello schema di decreto, così da rafforzare la previsione di voto limitato di lista, oltre che stabilire espressamente, nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, che le preferenze possano essere espresse anche in numero inferiore a quello complessivo dei componenti da eleggere fermo restando il limite massimo dei due terzi per ciascun genere;

7) infine, con riferimento all'articolo 13, riguardante la materia dello scrutinio delle schede si prospetta l'ipotesi di prevedere il caso di omonimia tra candidati e non candidati, esplicitamente disponendo che il voto chiaramente attribuito ad un non candidato non determina l'annullamento della scheda ma esclusivamente l'annullamento della singola preferenza; rimarrebbe chiaro, altresì, che in caso di omonimia tra candidati, l'elettore può supplire con l'indicazione della data di nascita.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

rilevata l'opportunità di garantire rappresentanza anche alle liste di candidati che non risultano vincitori nelle competizioni elettorali per i consigli degli ordini circondariali forensi;

considerato quanto disposto dall'articolo 12 in tema di votazione con sistema elettronico e rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera c), consente lo svolgimento delle elezioni per sei giorni consecutivi, e auspicando che si possa valutare la compatibilità logica tra tali due disposizioni;

per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di «tempo delle elezioni e determinazione dei seggi», si ritiene opportuno individuare la data per la convocazione delle elezioni in un preciso spazio temporale e, in particolare, tra il 15 novembre e il 30 novembre. Ciò al fine di consentire la presentazione di candidature individuali e di lista con un congruo e determinato preavviso. Ne discenderebbe, pertanto, l'ordinato svolgimento della propaganda elettorale e un più ampio e completo apporto informativo a disposizione dell'elettorato attivo del Foro;

con riguardo al medesimo articolo 3 rileva precisare che, poiché l'individuazione del numero degli iscritti risulta necessario per la determinazione del numero di consiglieri da eleggere, è opportuno aggiungere al comma 1, lettera a), le parole «avuto riferimento al numero degli iscritti al giorno antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea»;

con riferimento all'articolo 4, che concerne la materia della «convocazione elettorale», si propone la modifica del primo comma nel senso che segue: «Il presidente, previa delibera del Consiglio, stabilisce la data per l'inizio delle operazioni di voto con almeno 30 giorni di anticipo sul loro svolgimento»;

al fine di garantire ulteriori margini di certezza nel sistema elettorale, occorre aggiungere un articolo riguardante l'esatta individuazione dell'elettorato attivo e passivo. La norma potrebbe essere del seguente tenore: «Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elen-

chi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente al termine ultimo per la presentazione delle candidature, e presentino la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 6.»;

circa l'articolo 8, si prospetta l'opportunità di inserire una disposizione che attribuisca la facoltà al presidente e al segretario del Consiglio dell'ordine degli avvocati di delegare le rispettive funzioni di presidente e segretario della Commissione elettorale. Si invita a valutare l'ipotesi di modificare l'articolo 8, comma primo, stabilendo espressamente che il presidente del Consiglio e il consigliere segretario non possano far parte della commissione elettorale nel caso in cui siano nuovamente candidati. Si precisa, altresì che la soluzione alternativa, per la composizione della Commissione elettorale, al verificarsi della causa di incompatibilità predetta, potrebbe essere introdotta nel terzo comma del medesimo articolo 8;

con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di schede elettorali ed espressioni del voto, si segnala l'opportunità di prevedere una modalità di votazione che garantisca la tutela tendenzialmente paritaria dei generi. Pertanto, si auspica la modifica dell'articolo 9 dello schema di decreto, così da stabilire espressamente, nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, che le preferenze possano essere espresse anche in numero inferiore a quello complessivo dei componenti da eleggere, fermo restando il limite massimo dei due terzi per ciascun genere;

infine, con riferimento all'articolo 13, riguardante la materia dello scrutinio delle schede, si prospetta l'ipotesi di prevedere il caso di omonimia tra candidati e non candidati, esplicitamente disponendo che il voto chiaramente attribuito ad un non candidato non determina l'annullamento della scheda ma esclusivamente l'annullamento della singola preferenza; rimarrebbe chiaro, altresì, che in caso di omonimia tra candidati, l'elettore può supplire con l'indicazione della data di nascita.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 922

G/922/1/2

GRANAIOLA, PADUA, SILVESTRO, BIANCO, MATTESINI, MATURANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame, che reca modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto mira, opportunamente, a introdurre nel codice penale il reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati al trapianto;

il comma 340 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lettera *c*), ha modificato la legge 1° aprile 1999, n. 91, inserendo l'articolo 6-*bis* relativo alla qualità e sicurezza degli organi;

in particolare il comma 3 del citato articolo 6-*bis*, prevedeva che il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'articolo medesimo (1° gennaio 2013), su proposta del Centro nazionale trapianti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determinasse, i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione;

il comma 4 dell'articolo 6-*bis* stabilisce che il decreto di cui al comma 3 disponga l'adozione e l'attuazione di procedure operative per la verifica dell'identità del donatore, delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti, della caratterizzazione dell'organo e del donatore; il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi; la garanzia della tracciabilità nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali; la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi; ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi;

il decreto di cui al comma 3 del citato articolo 6-*bis*, è particolarmente importante per assicurare la qualità, la sicurezza ma soprattutto la loro tracciabilità, ma non risulta essere stato ancora emanato;

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza all'emanazione del decreto di cui in premessa, stabilendo misure per la verifica dell'identità del donatore e la tracciabilità degli organi anche quando il trapianto avvenga all'estero.

Art. 1.

1.1

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi destinati ai trapianti) – 1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 601-bis. - (Traffico di organi destinati a trapianti) – Chiunque commercia, vende, acquista o procura a scopo di lucro organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Se il fatto è commesso senza scopo di lucro si applica la reclusione da due a sette anni e la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, al fine di conseguire un profitto o un vantaggio, organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, al fine di conseguire un profitto o un vantaggio, pubblicità o diffonde annunci finalizzati al traffico di organi destinati al trapianto.

1.2

Maurizio ROMANI, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-bis. - (*Traffico di organi destinati a trapianti*) – Chiunque commercia, vende, acquista o procura a scopo di lucro mediante espanto e impianto, organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Chiunque procura senza scopo di lucro organi destinati al trapianto, prelevati abusivamente, è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa 25.000 a 150.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, al fine di conseguire un profitto o un vantaggio, organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, al fine di conseguire un profitto o un vantaggio, pubblicità o diffonde annunci finalizzati al traffico di organi destinati al trapianto.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque dona o riceve illecitamente organi destinati al trapianto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro.».

1.3

FALANGA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 416 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al sesto comma, dopo le parole: "25 luglio 1998, n. 86", sono inserite le seguenti: "nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91"».

1.4

FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 601-bis» sopprimere il quarto comma.

1.5

PADUA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, DE BIASI, GRANAIOLA, SILVESTRO, MATURANI, MATTESINI, DIRINDIN, BIANCO

Al comma 1, capoverso «Art. 601-bis», dopo il quarto comma aggiungere, in fine, il seguente:

«La pena è aumentata nel caso in cui le attività degli associati riguardino il traffico di organi di persone di minore età».

1.0.1

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 601-bis. - (*Associazione finalizzata al traffico di organi destinati a trapianti*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi costituisce, promuove, dirige, organizza o finanzia le associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazione illecita di organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 100.000 ad euro 500.000.

Coloro che partecipano alle associazioni di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

1.0.2

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 601-bis - (*Circostanze aggravanti*) – La pena è aumentata se i fatti di cui agli articoli 601-bis e 601-ter:

a) sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria;

b) hanno ad oggetto organi o tessuti prelevati da un minore o da persona versante in stato di particolare vulnerabilità psicofisica, economica, culturale e sociale. »

1.0.3

Maurizio ROMANI, MUSSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 601-bis. - (*Associazione finalizzata al traffico di organi destinati a trapianti*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi costituisce, promuove, dirige, organizza o finanzia le associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazione illecita di organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 100.000 ad euro 500.000.

Coloro che partecipano alle associazioni di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000'».».

Art. 2.

2.1

Maurizio ROMANI, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 22-bis i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) all'articolo 4, comma 6, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 150.000"

2. Alla legge 26 giugno 1967, n. 458, l'articolo 7 è abrogato.».

2.5

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti). – 1. All'articolo 22 della legge 1° aprile 1999, n. 91, i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. All'articolo 22-bis della legge 1° aprile 1999, n. 91, il comma 2 è abrogato'».

2.2

FALANGA

Sopprimere il comma 1.

2.3

GRANAIOLA, PADUA, SILVESTRO, BIANCO, MATTESINI, MATURANI

Al comma 1 sostituire le parole: «1. All'articolo 22 della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:» *con le seguenti:* «1. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 dell'articolo 6-bis, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

''e-bis) nel caso di trapianti effettuati all'estero, l'obbligo da parte del ricevente di depositare presso il proprio medico di base o presso l'ASL del territorio di residenza i documenti relativi all'identità del donatore, al consenso sottoscritto dal donatore conformemente alle norme vigenti, alla caratterizzazione dell'organo e del donatore, all'iter per il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto dell'organo trapiantato e alla tracciabilità del medesimo nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196'';

2) All'articolo 22:».

2.4

FALANGA

Al comma 2, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1209**Art. 1.****1.5 (testo 2)**

PALMA

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-quater» con il seguente:

«5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali, ascoltato il minore se ha compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore se capace di discernimento».

1.7 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

«5-bis. Il minore ha diritto a mantenere le relazioni nel suo interesse costitutesi nel periodo di affidamento. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il giudice, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

1.11 (testo 2)

CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-ter» con il seguente:

«5-ter. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dichiarato adottabile o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'intere-

resse del minore, la continuità delle positive relazioni socie-affettive consolidate durante l'affidamento».

Art. 2.

2.1 (testo 2)

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – *I.* All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidatario deve essere sentito, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

2.2 (testo 2)

PALMA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – *I.* All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidatario deve essere sentito, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1070

Art. 2.

2.301 (testo corretto)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (*Azione di rivalsa*) - 1. Lo Stato, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inexcusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente
CASINI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,50

INCONTRO CON IL PATRIARCA SIRO CATTOLICO DI ANTIOCHIA

Plenaria

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1554) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Lucidi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1528) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione della Commissione – Relazione annuale 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM (2014) 506 definitivo) (n. 38)

Relazione della Commissione – Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM (2014) 507 definitivo) (n. 39)

(Parere alla 14^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore ORELLANA (*Misto-ILC*) espone il contenuto delle relazioni in esame. L'atto comunitario n. 38 illustra le modalità con cui le varie istituzioni dell'Unione europea hanno attuato, nel 2013, i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione europea continua ad applicare i principi della «regolamentazione intelligente» nella valutazione della conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, attraverso procedure di verifica quali tabelle di marcia, consultazioni, valutazioni di impatto, nonché attraverso raccomandazioni dell'apposito Comitato, applicando indicatori di efficacia, di efficienza e di coerenza per la valutazione della necessità dell'azione dell'Unione europea e del suo valore aggiunto.

La relazione informa che la Commissione nel 2013 ha ricevuto dai Parlamenti nazionali 88 pareri motivati sul rispetto del principio di sussidiarietà, con un aumento del 25 per cento rispetto all'anno precedente.

I Parlamenti nazionali che hanno formulato il numero più elevato di pareri motivati sono stati il *Riksdag* svedese (9 pareri), il *Bundesrat* austriaco e il *Seimas* lituano (6 pareri), le due camere spagnole (il *Congreso de los Diputados* e il *Senado*), la *Kamra tad-Deputati* maltese, la *Tweede Kamer* olandese e la *House of Commons* britannica (5 pareri).

Nel 2013, inoltre, è scattata, per la seconda volta, la procedura del cosiddetto «cartellino giallo» sulla proposta di regolamento concernente la Procura europea, con 13 pareri motivati. Su questo provvedimento anche il Senato, pur ritenendo rispettato il principio di sussidiarietà, ha evidenziato taluni aspetti da correggere.

Altre proposte esaminate da un rilevante numero di Parlamenti nazionali sono state quelle relative alla direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013) 133), con 9 pareri, la proposta di direttiva in materia di prodotti del tabacco (COM(2012) 788) e la proposta di regolamento in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti (COM(2013) 296).

Il Comitato delle Regioni, nel corso del 2013, ha adottato e attuato il suo primo programma di lavoro sulla sussidiarietà, comprendente cinque iniziative selezionate dal programma annuale di lavoro della Commissione europea in base a criteri concordati, su cui svolgere un monitoraggio particolarmente attento sul piano del rispetto del principio di sussidiarietà. Le iniziative hanno riguardato la revisione della politica e della legislazione dell'Unione europea in materia di rifiuti, il «pacchetto porti», la mobilità urbana, la fatturazione elettronica negli appalti pubblici e il quadro di valutazione ambientale, climatica ed energetica ai fini dell'estrazione sicura di idrocarburi non convenzionali.

Da ultimo la relazione evidenzia come la Corte di giustizia non abbia emesso sentenze sul principio di sussidiarietà, a differenza del Tribunale di primo grado che ha pronunciato due sentenze.

Nel 2013 le discussioni interistituzionali sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono proseguite e la procedura del «cartellino giallo», fatta scattare per la seconda volta dai parlamenti nazionali, è stata un evento di rilievo.

Gli 88 pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali che hanno riguardato ben 36 documenti diversi della Commissione confermano una tendenza già osservata negli anni precedenti: i parlamenti nazionali hanno interessi politici eterogenei e seguono priorità diverse nello scegliere le proposte della Commissione da esaminare nell'ambito del meccanismo di controllo della sussidiarietà. Sembrano anche applicare criteri distinti nel valutare il rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte.

Tutte le istituzioni coinvolte nel processo legislativo si sono comunque adoperate, ognuno nel proprio ambito, per garantire il controllo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In particolare, il Comitato delle Regioni ha intensificato il suo lavoro in materia, adottando e attuando per la prima volta un programma di lavoro sulla sussidiarietà.

L'atto comunitario n. 39 è invece relativo alla relazione annuale per il 2013 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.

Si evidenzia come, nell'anno di riferimento, i rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali abbiano continuato a svilupparsi tramite due canali: quello del meccanismo di controllo della sussidiarietà, introdotto dal Trattato di Lisbona per verificare la conformità delle nuove proposte legislative della Commissione (quelle che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea) con il principio di sussidiarietà, e quello del dialogo politico, avviato dalla Commissione nel 2006 per migliorare lo scambio di informazioni e di pareri in merito a diversi aspetti politici, proposte legislative o iniziative non legislative.

La relazione annuale in esame si incentra sull'aspetto del dialogo politico che, anche con riferimento al 2013, ha continuato ad offrire ai Parlamenti nazionali la possibilità di svolgere un ruolo costruttivo nell'elaborazione delle politiche a livello dell'Unione europea, in particolare nell'ambito dell'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) e dell'attuazione delle raccomandazioni del Semestre europeo. Ciò è avvenuto principalmente mediante dibattiti e discussioni generali a livello bilaterale e multilaterale, tenutisi spesso nell'ambito di riunioni interparlamentari, mediante scambi di pareri scritti da parte dei Parlamenti nazionali e risposte della Commissione, nonché mediante contatti e incontri avutisi nel corso dell'anno.

Una particolare attenzione è stata riservata dai Parlamenti nazionali alla strategia Europa 2020, al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, alla giustizia, agli affari interni, al mercato interno.

Il documento dà anche conto di ulteriori iniziative svolte, informali e formali, finalizzate a rafforzare il controllo parlamentare e la cooperazione interparlamentare nel quadro della *governance* economica rafforzata, nel contesto generale della cooperazione interparlamentare, o in base all'articolo 13 del Trattato sul *Fiscal Compact*. Occasioni queste in cui è stato ribadito come ogni approfondimento dell'UEM debba prevedere un forte controllo democratico attraverso il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo. In questo senso si auspica che anche la prossima Conferenza interparlamentare per la politica estera e di difesa

comune possa rappresentare un'occasione per i Parlamenti nazionali di contribuire al rilancio dell'azione dell'Unione europea in questi settori.

Per ciò che concerne i pareri scritti pervenuti dai Parlamenti nazionali – cui la Commissione risponde solitamente entro tre mesi – se ne evidenzia il considerevole aumento negli ultimi anni, fino ad un numero approssimativamente di circa 600 l'anno, il 14 per cento dei quali costituito da pareri motivati. Il documento evidenzia come il dialogo politico con i Parlamenti nazionali si sia rivelato positivo e abbia apportato un chiaro valore aggiunto, consentendo alla Commissione di poter disporre di un sistema di «allerta precoce» sulle principali obiezioni che potranno esser mosse alla sostanza delle sue proposte.

Nel 2013 sono pervenuti dai Parlamenti nazionali complessivamente 621 pareri, con un calo del 6 per cento rispetto al 2012 (663 pareri), aventi le seguenti tendenze generali: nell'ambito del dialogo politico scritto, 16 Camere hanno inviato più pareri nel 2013 rispetto al 2012, 18 camere hanno inviato meno pareri rispetto al 2012 e 2 hanno presentato lo stesso numero di pareri rispetto al 2012. L'attività di dialogo politico è distribuita in maniera disomogenea tra le Camere dei Parlamenti nazionali, considerato che quasi l'80 per cento di tutti i pareri proveniva dalle dieci Camere più attive, tra cui proprio il Senato italiano. I Parlamenti nazionali continuano infine ad incentrare il loro dialogo politico con la Commissione sui documenti legislativi e soltanto una percentuale limitata dei loro pareri riguarda altri tipi di iniziative.

Come nel 2012, alcune delle proposte che hanno suscitato il maggior numero di osservazioni sono anche quelle per le quali è stato presentato il maggior numero di pareri motivati nel quadro del meccanismo di controllo della sussidiarietà.

Come si desume dall'allegato 1 al documento in esame, nel 2013 il Senato della Repubblica ha inviato 36 pareri alle istituzioni europee, di cui 2 pareri motivati (in particolare sulla proposta di direttiva sui tabacchi e sulla proposta di regolamento sui porti). Nel complesso, pur se in un anno in cui l'attività parlamentare è stata a lungo interrotta a causa della tornata elettorale, il Senato italiano si è posizionato al sesto posto complessivo nella classifica europea di maggior attività delle aule parlamentari in questo settore, dopo l'*Assembleia da República* portoghese (192 pareri), il Senato della Repubblica ceca (64 pareri), il *Bundesrat* tedesco e l'*Assemblée Nationale* francese (40 pareri) e la *Camera Deputaţilor* della Romania (38 pareri).

Nessun chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il parere favorevole formulato del relatore (pubblicato in allegato), che è accolto della Commissione.

ESAME DI ATTI COMUNITARI

(Doc. XII, n. 600) *Risoluzione del Parlamento europeo del 18 settembre 2014 sulla situazione in Iraq e in Siria e offensiva dell'IS, inclusa la persecuzione delle minoranze (2014/2843(RSP))*

(Esame, ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice FATTORINI (PD) illustra il provvedimento in esame, sottolineando la sua stretta connessione con l'audizione informale appena svolta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il testo ricorda innanzitutto che la situazione umanitaria e di sicurezza in Siria e Iraq si è ulteriormente deteriorata a seguito dell'occupazione di intere porzioni dei rispettivi territori ad opera di un gruppo terroristico jihadista e scissionista di al-Qaeda che lo scorso 29 giugno ha annunciato la nascita di un «califfato» o Stato Islamico, sotto la guida di Abdu Bakr al-Baghdai, autoproclamatosi «califfo».

Lo Stato Islamico, che ha imposto nelle aree sottoposte al suo controllo militare, una rigida applicazione della *Sharia*, non riconosce i confini accettati a livello internazionale, ha dichiarato l'intenzione di estendersi ad altri Paesi a maggioranza musulmana, e ha commesso gravi violazioni delle norme sui diritti umani e del diritto internazionale umanitario fra cui uccisioni mirate, conversioni forzate, rapimenti, vendita e riduzione in schiavitù di donne e bambini.

La risoluzione si concentra sulla questione delle persecuzioni delle minoranze religiose. Ricorda che le comunità di cristiani, *yazidi*, turcomanni, *shabak*, *kakai*, *sabei* e sciiti presenti nei territori sotto il loro controllo sono di fatto bersaglio dello Stato islamico, cui è ascrivibile anche l'uccisione di numerosi ostaggi occidentali.

Il testo evidenzia in modo preoccupato soprattutto la situazione dei cristiani iracheni, fortemente provati e perseguitati e ridotti ad un numero estremamente esiguo rispetto al passato, con il rischio della loro totale sparizione dal Medio Oriente.

La risoluzione ricorda, poi, citando le fonti delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, anche il numero degli sfollati interni in Iraq (1,4 milioni) e Siria (6,4 milioni), delle persone bisognose di aiuto umanitario presenti in Iraq (1,5 milioni) ed in Siria (10,8 milioni), e quello dei rifugiati siriani all'estero (3 milioni). Di questi ultimi, 1,17 milioni hanno trovato riparo in Libano, 832.000 in Turchia, 613.000 in Giordania, 215.000 in Iraq, 162.000 in Egitto e Africa del Nord.

Il testo menziona altresì il rischio per la sicurezza europea rappresentato da molti combattenti dello Stato islamico provenienti da Paesi europei, rischio che indica chiaramente che si tratta di una questione che ci riguarda direttamente.

Tutto ciò premesso, la Risoluzione esprime profonda preoccupazione per l'aggravarsi della situazione umanitaria sul campo, condanna con fermezza le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani perpe-

trate dall'organizzazione terroristica contro le minoranze religiose ed i gruppi vulnerabili, esterna il cordoglio per gli ostaggi giustiziati, esprime altresì il proprio sostegno a tutte le vittime di odio ed intolleranza religiosa nell'area.

Il testo sottolinea che gli attacchi diffusi e sistematici contro i civili, perpetrati in ragione di una diversa appartenenza etnica e religiosa, devono essere considerati come un crimine contro l'umanità.

Il Parlamento europeo con la Risoluzione invita altresì le parti in conflitto, in Iraq come in Siria, a garantire misure di protezione per la popolazione civile ed il rispetto delle normative internazionali in materia di diritto umanitario e di diritti umani; il testo invita inoltre la comunità internazionale ad assistere le autorità irachene nel suo difficile compito e la Turchia ad impegnarsi in maniera chiara ed inequivocabile a contrastare la minaccia esercitata dallo Stato islamico. Il documento esprime poi apprezzamento per la decisione di singoli Stati membri di rispondere positivamente alla richiesta delle autorità regionali curde in merito alla fornitura urgente di materiale militare, accoglie con favore la formazione di un nuovo governo inclusivo in Iraq, invitandolo altresì a rivedere con urgenza la legislazione domestica e le prassi giuridiche interne, oltre a riformare il sistema giudiziario e l'apparato di sicurezza del Paese ed a porre fine alle politiche di discriminazione nei confronti di minoranze di iracheni. La risoluzione condanna inoltre l'uso e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi da parte dell'IS, esortando tutti gli Stati ad avallare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che condannano ogni tipo di scambio commerciale con lo Stato islamico e con i gruppi associati.

Il Parlamento invita la Commissione europea e gli Stati membri ad adottare azioni specifiche per affrontare la situazione delle donne in Iraq e Siria e per garantire la loro libertà ed il rispetto dei loro diritti fondamentali, esprimendo altresì preoccupazione per l'aumento di tutte le forme di violenza contro le donne yazidi, che vengono detenute, violentate, sottoposte ad abusi sessuali e vendute dai membri dello Stato islamico.

Il Parlamento europeo chiede alle Nazioni Unite di inviare una missione in Iraq per indagare su tutte le violazioni e gli abusi del diritto internazionale commessi dallo Stato islamico e di deferire le persone sospettate di crimini contro l'umanità in Siria e in Iraq alla Corte penale internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 38 e 39

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminati gli atti comunitari in titolo, preso atto che la relazione in materia di sussidiarietà e proporzionalità, nell'esaminare il modo in cui i due principi siano stati attuati dalle varie istituzioni ed organi dell'Unione europea, sottolinea che i Parlamenti nazionali nel corso del 2013, nel presentare 88 pareri motivati, abbiano seguito interessi politici eterogenei e priorità diverse;

preso altresì atto che le istituzioni coinvolte nel processo legislativo si sono adoperate per garantire il controllo del principio di sussidiarietà e che la Commissione ha continuato a condurre valutazioni approfondite del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

rilevato altresì che la relazione sui rapporti tra la Commissione europea ed i Parlamenti nazionali ha evidenziato il considerevole aumento negli ultimi anni dei pareri pervenuti e del dialogo politico scritto;

espresso apprezzamento per il contributivo fattivo che proprio il Senato della Repubblica ha offerto alle istituzioni europee, avendo presentato nel corso del 2013 ben 36 pareri di cui 2 motivati, risultando la sesta Assemblea parlamentare più attiva, nonostante la chiusura ascrivibile al rinnovo elettorale;

espresso l'auspicio che proprio i Parlamenti nazionali possano concorrere in maniera progressivamente crescente al dialogo politico avviato dalla Commissione per migliorare lo scambio di informazioni e di pareri su aspetti politici, proposte legislative e iniziative non legislative;

rilevata altresì la necessità che la Commissione europea e le altre istituzioni possano offrire ulteriori occasioni di confronto e di apertura ai Parlamenti nazionali, in particolare su temi di stringente attualità;

auspicando infine che la Conferenza Interparlamentare per la politica estera e di sicurezza comune e la politica di sicurezza e difesa comune, che sarà ospitata dal Senato a Roma il 6 e 7 novembre prossimi, possa rappresentare anche un'occasione per i Parlamenti nazionali di contribuire al rilancio dell'azione dell'Unione europea in questo settore;

esprime un parere favorevole.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria**93^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*
CONTI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.**La seduta inizia alle ore 9.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01197, a firma dei senatori Marton ed altri e relativa al trattamento stipendiale e previdenziale dei militari impiegati nelle zone di intervento per conto dell'ONU, rilevando che la legge 11 dicembre 1962, n. 1746 prevede che al personale militare che abbia prestato o prestato servizio per conto dell'ONU in zone di intervento siano estesi i benefici previsti dalle norme per gli *ex* combattenti. Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, nel richiamare l'articolo unico di detta legge, chiede quindi di conoscere «se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente emanare le disposizioni conformi alla volontà manifestata dal legislatore nonché allineate ai dettami della magistratura contabile», richiamando una lettera dello Stato maggiore della Difesa in cui viene segnalata la necessità di «una rivalutazione interpretativa dei contenuti della legge n. 1746 del 1962, in relazione alla costante giurisprudenza della Corte dei conti che vede il Ministero condannato per il mancato riconoscimento *erga omnes* dei benefici combattentistici».

Osserva quindi che la questione dell'applicabilità di alcuni benefici stipendiali e previdenziali (previsti in favore degli *ex* combattenti) al personale militare che ha operato per conto dell'ONU in specifiche zone di intervento risulta effettivamente controversa. È stata inoltre – e recente-

mente – oggetto di contenzioso la possibilità di riconoscere al personale di cui alla legge n. 1746 del 1962 un aumento dei servizi utili ai fini pensionistici pari a «un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia» (articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973), in relazione alla criticità interpretativa individuata nell'assimilazione tra «servizio per conto dell'ONU in zona d'intervento» e «campagna di guerra», specie alla luce dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 824 del 1971, che esplicitamente precisa che le sue disposizioni e quelle della legge n. 336 del 1970, recanti norme per gli *ex* combattenti, non trovano applicazione nei confronti del personale di cui alla legge n. 1746 del 1962.

Pertanto, la possibile applicabilità dei benefici in questione – originariamente destinati agli *ex* combattenti – al personale che abbia prestato servizio in zona di intervento per conto dell'ONU è stata ed è tuttora oggetto di approfondimenti da parte degli organi competenti della Difesa anche in relazione alle non univoche pronunce della magistratura contabile, che in due occasioni si è espressa per la tesi negativa (sentenze n. 388 del 2014, della sezione giurisdizionale per il Lazio e n. 537 del 2010, della sezione giurisdizionale per la Puglia) e in un'altra, invece, per quella favorevole (sentenza n. 845 del 2013, della sezione giurisdizionale centrale d'appello).

Ancorché l'orientamento giurisprudenziale risulti oscillante, tuttavia il Dicastero, tramite gli organi tecnico-amministrativi responsabili, continuerà a seguire attentamente l'evoluzione della tematica, al fine di adeguare tempestivamente il proprio operato alla giurisprudenza consolidata ovvero alle nuove e più favorevoli disposizioni normative.

Replica il senatore SANTANGELO (*M5S*), cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ponendo l'accento sulla necessità di predisporre una soluzione definitiva all'annosa problematica riportata e dichiarandosi parzialmente soddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario ALFANO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01219, a firma dei senatori Petrocelli ed altri e relativa alla tutela dei diritti del personale civile del Ministero della difesa, osservando che la legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i discendenti decreti legislativi attuativi (nn. 7 e 8 del 2014), prevedono un ampio processo di revisione dello strumento militare nazionale, in senso riduttivo, che incide profondamente sull'assetto organizzativo nonché sulle dotazioni organiche complessive del personale militare e civile. In particolare, le norme contenute nei citati decreti sono volte a consentire il progressivo conseguimento della riduzione degli organici, al 2014, attraverso misure idonee a gestire gli eventuali esuberanti.

Per il personale civile, ad esempio, è previsto che l'obiettivo della riduzione possa essere raggiunto mediante la mobilità, interna, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, le forme di

lavoro a distanza ovvero il trasferimento presso altre pubbliche Amministrazioni. Tale ultima possibilità è peraltro espressamente prevista dal citato decreto legislativo n. 8 del 2014, a decorrere dal 2016.

In tale contesto, di profonda trasformazione ed elevata dinamicità organizzativa, i provvedimenti di assegnazione temporanea ovvero di mobilità del personale civile non possono non essere ricondotti in un quadro di riferimento omogeneo e mirato all'obiettivo di contemperare le esigenze operative dell'Amministrazione della Difesa con quelle personali dei dipendenti e quelle funzionali delle altre Amministrazioni richiedenti. La competente Direzione generale per il personale civile, nel trattare con la dovuta attenzione le richieste di comando e di mobilità del predetto personale, deve pertanto necessariamente tenere conto dei pareri espressi dai competenti organi programmatori, istituzionalmente deputati a valutare le esigenze funzionali organizzative della Difesa.

In ogni caso –da un punto di vista generale- l'orientamento del Dicastero è sempre teso, ove fattibile, a favorire il personale, rispettandone le esigenze e cercando di evitare possibili situazioni di disagio familiare.

Replica nuovamente il senatore SANTANGELO (*M5S*), cofirmatario dell'interrogazione, osservando che la risposta fornita dal rappresentante del Governo non sembra tenere conto dell'elevato numero di domande respinte, a tutt'oggi riscontrabile, ed invitando l'Esecutivo a rimanere focalizzato sulla problematica in questione.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

94^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DIVINA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Claudio Gaudiosi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo delle capitanerie di porto: audizione del Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Claudio Gaudiosi

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana dell'8 ottobre.

Il presidente DIVINA rivolge un indirizzo di saluto all'ammiraglio Gaudiosi, ringraziandolo per la sua disponibilità e cedendogli contestualmente la parola.

L'ammiraglio GAUDIOSI rileva preliminarmente che la relazione illustrativa del disegno di legge n. 1157 non specifica che il Corpo delle capitanerie di porto è un Corpo della Marina militare, che, insieme ad altre entità (Stato maggiore, genio navale, armi navali, sanitario, commissariato), opera quotidianamente per i compiti istituzionali di vigilanza e tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime.

Nel dettaglio, la Marina militare esercita, per tali scopi, funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra ai sensi del codice della navigazione e dalla legge n. 689 del 1994, ed è altresì la componente operativa marittima della difesa militare dello Stato, ai sensi del Codice dell'ordinamento militare. L'anno appena trascorso è poi emblematico delle capacità duali espresse dalla Forza armata, in particolare ai fini della prevenzione e del contrasto al traffico di migranti ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Sottolinea quindi che, circa la complementarietà di azione ed il legame tra la Marina e il dipendente Corpo delle capitanerie di porto, già la legge n. 1178 del 1926 e, successivamente, la legge n. 979 del 1982 affidavano in via esclusiva alla Marina militare il servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite del mare territoriale, nonché al dipendente Corpo delle capitanerie di porto il servizio di protezione dell'ambiente marino e di vigilanza costiera. Inoltre, la Forza armata riveste anche precisi compiti di polizia in materia di inquinamento marino, definiti dalla citata legge n. 979 del 1982, che all'articolo 23, riconosce la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della Marina militare.

Procede quindi alla disamina specifica delle attribuzioni non prettamente militari svolte dalla Marina, rilevando innanzitutto che, in forza della Convenzione di Roma del 1988 e del relativo Protocollo di Londra del 2005, la sicurezza marittima coincide con la sicurezza interna dello Stato, la cui competenza ricade sulle articolazioni del ministero dell'Interno, che si avvale negli spazi territoriali (in questo caso il mare), ed in forma concorsuale, delle Forze armate. La Marina militare svolge pertanto compiti di vigilanza connessi alla riduzione dei rischi derivanti dal terrorismo marittimo, gli atti illeciti svolti in mare contro la sicurezza marittima e le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

Circa la pirateria, osserva quindi che la Marina esercita la propria azione, sulla base di quanto disposto dalla Convenzione di Montego Bay, dal Codice dell'ordinamento militare e dallo stesso Codice della navigazione che contempla la stessa come reato. Da segnalare, inoltre, le disposizioni contenute nei provvedimenti di legge relativi alla partecipazione delle unità navali alle operazioni svolte nel Corno d'Africa sotto l'egida dell'Unione europea e della NATO.

In materia di traffico di sostanze stupefacenti, precisa poi che, in base a quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del 1988 (da cui è scaturito, in seno all'Unione europea, l'Accordo di Strasburgo del 1995), il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, prevede, all'articolo 99, che la nave italiana da guerra possa esercitare stringenti poteri coercitivi per la repressione dei reati connessi al narcotraffico su unità sospette sia nazionali che straniere.

Con riferimento al delicato tema dell'immigrazione clandestina, oltre a richiamare quanto previsto dalla Convenzione e dai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, osserva che il

quadro giuridico di riferimento contempla numerosi fonti anche a carattere interno: la legge n. 189 del 2002, infatti, nel modificare il decreto legislativo n. 286 del 1998, ha affidato alle navi militari importanti compiti coercitivi di repressione del traffico illecito di migranti.

In materia di cavi e condotte sottomarine, fermo restando quanto disposto dalle Convenzioni di Parigi e di Montego Bay, evidenzia quindi che il decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 prevede, tra l'altro, che gli ufficiali comandanti delle navi da guerra ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa.

Conclude sottolineando il ruolo determinante della Marina militare con riferimento all'attività svolta in materia di prevenzione e repressione del traffico di armi di distruzione di massa (basata sulla dichiarazione di Parigi del 2003), alla protezione dell'ambiente marino e del patrimonio culturale subacqueo (anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera), al rifornimento idrico delle isole minori, all'esecuzione di rilievi idro-oceanografici, alla produzione della documentazione cartografica ufficiale dello Stato italiano, alla diffusione degli avvisi ai naviganti ed al mantenimento in efficienza dei fari e dei segnalamenti marittimi nazionali.

Non può inoltre tacersi, a suo avviso, la fondamentale importanza della cooperazione internazionale alla quale la Marina rivolge una crescente attenzione ed un intenso impegno, con i programmi *Virtual Regional Maritime Traffic Centre «5+5» Network* (nel quale le marine militari di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Marocco, Algeria, Mauritania, Libia, Tunisia hanno delineato una comune aspirazione a rafforzare la sicurezza e a proteggere in modo più efficace le attività marittime nel Mediterraneo occidentale), *Regional Seapower Symposium* di Venezia fra le Marine del Mediterraneo e del Mar Nero, (che rappresenta il principale *forum* del Mediterraneo allargato), e *Virtual Regional Maritime Traffic Centre* (costituito da una rete virtuale che collega le centrali operative delle marine aderenti all'iniziativa su cui viaggiano le informazioni non classificate relative al traffico mercantile composto da unità superiori o pari a 300 tonnellate).

Con specifico riguardo all'articolato del disegno di legge n. 1157, rileva quindi che la creazione di una nuova Forza di polizia, alimentata con il personale delle Capitanerie di porto e delle altre polizie operanti in mare, prevista dall'articolo 1, comporti che tutti coloro che non sceglieranno l'opzione di passaggio vengano reimpiegati nei Corpi d'appartenenza, perdendo tutti gli investimenti già sostenuti per la formazione marittima del personale e creando nuovi costi per la sua riqualificazione. Inoltre, la nuova Forza di polizia nascente potrebbe trovarsi con un organico ridotto rispetto alla somma dei reparti soppressi, con necessità di procedere a nuovi arruolamenti ed investimenti sulla formazione (anche dello

stesso personale delle Capitanerie di porto, che ad oggi non svolge compiti di polizia *tout court*).

Con riferimento all'articolo 2 ed alle sinergie tra le amministrazioni, concorda nel contenuto, auspicando una migliore integrazione operativa, la complementarità dei mezzi, la riduzione delle ridondanze con apprezzabili riduzioni della spesa nel senso auspicato dalla *spending review*.

Circa l'articolo 3 ed ai mezzi devoluti alle attività necessarie alle funzioni di Guardia costiera, rileva poi che senza nuovi aggravii per l'erario, le unità navali della Marina militare, sono state concepite e progettate con caratteristiche duali che assicurano elevate capacità in termini di autonomia logistica, capacità di movimento, flessibilità d'impiego e possibilità di fornire diversi tipi di supporto e servizi, senza dovere interagire o dipendere dal territorio.

Conclude sottolineando l'importanza della complementarità delle amministrazioni e delle forze operanti in mare, volte anche alla creazione di economie nella gestione del personale, delle infrastrutture e dei mezzi. La concreta realizzazione di ciò, ad oggi, è riscontrabile –nel quadro della normativa di riferimento- in operazioni come la recente *Mare Nostrum*, connotata da un robusto e variegato dispositivo di navi d'altura, navi costiere, elicotteri e velivoli da pattugliamento (compresi quelli senza pilota), per il controllo dell'immigrazione via mare facente capo al ministero dell'Interno, che si sostanzia nel potenziamento del dispositivo aeronavale della Marina per il Controllo dei flussi migratori (attivo dal 2004 con l'operazione *Constant Vigilance*). Questo prevede che la sorveglianza in alto mare sia incentrata sul coordinamento operativo della Marina militare nei confronti di Guardia di finanza e unità delle Capitanerie di porto, ed il ruolo assunto dalla Marina militare è inquadrabile nella funzione non militare di Guardia costiera riconosciuta dal Codice dell'ordinamento militare. La missione prioritaria del dispositivo navale è ora quella di garantire il contrasto delle attività criminali di trafficanti, scafisti e navi madre, al quale si aggiunge il salvataggio della vita umana in favore di imbarcazioni in difficoltà. Proprio per questo è stata prevista la presenza di una nave anfibia, dotata di capacità mediche e di elisoccorso. Non devono inoltre essere tralasciati gli aspetti di ordine pubblico di competenza delle Forze di polizia, quali l'identificazione delle persone salvate, anche ai fini della concessione dell'eventuale successiva protezione umanitaria.

La Marina militare e il dipendente Corpo delle capitanerie di porto risultano pertanto realtà complementari ed il contesto operativo suggerisce che l'efficace risposta alle emergenze contingenti debba essere ricercata non con la nascita dell'ennesima Forza di polizia, ma in un approccio trasversale intersettoriale basato sulla suddivisione degli spazi marittimi, in un'ottica di coordinamento e sinergia tra tutti gli assetti che operano in mare senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva innanzitutto che la problematica relativa all'eventuale trasferimento volontario del personale in una nuova Guardia costiera sarebbe da esami-

nare alla luce dell'intero riordino del comparto difesa, ancorché i provvedimenti già posti in essere nell'ambito del predetto riordino non sembrano aver conseguito gli effetti sperati.

Con riferimento a quanto osservato dall'ammiraglio Gaudiosi sul miglioramento delle sinergie e del coordinamento tra l'operato delle Forze di polizia e della Marina militare precisa quindi che anche la *ratio* alla base del disegno di legge n. 1157 si colloca nel medesimo solco.

Conclude auspicando che possano essere resi disponibili dati precisi sugli effettivi risparmi scaturenti dai processi di riorganizzazione.

Il senatore PEGORER (*PD*) rileva che il quadro generale emergente dalle audizioni sino ad ora effettuate poggia sull'integrazione ed il coordinamento tra le competenze in capo ai Corpi dello Stato operanti in mare, nell'ambito di un generale e condiviso indirizzo di *spending review*.

Il disegno di legge n. 1157 si propone quindi di realizzare il necessario processo di razionalizzazione nell'ambito di una configurazione del tutto nuova, che presenta altresì indubbi profili di complessità.

Sulla base di tali premesse, domanda quindi se sia possibile far confluire i processi di integrazione e coordinamento nella costituzione di nuovi Corpi di polizia *ad hoc*.

Il senatore CONTI (*FI-PdL XVII*) domanda se i necessari processi di integrazione e coordinamento siano configurabili anche in ambito europeo (considerata anche la particolare posizione geografica dell'Italia, che si pone come confine europeo nel Mediterraneo), e se siano state poste in essere, al riguardo, specifiche attività.

Il senatore VATTUONE (*PD*), nel concordare con i rilievi mossi dal senatore Pegorer, osserva che vi sono state, anche in tempi recenti, delle iniziative volte ad escludere la Marina militare dal controllo ambientale. In ragione di ciò, domanda se sia opportuno procedere verso una progressiva autonomia delle Capitanerie di porto rispetto alla marina.

Il presidente DIVINA (*LN-Aut*) rileva che il disegno di legge n.1157 riveste, comunque, una profonda portata innovativa che merita la dovuta considerazione, e ciò soprattutto qualora l'approccio alla problematica sia fatto avendo riguardo non solo alle specifiche competenze per materia di cui sono titolari i Corpi dello Stato operanti in mare, ma anche all'aspetto territoriale. In tale ambito, infatti, un'unica Forza di polizia operante in mare e titolare di sue proprie competenze consentirebbe indubbe semplificazioni, superando, ad titolo di esempio, le ingiustificate sovrapposizioni riscontrabili nei controlli effettuati sulle imbarcazioni da diporto.

Replica agli intervenuti l'ammiraglio GAUDIOSI, ponendo innanzitutto l'accento sulla necessità di operare un efficace coordinamento degli attuali Corpi operanti in mare, titolari di professionalità specifiche frutto di costanti investimenti nel tempo. L'operazione *Mare nostrum* è in effetti

un esempio calzante di questa opera di integrazione, in quanto le specifiche professionalità e competenze delle Forze impegnate si coordinano all'interno del CINCNAV. L'operazione, che ha dato ottimi risultati ed ha valorizzato le competenze specifiche della Forza armata, soprattutto in alto mare, dove l'attività degli altri Corpi dello Stato è di natura squisitamente concorsuale.

Si tratta, pertanto, di una collaborazione che segue una linea continua dalle acque territoriali all'alto mare (come, ad esempio, nelle operazioni di inseguimento), in cui si inquadrano i compiti specifici della Marina non inerenti alla Difesa.

La costituzione di una nuova Forza di Polizia *ad hoc*, inoltre, comporterebbe sicuramente dei costi aggiuntivi, sia in relazione alla riqualificazione del personale che non intenda transitarvi, sia considerando la necessità, per la stessa, di procedere al reclutamento di nuove leve da dotare, peraltro, di una formazione tale da ricomprendere una pluralità di competenze specifiche. Va tenuto conto, inoltre, che, ancorché vi siano delle dipendenze funzionali con altri ministeri, il Corpo delle capitanerie di porto rimane comunque inquadrato all'interno della Marina militare.

Conclude precisando che da tempo, ormai, la Marina militare si coordina costantemente con le marine di altri Paesi e ciò in ambito europeo, atlantico ed internazionale, sulla base di procedure codificate.

Il presidente DIVINA, dopo aver ringraziato nuovamente l'ammiraglio Gaudiosi per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa la procedura informativa, comunicando, altresì, che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria

297^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il presidente AZZOLLINI concorda con la valutazione del Relatore circa i maggiori oneri derivanti dalle proposte 1.3, 1.5 e 1.0.4.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) avverte che, presso la Commissione di merito, è stata presentata una riformulazione della proposta 1.3.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare per tale precisazione, osserva che le riformulazioni verranno esaminate al termine dello scrutinio di tutte le proposte originarie.

Successivamente, il rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione non ostativa sugli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 1.24 e 1.0.5.

Il PRESIDENTE prospetta, sulle suddette proposte, la formulazione di un parere di semplice contrarietà, stante la sussistenza di alcuni profili di criticità, tuttavia privi di un impatto diretto sui saldi di finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO esprime, poi, un avviso di contrarietà sulla proposta 1.26, abrogativa di una norma in materia di comunicazioni fiscali ai fini Iva, mentre reputa opportuno l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 1.0.3, 1.11 e 1.11 (testo 2); in merito, invece, alla proposta 1.0.6, si esprime in senso non ostativo.

Segnala, poi, i profili di potenziale criticità insiti nell'emendamento 1.0.15, ritenendo tuttavia che esso non determini oneri.

Il PRESIDENTE, passando, poi, all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2, condivide la valutazione del Relatore circa i maggiori oneri connessi alle proposte 2.0.5 e 2.0.6.

Il vice ministro MORANDO esprime, poi, un avviso non ostativo sull'emendamento 2.0.4, mentre reputa necessario inserire una clausola di neutralità finanziaria nell'emendamento 2.0.3.

Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.0.4, mentre condivide la proposta del vice ministro sull'emendamento 2.0.3.

Passando, poi, all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.0.1, le cui criticità non impattano direttamente sui saldi di finanza pubblica.

Fa, poi, presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il vice ministro MORANDO segnala l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.1 e 4.0.2.

Il PRESIDENTE condivide tale proposta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.0.4, 1.26, 2.0.5 e 2.0.6. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 1.24, 1.0.5, 2.0.4 e 3.0.1. In merito alle proposte 1.0.3, 1.11, 1.11 (testo 2), 2.0.3, 4.0.1 e 4.0.2 il parere non ostativo è con-

dizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, fatta eccezione per tutte le ulteriori riformulazioni, il cui esame resta sospeso. Resta, altresì, sospeso l'esame delle proposte relative all'articolo 5 e seguenti.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

298^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti a partire dall'articolo 5.

Il vice ministro MORANDO concorda con l'individuazione formulata dal Relatore circa gli emendamenti recanti maggiori oneri o per i quali risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

Concorda, altresì, con l'inserimento, nell'emendamento 5.24, di una clausola che preveda che gli schemi dei decreti attuativi siano provvisti

di apposita relazione tecnica mentre, in merito all'emendamento 5.0.4, condivide l'opportunità di inserirvi un'espressa clausola di neutralità finanziaria.

Segnala, inoltre, i profili di criticità insiti nelle proposte 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18, che aggiungono ulteriori criteri di delega.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di prevedere che, qualora uno degli emendamenti da ultimo citati risulti approvato, si inserisca nel testo dell'articolo 5 una previsione che imponga che gli schemi dei decreti attuativi siano provvisti di relazione tecnica e vengano trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il vice ministro MORANDO concorda, poi, con il Relatore sull'individuazione degli emendamenti all'articolo 6 recanti maggiori oneri o per i quali risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

Interviene incidentalmente il senatore GAETTI (*M5S*), per illustrare la portata normativa e finanziaria dell'emendamento 6.2.

Il PRESIDENTE conferma su tale emendamento la necessità di acquisire l'apposita relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO esprime, poi, un avviso di nulla osta sugli analoghi emendamenti 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18 e 6.0.19.

Il PRESIDENTE rileva che tali proposte abrogano una disposizione sulla comunicazione di operazioni rilevanti a fini Iva, a cui, tuttavia, non erano ascritti effetti in termini di maggiori entrate.

Prospetta, quindi, l'approvazione di un parere di semplice contrarietà sui suddetti emendamenti, ricordando che essi sono analoghi alla proposta 1.26, esaminata nell'odierna seduta antimeridiana e sulla quale è opportuno rettificare il parere precedente, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, convertendolo in una valutazione di contrarietà semplice.

Il vice ministro MORANDO si sofferma, quindi, sugli emendamenti 6.0.25 e 6.0.27 esprimendo un avviso contrario, mentre concorda con la valutazione del relatore sull'individuazione degli emendamenti all'articolo 7 recanti maggiori oneri o per i quali è necessario acquisire la relazione tecnica.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) chiede l'accantonamento delle proposte 7.2 e 7.0.1, in attesa che venga prodotta la relazione tecnica.

Incidentalmente, illustra la portata normativa dell'emendamento 7.0.1, precisando che esso si limita ad introdurre un servizio aggiuntivo svolto dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

e consistente nella predisposizione di un inventario della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta, accantona gli emendamenti 7.2 e 7.0.1.

Il vice ministro MORANDO condiziona, quindi, l'assenso sull'emendamento 7.35 all'inserimento di un inciso volto a precisare che i nuovi criteri di erogazione dei contributi riguarderanno le sole somme contributive già previste dalla legislazione vigente.

Segnala, altresì, la criticità degli emendamenti 7.15, 7.26 e 7.34.

Il PRESIDENTE condivide la valutazione di onerosità dell'emendamento 7.26, mentre ritiene opportuno limitarsi a formulare un parere di contrarietà semplice sulle proposte 7.15 e 7.34.

Successivamente, il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al Relatore sulla valutazione di onerosità degli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, mentre prospetta l'espressione di un parere di contrarietà semplice sulle proposte 10.6, 10.7 e 10.0.1.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 5, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 5.13, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.18, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.20, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.16, 6.2, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.25, 6.0.27, 6.0.28, 7.1, 7.4, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.8, 7.26, 8.7, 8.8, 8.0.1, 8.0.3, 9.0.1 e 9.0.2. Sulle proposte 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18, il parere è di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, qualora uno di essi venga approvato, si inserisca nell'articolo 5 la previsione che gli schemi dei decreti di attuazione siano provvisti di relazione tecnica e trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Sull'emendamento 5.24 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento nel comma 4, primo periodo, dopo la parola: »accompagnati«, delle seguenti: »dalla relazione tecnica,«.

Sull'emendamento 5.0.4 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 7.35 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «contributi statali», delle seguenti: «previsti a legislazione vigente». Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, con ciò intendendosi rettificato il parere reso nell'odierna seduta antimeridiana sull'analogo emendamento 1.26,

sul quale si esprime pertanto una valutazione di semplice contrarietà. Altresì il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 7.15, 7.34, 10.6, 10.7 e 10.0.1. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 10, fatta eccezione per le proposte 7.2 e 7.0.1, il cui esame resta sospeso.

Resta altresì sospeso l'esame delle proposte riformulate, nonché di tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 11.«.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, ricorda che il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, al fine di formulare parere al Presidente del Senato circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale collegato alla manovra di finanza pubblica. Al riguardo, sottopone alla Commissione una riflessione sull'articolo 9 concernente il riordino delle Camere di commercio, atteso che esso potrebbe non essere del tutto omogeneo rispetto al contenuto proprio del provvedimento, come previsto dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCPI*) ritiene che, a prescindere in questa sede da valutazioni di ordine finanziario, l'articolo 9 sia riconducibile al contenuto proprio di un disegno di legge di riordino delle amministrazioni pubbliche, stante il fatto che le Camere di commercio sono configurate dalla legislazione vigente come enti pubblici.

Il senatore SANGALLI (*PD*) osserva che, per quanto attiene al contenuto proprio del disegno di legge, è indubbio che la normativa vigente inserisce le Camere di commercio nel novero degli enti pubblici, dotati di autonomia funzionale, e chiamati a svolgere funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.

Rappresenta, tuttavia, la necessità che una riforma di rilievo come quella dell'ordinamento camerale venga affrontata attraverso un provvedimento *ad hoc*, con tempi di riflessione adeguati e di concerto con gli operatori del settore.

Altresì, fa presente che l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca, tra i principi e i criteri direttivi, la soppressione del diritto camerale, con la rinuncia ad un introito certo, che verrebbe sostituito dal ricorso alla fiscalità generale, senza considerare il fatto che gli adempimenti legati alla

gestione del registro delle imprese passerebbero dalle Camere di commercio al Ministero dello sviluppo economico.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) condivide il merito delle riflessioni svolte dal senatore Sangalli, alla luce delle importanti funzioni svolte dalle Camere di commercio, per esempio per facilitare l'attività delle piccole e medie imprese.

Il senatore DEL BARBA (*PD*), prescindendo dalle considerazioni di carattere finanziario, ricorda che, secondo la legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, le Camere di commercio rivestono la natura giuridica di enti pubblici dotati di autonomia funzionale, il che contrasterebbe con lo stralcio dell'articolo 9 per una presunta estraneità rispetto al contenuto proprio del disegno di legge che si prefigge l'obiettivo di un riordino complessivo degli apparati della Pubblica amministrazione.

Il PRESIDENTE osserva come, sulla base delle risultanze emerse nel corso del dibattito, le Camere di commercio rientrano nel novero degli enti pubblici, e quindi le norme contenute nell'articolo 9 sono omogenee al contenuto proprio del provvedimento collegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme al Relatore.

Il PRESIDENTE propone, quindi, alla Commissione di formulare al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, un parere favorevole, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il provvedimento in esame, ancorché presentato in una fase successiva al Documento di economia e finanza 2014 e precedente rispetto alla Nota di aggiornamento del medesimo Documento, reca disposizioni che risultano, nel loro complesso, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità.».

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria**148^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice Chiavaroli e per la collaborazione che si è instaurata con la VI Commissione della Camera dei deputati ai fini di un'omogenea deliberazione sull'atto in titolo.

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*), dopo aver ricordato che il lavoro svolto con la relatrice presso la Commissione Finanze della Camera ha consentito di concordare un parere comprendente le osservazioni emerse nel entrambe le Commissioni, sottolinea in particolare, che sono state espresse, sotto forma di condizioni o di osservazioni, riepilogative di tutte le principali osservazioni emerse in sede di dibattito. Specifica altresì che l'unica eccezione riguarda il tema della polizza fidejussoria, tenuto conto che l'interlocuzione con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Mo-

nopoli ha fatto emergere con chiarezza il carattere generale delle disposizioni vigenti in materia, che non giustifica una osservazione *ad hoc*.

Illustra sinteticamente i contenuti della proposta pubblica in allegata al resoconto.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) esprimendo apprezzamento per il lavoro della relatrice evidenzia alcune criticità, riferita non al parere, bensì ad alcune scelte del Governo. In particolare, rileva che l'interpretazione che è stata data dall'Esecutivo dei meccanismi di tutela della concorrenza è stata nel senso di preservare l'attuale equilibrio di mercato, senza alterare lo *status quo*, mentre sarebbe stato preferibile intervenire in modo più incisivo.

Evidenzia altresì che l'osservazione di cui alla lettera *d*) avente ad oggetto la richiesta che i provvedimenti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, siano trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, dovrebbe essere accompagnata da un monitoraggio degli effetti di tali provvedimenti da parte del Governo.

Solleva infine il tema del superamento dell'attuale meccanismo di tracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto e oggetto della seconda condizione posta dal parere: a tale proposito, chiede chiarimenti sull'esistenza di un progetto pilota già all'attenzione delle Dogane.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*), associandosi agli apprezzamenti alla relatrice e condividendo il testo proposto, chiede di inserire un'osservazione volta a suggerire l'istituzione di un fondo per la lotta al tabagismo, in particolare tra i giovani, pur riconoscendo che il tema rientra tra le materie di competenza della 12^a Commissione permanente.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*), in merito alle osservazioni del senatore Vacciano, ricorda che, in materia di tracciabilità dei prodotti del tabacco, la procedura prefigurata nel parere potrà consentire ulteriori approfondimenti.

Quanto al rilievo della senatrice Bellot, ferma restando la consapevolezza del bilanciamento tra le esigenze di gettito e le esigenze di tutela della salute pur condividendo la sua proposta, ritiene che la modifica proposta al parere non sia in linea con il testo condiviso con la Camera, riguardando peraltro la competenza della 12^a Commissione.

Dopo un intervento sul punto da parte della senatrice GUERRA (*PD*), il presidente Mauro Maria MARINO dichiara di condividere la posizione della relatrice, evidenziando che al secondo alinea delle premesse al parere il tema del contemperamento è già stato posto.

Il sottosegretario BARETTA, apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice, sottolinea la proficuità del dialogo tra Commissioni parlamentari e Governo nella redazione del provvedimento e assicura che alcune delle os-

servazioni contenute nel parere sono già state oggetto di riflessione da parte dell'Esecutivo. Esprime particolare apprezzamento per l'iniziativa di pervenire a un testo condiviso di parere tra le due Commissioni competenti.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal senatore Vacciano, motiva la decisione, frutto di attenta analisi, di preservare l'equilibrio di mercato esistente senza favorire o penalizzare nessuno degli operatori. Circa la necessità di un monitoraggio sull'attuazione delle norme in materia da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assicura altresì che vi è una costante attenzione da parte del Governo. Con riferimento infine al tema della tracciabilità conferma la condivisione del parere, osservando che il tema sollevato potrà essere affrontato anche in occasione della visita alla sede dell'Agenzia in accoglimento dell'invito formulato dal direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere che è approvata.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 100-BIS

Il presidente Mauro Maria MARINO, ricordata la votazione all'unanimità, nella seduta di ieri, del parere favorevole sull'Atto in titolo, sottopone alla Commissione, anche in qualità di relatore, una questione sopravvenuta riguardante la composizione delle commissioni censuarie locali e di quella centrale che non ha ricevuto la dovuta attenzione e non ha trovato spazio nelle osservazioni rese precedentemente al Governo, in ragione della successiva modifica del contenuto dell'articolo 7. Si tratta della discrasia nella composizione delle commissioni locali e centrale rispetto alla possibilità dei periti agrari di farne parte: la diversa dizione degli articoli 3 e 7 (nella nuova formulazione dell'Atto del Governo 100-bis) dello schema di decreto ha come esito un'irragionevole esclusione dei periti agrari dalle prime e non dalla seconda. Nell'articolo 3, infatti, i componenti sono scelti «tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi»: la mancata citazione dei periti agrari ne determina l'esclusione; nell'articolo 7, come modificato, viceversa, la dizione «professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali» non preclude ai periti agrari la possibilità di far parte della commissione centrale. Ricordato il termine del 24 ottobre per l'espressione del parere, chiede quindi alla Commissione di conferirgli mandato di integrare il parere favorevole con l'osservazione testé illustrata, per segnalare al Governo l'opportunità di una modifica in sede di definitiva approvazione del decreto delegato.

Il sottosegretario BARETTA prende atto della proposta che sarà esaminata dal Governo.

La Commissione all'unanimità concorda nel merito e conferisce mandato al Presidente relatore di integrare il parere con l'osservazione citata.

La seduta termina alle ore 13,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 106

La Commissione Finanze e tesoro del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi (Atto del Governo n. 106);

rilevato come lo schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione della delega conferita in materia al Governo dall'articolo 15 della legge n. 23 del 2014, si inserisca in un quadro complessivo caratterizzato da diversi fattori di complessità, quali in particolare la crisi del mercato del tabacco, l'esistenza di un contenzioso, anche a livello comunitario, relativo all'accisa minima, l'esigenza di contemperare il gettito erariale con la tutela della salute dei cittadini, mantenere l'equilibrio tra produttori e tra distributori, l'introduzione nel mercato di nuove tipologie di prodotti che necessitano di essere regolate in modo chiaro e equilibrato;

evidenziato positivamente come, in questo contesto articolato, le modifiche apportate dallo schema di decreto perseguano la condivisibile finalità di superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di realizzare politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, di porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e di generare nuove entrate per l'Erario, nonché di assicurare un quadro stabile e trasparente per tutti gli operatori del comparto;

sottolineata l'esigenza di verificare attentamente se il nuovo regime dell'onere fiscale minimo per le sigarette introdotto dallo schema di decreto sia in grado di superare le obiezioni di carattere giuridico sollevate nei confronti dell'attuale regime dell'accisa minima, disapplicato dai giudici nazionali a seguito della rimessione alla Corte di Giustizia della valutazione circa la compatibilità comunitaria di tale regime;

rilevata altresì l'esigenza di verificare con attenzione se le modifiche apportate al regime impositivo a titolo di accisa sulle sigarette elettroniche e sulle sostanze impiegate per il loro funzionamento siano in grado di realizzare un assetto equilibrato e stabile nel comparto, tale da superare il contenzioso giurisdizionale sussistente in quest'ambito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'accisa sulle sostanze impiegate per il funzionamento delle sigarette elettroniche, verifichi il Governo se l'assetto im-

sitivo delineato dallo schema di decreto sia in grado di contemperare l'esigenza di assicurare un equilibrato carico fiscale sul settore con quello di non pregiudicare le prospettive di esistenza e sviluppo del settore medesimo e se tale assetto consenta di realizzare effettivamente il gettito erariale quantificato dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto.

In particolare, con riferimento al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che sulle sostanze utilizzate per il funzionamento delle sigarette elettroniche l'imposta di consumo è applicata in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, prevedendo che tale equivalenza sia calcolata con ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione del tempo necessario per il consumo, valuti il Governo se tale meccanismo impositivo non risulti eccessivamente complesso e non si presti a incertezze, fonti di possibili successive contestazioni, in considerazione della difficoltà a stabilire in termini incontrovertibili tale rapporto di equivalenza tra prodotti del tabacco e prodotti di diversa origine e pertanto:

- valuti il Governo la possibilità di giungere alla definizione di una base imponibile certa mediante la definizione di un'equivalenza convenzionale, anche rispetto alle sigarette tradizionali;
- valuti il Governo la possibilità di ridurre la percentuale prevista;
- valuti il Governo la possibilità di prevedere eventualmente un regime transitorio;

2) sottoponga il Governo al preventivo parere delle commissioni parlamentari il regolamento di cui all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, recante disposizioni in materia di rintracciabilità dei prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, conformi a quelle della direttiva comunitaria 2104/40/UE;

e le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, dello schema di decreto, che introduce nel TUA un nuovo articolo 39-*terdecies*, il quale, al comma 1, prevede la nuova tipologia dei tabacchi da inalazione senza combustione – stabilendo che ai predetti tabacchi da inalazione senza combustione non si applicano le norme previste per i tabacchi lavorati in materia di tariffe di vendita, tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico, IVA,aggio ai rivenditori –, valuti il Governo l'opportunità di rivedere, per la nuova tipologia di prodotto, tali previsioni;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, dello schema di decreto, il quale abroga gli articoli 62-*bis* e 62-*ter* del TUA, eliminando l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e il regime di tariffe di vendita degli stessi, valuti il Governo l'opportunità di definire un regime transitorio per regolare la fattispecie relativa ai fiammiferi sui quali, al momento dell'entrata in vigore dello schema di decreto, sia già stata pagata l'impo-

sta prima dell'immissione sul mercato, incentrato sulla fruizione in compensazione nell'anno 2015 di un credito di imposta pari all'importo degli acquisti fatturati al 31 dicembre 2014;

c) valuti il Governo, fermi i contenuti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 relativamente alla vigente disciplina dell'articolazione e della dinamica evolutiva della rete di vendita dei prodotti da fumo, la possibilità di modificare l'articolo 9, comma 3, del citato decreto, premettendo alla lettera a) una disposizione del seguente tenore: «0^a) euro 1.000 per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelle delle isole minori», per tenere conto del disagio delle popolazioni residenti in assenza totale di rivendite o per la difficile fruibilità del servizio di approvvigionamento dei prodotti da fumo;

d) in relazione all'articolo 1, commi 2 e 3, dello schema di decreto, che conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il potere di modificare le aliquote, la misura percentuale e gli importi stabiliti dal decreto stesso, valuti il Governo l'opportunità di inserire una disposizione che preveda la trasmissione alle commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari dei decreti ministeriali in materia, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 130

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI FLC CGIL, FISTEL
CISL, UILCOM UIL E FIALS CISAL SULLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE*

Plenaria

134^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione,
l'università e la ricerca Toccafondi.*

La seduta inizia alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-01231 della senatrice Bignami sul diritto allo studio degli studenti di-

sabili, assicurando preliminarmente che l'integrazione degli alunni con disabilità rappresenta una priorità assoluta per l'azione del Ministero, tenuto conto delle notevoli potenzialità di cui essi sono portatori e delle occasioni di crescita che l'attività loro rivolta produce per l'intero sistema scuola. Riferisce pertanto che l'Amministrazione ha da tempo profuso uno sforzo costante al fine di reperire nuove risorse, valorizzandole quantitativamente e qualitativamente.

Comunica quindi che, al fine di garantire continuità al sostegno per gli alunni con disabilità, unitamente alla piena realizzazione del diritto allo studio, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013, è stata autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2013, l'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale docente da destinare agli alunni con disabilità su posti vacanti e disponibili, di cui 4.447 per l'anno scolastico 2013-2014 e 13.342 per il corrente anno. Sottolinea inoltre che si tratta di interventi in linea con un preciso programma di valorizzazione del sostegno già in atto da alcuni anni, che prevede anche l'attivazione di posti in deroga, a fronte di situazioni di particolare gravità, secondo i principi riconosciuti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010 in materia di diritto all'inclusione scolastica.

Quanto al numero degli alunni con disabilità, segnala che nell'anno scolastico 2014-2015 si registra un leggero incremento rispetto ai 209.814 dell'anno precedente, mentre i posti di sostegno in organico di diritto sono attualmente 81.137, coperti con personale di ruolo, e arriveranno a 90.032 nel prossimo anno scolastico per effetto del piano assunzionale previsto dal citato decreto-legge n. 104 del 2013.

Oltre a ciò, al fine di superare una visione assistenzialista della scuola e di valorizzare le potenzialità degli alunni, fa presente che il Ministero si adopera per realizzare una scuola efficacemente inclusiva, dove la formazione dei docenti, sia iniziale che continua e specialistica, è posta in primo piano. Rende noto infatti che per la formazione iniziale degli insegnanti sono in fase di svolgimento i percorsi previsti dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 per l'acquisizione del titolo di specializzazione. Evidenzia altresì che per la formazione continua e specialistica dei docenti in servizio, a seguito di un accordo sottoscritto il 5 luglio 2011 tra il Dicastero e le università presso le quali è attivo un corso di laurea in Scienze della formazione, è stato predisposto un piano nazionale di formazione sui disturbi specifici di apprendimento (DSA), nell'ambito del quale sono stati organizzati, a livello nazionale, 35 *master* universitari finanziati dal Ministero. Riferisce, inoltre, che sono stati previsti nuovi percorsi formativi rivolti a docenti e dirigenti scolastici su specifiche tematiche e che nei prossimi mesi saranno attivati corsi di perfezionamento e *master* su autismo, sindrome ADHD, ritardo maturativo e mentale, rieducazione psicomotoria e disabilità sensoriali. Si tratta di ulteriori 40 *master* per una platea di docenti superiore alle 11.000 unità.

Precisa peraltro che il recente decreto ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014 ha dato attuazione all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 104, che prevede percorsi di formazione e aggiornamento obbligatorio in servi-

zio. In particolare, prosegue il Sottosegretario, le attività di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale sono finalizzate a processi di integrazione a favore di alunni con disabilità. Specifica poi che il destinatario delle suddette iniziative è l'intero corpo docente, con priorità per coloro che si trovino a operare nelle classi con alunni con disabilità, al fine di fornire le competenze necessarie alla presa in carico del progetto inclusivo nelle singole classi e nell'intera comunità scolastica. Fa presente comunque che tali attività saranno avviate nel corrente anno scolastico.

Con riferimento, infine, all'opportunità di prevedere una differenziazione dei percorsi di formazione e specializzazione per aree tematiche, rileva che, nell'ambito delle iniziative finalizzate ad illustrare anche in sede istituzionale i contenuti del Rapporto «La buona scuola», sono in corso tavoli di studio anche con le associazioni di settore. In proposito, comunica infine che il 14 ottobre 2014 si è svolto un incontro con i componenti dell'Osservatorio per l'integrazione degli alunni con disabilità, onde valutare alcuni aspetti relativi all'inclusione scolastica e, tra gli altri, la specificità dei percorsi di formazione. Consegna conclusivamente una tabella che evidenzia la ripartizione dell'organico di diritto in ciascuna Regione negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) si dichiara insoddisfatta, in quanto al quesito relativo al numero delle ore non è stata data alcuna risposta da parte del Sottosegretario, tenuto conto che la tabella appena consegnata reca informazioni relative solo all'organico. Occorre invece conoscere quale sia la percentuale di ore coperta rispetto al totale necessario.

Né si evince a suo giudizio quali siano le Regioni deficitarie, atteso che non è indicato il numero totale degli alunni disabili rispetto a cui parametrare quello dei docenti. In merito alla formazione, afferma che essa è funzionale non solo all'occupazione ma soprattutto alla riabilitazione dei ragazzi, consentendo indirettamente un risparmio anche per lo Stato. Nel rimarcare l'esigenza che ciascuno studente disabile sia messo in condizione di sfruttare le proprie potenzialità, ritiene che il sostegno sia un lavoro del tutto peculiare, caratterizzato da precisi contenuti e dalla conoscenza dei processi mentali degli alunni con disabilità.

Pur concordando con l'obiettivo di evitare logiche assistenziali, si augura che lo Stato affronti in maniera concreta il problema e che tali osservazioni vengano riferite al Ministro. Puntualizza infine che il rapporto su «La buona scuola» reca a suo avviso mere dichiarazioni di intenti.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde poi all'interrogazione n. 3-01157 della senatrice Montevercchi sull'aumento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, ribadendo in primo luogo che la funzione cui assolve l'istituto della copia privata, ai sensi degli articoli 71-*sexies* e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633, lungi dall'essere quello di «effettuare copie di sicurezza che i consumatori possono realizzare per evitare gli effetti negativi derivanti dal deterioramento delle opere originali per le quali hanno già provveduto al pa-

gamento dei compensi agli aventi diritto, anche attraverso la SIAE», costituisce invece il bilanciamento economico della limitazione imposta al titolare del diritto di riproduzione dall'articolo 2 della Direttiva CE 01/29. Precisa infatti che l'eccezione per copia privata consente ad una persona fisica la libera fruizione e la libera riproduzione, non a scopo di lucro né per fini direttamente o indirettamente commerciali, di contenuti coperti da tutela su qualsiasi supporto, contro il pagamento di un compenso. Ricorda peraltro che, senza il recepimento nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto della «copia privata», il diritto di riprodurre i contenuti di utilizzazione di un'opera in ambito privato sarebbe ricaduta tra le facoltà esclusive del titolare dei diritti ed oggetto di specifica autorizzazione da parte dei medesimi.

Segnala poi che il decreto ministeriale 20 giugno 2014 ha comportato studi tecnici specifici, anche a livello internazionale, che hanno suggerito la diminuzione dei compensi per copia privata sui supporti che tendono ad una maggiore desuetudine, contro un giustificato aumento del compenso su supporti di sempre maggior diffusione. Afferma perciò che l'aggiornamento delle tariffe per copia privata è un provvedimento dinamico nella cui formazione sono state tenute in considerazione non solo le rappresentazioni delle associazioni di produttori di apparecchi e supporti ma, ampliando la platea di coinvolgimento, anche quelle delle associazioni dei consumatori e dei titolari dei diritti. Sottolinea in particolare che detto più ampio coinvolgimento, se pure non richiesto dalla legge, è stato fortemente voluto dall'Amministrazione proprio al fine di conseguire il più adeguato bilanciamento di interessi.

Soffermandosi poi sull'affermazione secondo la quale «la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appare protagonista assoluta di tutta la vicenda, in quanto portatrice di un interesse egoistico, in danno della collettività», reputa opportuno rammentare il ruolo attribuito alla SIAE dalla legge. Rammenta al riguardo che l'Ente esercita la funzione della gestione esclusiva delle attività di raccolta e ripartizione del compenso per copia privata ed è, per questo, gravato del potere-dovere di attivarsi per garantire l'adempimento coattivo dell'obbligo di pagamento del compenso: come più volte delineato anche dalla giurisprudenza, in quest'ambito la posizione della SIAE va ricondotta a quella dell'incaricato e mandatario *ex lege*, con capacità rappresentative e di agire per il pagamento del compenso.

Rimarca dunque che la SIAE non è l'ente impositore di una tassa introdotta in ragione del possesso di uno *smartphone* o un *tablet*, ma è il soggetto giuridico deputato dalla legge all'attività di raccolta e ripartizione del compenso per copia privata, compenso che viene trasferito agli autori, in ragione del potenziale che dispositivi come questi offrono: effettuare delle riproduzioni ad uso personale di contenuti coperti da diritto d'autore.

Riguardo agli specifici quesiti posti, assicura che l'Amministrazione intende dare seguito alla recente segnalazione adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), proprio con riferimento all'istituto della copia privata, nella quale si rileva l'importanza di assicu-

rare che vi sia trasparenza a favore del consumatore, specificando quanta parte del prezzo finale degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini acquistati dal consumatore corrisponde all'equo compenso. Puntualizza comunque che tale iniziativa richiederà un intervento di revisione normativa che comporterà, per la sua attuazione, un congruo tempo di elaborazione.

Infine, con riguardo all'ultimo quesito posto, evidenzia che, dall'analisi comparata dei prezzi dello stesso *device* nei diversi Paesi dell'Unione Europea, il compenso per copia privata non rappresenta un fattore determinante nel prezzo finale degli apparecchi. Si è potuto infatti apprezzare che, in molti casi, pur di fronte a un compenso per copia privata più alto di quello vigente in Italia, l'apparecchio viene offerto ad un prezzo più basso di quello praticato in Italia. Ciò, conclude il Sottosegretario, risulta un indice inequivocabile che in Italia il prezzo finale al consumatore è determinato da tutta una serie di fattori diversi dal compenso per copia privata.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta, tenuto conto che l'interrogazione risponde al quesito sulla trasparenza del prezzo finale al consumatore ma non informa circa le modalità di determinazione. A seguito della segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, domanda in che modo l'Amministrazione intenda rendere più trasparente il prezzo, augurandosi che qualsiasi decisione sia resa nota al Parlamento, onde evitare di mortificarne ancora una volta il ruolo. Tiene infine a precisare che la definizione di copia privata indicata nell'interrogazione non aveva affatto la pretesa di esaurirne tutte le funzioni, ma solo di indicarne alcune possibili.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261) Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE comunica che il Gruppo Forza Italia ha reso noto di essere impegnato in una riunione di partito, non preventivata, e dunque ha chiesto di non procedere a votazioni nella seduta odierna. Alla luce dello scarso preavviso, riferisce comunque di aver risposto che la Commissione avrebbe valutato tale richiesta rispetto all'andamento dei lavori. Si è comunque impegnato a non procedere a votazioni prima delle ore 16.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) osserva preliminarmente che il contrasto al cyberbullismo è già da tempo all'attenzione del Parlamento, tenuto conto anche di diversi atti di indirizzo accolti dal Governo. Nel sot-

tolineare l'esigenza che nelle scuole si compia un lavoro di prevenzione attraverso l'educazione all'uso consapevole della rete, rileva criticamente che tale fenomeno non è adeguatamente conosciuto nei diversi ambienti. Afferma peraltro che il cyberbullismo acquista sfumature differenti, di violenza tanto psicologica che materiale, e ha una amplificazione nel tempo e nello spazio senza precedenti. Dopo aver evidenziato le specificità del fenomeno, rammenta che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale, ha svolto numerose audizioni anche sul cyberbullismo, arricchendo dunque i vari aspetti del problema.

Rende poi noto che circa il 30 per cento dei ragazzi sostiene di essere a conoscenza o di essere stato vittima di episodi di cyberbullismo attraverso la rete. Ricorda altresì le iniziative già intraprese nelle scuole dall'allora ministro Fioroni, quando l'esperienza dei *social network* era appena agli esordi, a cui si sono aggiunte le attività degli Uffici scolastici regionali e delle reti di scuole. Afferma però che tali misure risultano disomogenee e dunque occorre metterle a sistema, coinvolgendo anche altre Amministrazioni, come i Dicasteri dell'interno e dello sviluppo economico. A tale ultimo riferimento, rammenta che il Ministero dello sviluppo economico ha avviato una consultazione per la redazione di un codice di autoregolamentazione dei gestori. Risulta dunque a suo giudizio assai diffusa la percezione di dover intervenire in maniera coordinata, anche attraverso il contributo delle associazioni interessate, nell'ottica di realizzare una sinergia tra tutte le istituzioni. Per tale scopo, il provvedimento in esame, prevede, all'articolo 3, la creazione di un tavolo tecnico chiamato ad elaborare un piano di azione integrato.

Nel richiamare con preoccupazione alcuni drammatici episodi occorsi di recente, reputa che le famiglie e la società non abbiano piena consapevolezza della realtà dei *social network*, nonostante spesso siano i minori stessi a pubblicare immagini di sé che, a seguito di abusi, si prestano a minacce, a furto di documenti e ad atti di pedopornografia. Risulta invece che molti genitori non sono informati della familiarità che i rispettivi figli hanno con i mezzi della rete.

Per le parti di competenza, riferisce poi che l'articolo 4 affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di emanare linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole. Rende noto con soddisfazione che, allo stato attuale, il Dicastero ha già elaborato delle linee guida sul bullismo e sul cyberbullismo, in piena sintonia con lo spirito del disegno di legge.

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sul diritto dei minori ad essere tutelati dai pericoli della rete e ad usufruirne in tutta sicurezza. Occorrono perciò mirate iniziative educative a partire dalla scuola primaria, fermo restando che anche gli adulti dovrebbero maggiormente interessarsi del problema.

Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE invita la relatrice ad illustrare uno schema di parere.

La relatrice Elena FERRARA (PD) dà indi conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, sottolineando l'esigenza di implementare il tavolo tecnico di cui all'articolo 3 e di attribuire al Dicastero dell'istruzione il ruolo di soggetto coordinatore. Reputa altresì necessario integrare l'articolo 4 introducendo un sistema efficace di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e rivolgendo le azioni di formazione anche agli studenti. In ultima analisi, giudica essenziale che le scuole si dotino di un regolamento di istituto recante misure finalizzate ad un uso corretto della rete.

Il PRESIDENTE, considerata l'esigenza di esprimere un parere prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti nella sede di merito, già fissato a domani 23 ottobre alle ore 13, propone di procedere alla votazione del testo illustrato dalla relatrice, che potrà così costituire uno strumento incisivo anche nella fase emendativa. Riferisce comunque di aver informato il Capogruppo del Gruppo Forza Italia di tale eventualità.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI. – Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta 14 ottobre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Idem aveva preannunciato la riformulazione dell'emendamento 2.6, pubblicato in allegato al resoconto dell'8 ottobre scorso. Ricorda altresì che tutti gli emendamenti sono pubblicati in allegato al resoconto del 23 settembre scorso.

La relatrice IDEM (PD) dichiara che, a seguito di ulteriori approfondimenti, non risulta opportuno introdurre ulteriori diversificazioni in merito alle strutture territoriali delle diverse società. Mantiene pertanto la formulazione dell'emendamento 2.6.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta 15 ottobre, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver prospettato la possibilità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, previa acquisizione del consenso da parte di tutti i Gruppi. In proposito, riferisce che è formalmente pervenuto l'assenso, a nome del rispettivo schieramento, da parte della senatrice Petraglia e del senatore Conte.

La senatrice BLUNDO (M5S) manifesta il consenso del suo Gruppo al trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE si riserva di contattare nuovamente i Gruppi che non hanno fatto pervenire ancora il proprio orientamento. Propone poi di fissare a martedì 28 ottobre alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (n. 114)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Di Giorgi ha svolto la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*), il quale dichiara preliminarmente di aver approfondito l'atto anche rispetto all'analogo provvedimento dello scorso anno. Esprime perciò un giudizio complessivamente negativo, deplorando il colpevole ritardo del Governo nell'emanazione del provvedimento, che è stato trasmesso in tempi non consoni per consentire agli enti una programmazione coerente con le attività di ricerca. Registra dunque criticamente un netto peggioramento rispetto al 2013, allorquando la Commissione aveva apprezzato la tempestività dell'Esecutivo nella celere trasmissione del riparto. La tempistica attuale comprime invece i tempi del dibattito, costringendo il Parlamento ad una valutazione non del tutto adeguata, atteso che gli enti hanno urgente necessità di disporre dei finanziamenti.

Nel giudicare inaccettabile tale situazione, lamenta altresì che le indicazioni rese nel parere dell'anno scorso siano state tutte disattese, presumibilmente perché molte di esse necessitavano di una modifica di norme primarie. A fronte di uno strenuo lavoro da parte del Parlamento, che ha rimarcato alcune criticità sullo schema di riparto del 2013 e ha svolto un ampio approfondimento durante l'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca, rileva con disappunto che il Governo non ha agito nella direzione tracciata e sollecita pertanto un intervento immediato per porre rimedio a tale circostanza. Ritiene peraltro che gli impegni contenuti nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc. XXIV, n. 36*) assumano un carattere per certi versi vincolante rispetto all'operato dell'Esecutivo.

Riallacciandosi poi alle affermazioni della relatrice, reputa che il taglio di circa 14 milioni non sia affatto irrilevante, ma testimoni la mancanza di attenzione verso i ricercatori, benché la citata risoluzione prevedesse un rifinanziamento pluriennale.

In ordine ai finanziamenti premiali, riconosce che la riduzione dell'ammontare complessivo del Fondo non si riflette sulla quota ordinaria perché le progettualità aggiuntive sono state in effetti ridotte. Giudica perciò positivamente la decurtazione di circa 40 milioni di euro per i fondi premiali, considerato che in più occasioni la Commissione ha evidenziato la necessità di riassorbire tali risorse nelle assegnazioni ordinarie. Conviene dunque che il Dicastero ha in parte accolto tale istanza, in quanto la riduzione della quota premiale viene riversata sui finanziamenti ordinari. Lamenta invece che la concreta ripartizione delle somme premiali venga affidata ad un decreto direttoriale, in netto contrasto con la legge, in base alla quale tale distribuzione deve essere effettuata con decreto ministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari. Si augura che ciò costituisca un mero errore e che sia assicurata la trasmissione al Parlamento anche dei finanziamenti premiali.

Registra altresì un certo decremento dei progetti bandiera, dei quali è opportuno a suo giudizio una totale abolizione. Dopo aver rilevato criticamente il ritardo nell'adozione del Programma nazionale della ricerca (PNR), domanda chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto il Dicastero a finanziare dal 2011 tali progetti. Stigmatizza peraltro che anche per il prossimo anno sarà stanziata una quota dell'8 per cento quale contributo per i progetti bandiera, di cui non è ben chiaro il meccanismo di valutazione.

Con riferimento alle attività internazionali, ritiene che esse abbiano un maggiore riconoscimento ma domanda a che punto siano i progetti e in che modo vengano valutati. Né risulta chiaro a suo giudizio come hanno operato le strutture ministeriali nell'ambito della riorganizzazione del Dicastero, segno di una confusione generale. Reputa poi che l'aleatorietà nella definizione delle attività internazionali generi situazioni spiacevoli, come dimostrano ad esempio le recenti notizie di stampa che menzionano la partecipazione di autorevoli esponenti politici nei consigli di amministrazione di fondazioni beneficiarie di contributi pubblici. Pur pre-

cisando che non spetta al Parlamento la valutazione dei singoli progetti di ricerca, invoca maggiore trasparenza da parte del Ministero, che ha dimostrato a suo avviso scarsa capacità di progettare e di delineare indirizzi strategici. Rammenta del resto che tali lacune erano state alla base dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca, anche a seguito del quale va ripensata a suo giudizio la *governance* della ricerca pubblica, puntando su un maggiore coordinamento. Esprime infine l'auspicio che il Ministero intervenga al più presto per dar seguito a tali obiettivi.

Il senatore CONTE (*NCD*) dà atto al senatore Bocchino di aver compiuto un'analisi alquanto dettagliata, facendo emergere alcune problematiche comunque già descritte dalla relatrice. In merito alla tempistica, concorda che il ritardo nella trasmissione al Parlamento dell'atto rischia di privare gli enti di una programmazione efficace, diminuendo le rispettive capacità operative.

Invita però a valutare positivamente la consistenza del Fondo rispetto al 2013, dato che non è stato operato alcun taglio consistente, ferma restando la necessità di reperire comunque risorse aggiuntive per un settore che giudica nevralgico per la ripresa economica.

Manifesta altresì apprezzamento per la possibilità che gli enti considerino il 100 per cento delle risorse del 2014 anche per la programmazione dei prossimi due anni, a dimostrazione delle aperture promosse dall'Esecutivo.

Rileva tuttavia che nel 2013, tra i finanziamenti riservati al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) in relazione ad alcuni progetti della *road map* europea ESFRI, figurava anche il consorzio Collezione nazionale dei composti chimici e centro *screening* (CNCCS), che beneficiava di determinati contributi, cui si sommavano altre risorse nell'ambito delle progettualità di carattere straordinario; detto soggetto non è stato invece finanziato per il 2014 benchè risulti assai attivo nella ricerca sulla biochimica e sui farmaci innovativi. Nel domandare al Governo le ragioni di tale esclusione, chiede comunque di ripristinare tale consorzio tra i beneficiari, anche in considerazione del settore di attività, previa informativa sullo stato dei progetti in corso all'interno di tale ente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE

Il PRESIDENTE avverte che, considerato l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per oggi al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 9 per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto oggi l'audizione dei rappresentanti dei sindacati SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM UIL – FIALS CISAL sulla situazione generale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, i quali hanno consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1261

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che esso si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela ai minori coinvolti siano essi vittime o responsabili di illeciti;

condivisa la necessità di intervenire in tale ambito, soprattutto attraverso azioni mirate nelle scuole;

rilevato che le norme di stretto interesse attengono:

– all'articolo 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico chiamato a redigere un piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte tra l'altro anche rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

– all'articolo 4, secondo cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo che i corsi di formazione del personale scolastico, ai quali ogni autonomia scolastica assicura la partecipazione di un proprio referente, garantiscano l'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche, anche per il sostegno ai minori vittime del cyberbullismo;

manifestato apprezzamento per la volontà di educare i ragazzi all'uso consapevole della rete;

ritenuto tuttavia necessario specificare ulteriormente i compiti del tavolo tecnico di cui all'articolo 3, nonché i contenuti delle linee guida previste dall'articolo 4;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 3, comma 1, si invita la Commissione di merito ad implementare il tavolo tecnico con la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, dell'ANCI, nonché di soggetti componenti il *Safer internet center* (SIC);

2) all'articolo 3, comma 2, si invita a indicare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come soggetto coordinatore del tavolo tecnico interministeriale;

3) in merito all'articolo 4, si ritiene necessario che le linee guida di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo vedano un efficace

sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si raccomanda, in particolare, che le azioni di formazione promosse dalle diverse articolazioni del Ministero siano rivolte a tutte le componenti del sistema scolastico, ivi compresa quella degli studenti quali «ambasciatori della sicurezza *online*» coinvolti in attività di *peer education* da praticarsi anche fra diversi ordini di scuola nel segno della continuità didattica e della responsabilizzazione dei minori;

4) si raccomanda infine che le linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo stabiliscano che le scuole si dotino di un regolamento d'istituto contenente misure finalizzate ad un utilizzo corretto della rete e degli strumenti informatici.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1638) *Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge in titolo con l'illustrazione dei relatori. Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il relatore BORIOLI (PD) sottolinea l'importanza della materia contenuta nel disegno di legge e la conseguente necessità di svolgere un esame ampio e attento, accompagnato da un approfondito lavoro istruttorio, che naturalmente si potrà avvalere anche degli elementi conoscitivi già acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati. Tra gli aspetti di maggiore rilievo contenuti nella delega per la riforma del codice della strada, segnala in particolare la tutela dell'utenza vulnerabile e della connessa mobilità leggera.

Il senatore CIOFFI (M5S) richiama alcune disposizioni contenute nel disegno di legge: per quanto riguarda il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), che mira a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici di rilevazione delle infrazioni, sottolinea l'esi-

genza di regolare con attenzione l'utilizzo degli *autovelox*, che sono spesso usati in modo scorretto da taluni comuni solo per «fare cassa» con i proventi delle multe. Nell'ambito della successiva lettera *n*), richiama il criterio che prevede un inasprimento delle sanzioni per la violazione dell'obbligo dell'assicurazione per i veicoli, invitando a valutare la possibilità di escludere l'obbligo nei casi in cui il proprietario non utilizzi effettivamente il veicolo, per non gravare di un onere eccessivo i cittadini.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) si dichiara contrario alla proposta del senatore Cioffi riguardo a possibili limitazioni all'obbligo dell'assicurazione dei veicoli. Si tratta infatti di un obbligo che sussiste in tutta Europa, inoltre è dimostrato che in molte zone del Paese, e in particolare nel sud d'Italia, molti veicoli che non pagano l'assicurazione vengono poi utilizzati per circolare illegalmente sulle strade. Si tratta di un abuso inaccettabile, specialmente per le conseguenze in caso di incidente.

Con riferimento agli altri aspetti del provvedimento in esame, segnala l'esigenza di conseguire una sempre maggiore sicurezza dei veicoli, anche attraverso un uso più ampio della tecnologia. Sono infatti ora disponibili nuovi congegni che aumentano la sicurezza dei veicoli, ma mentre in altri Paesi più all'avanguardia sono normalmente presenti a bordo, in Italia questo non accade. Cita il caso dell'ABS, per la cui installazione sulle autovetture sono occorsi più di venti anni, periodo nel quale si sarebbero potute salvare molte vite.

Invita quindi a cogliere l'occasione della riforma del codice della strada per sensibilizzare il Governo, attraverso la delega, a favorire l'installazione sempre più diffusa dei moderni dispositivi di sicurezza anche sulle comuni utilitarie circolanti in Italia.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), in replica al senatore Crosio, dopo aver sottolineato che la sua proposta aveva un significato ben diverso, osserva che il problema dei veicoli che circolano senza assicurazione è diffuso in tutta Italia e non può certo essere ricondotto solo alle regioni meridionali.

Il senatore FILIPPI (*PD*) sottolinea l'importanza che il Gruppo del PD annette al disegno di legge in esame. Ricorda che nelle precedenti legislature, ogni volta che la Commissione si è occupata di modifiche al codice della strada si è sempre instaurato un clima positivo di collaborazione tra tutte le forze politiche, che ha condotto a importanti risultati. Il codice della strada riguarda infatti temi che coinvolgono tutti quanti i cittadini, rispetto ai quali non dovrebbero esservi divisioni politiche. Poiché il provvedimento in esame non ha scadenze stringenti, ritiene che esistano le condizioni per fare un lavoro serio e approfondito. Partendo dal lavoro ampio e articolato fatto presso la Camera dei deputati, è l'occasione per ammodernare il codice, in linea con la più recente normativa dell'Unione europea, nonché per migliorare gli strumenti di tutela della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti, per arrivare ad una sempre mag-

giore riduzione degli stessi, continuando il *trend* positivo registrato in questi anni.

In questo senso, lo strumento della delega al posto di quello della normazione diretta, appare più adeguato, in quanto presenta maggiore flessibilità ed efficacia e consente di introdurre elementi di grande semplificazione normativa, anche attraverso il ricorso alla delegificazione di molte materie. L'obiettivo finale è quello di conferire al Governo una delega ampia, ma allo stesso tempo precisa e stringente, per la riforma del codice.

Fra i temi di maggiore rilievo, segnala l'introduzione del cosiddetto «ergastolo della patente», ossia la revoca definitiva per chi causi la morte di persone alla guida di un veicolo, e la graduazione delle sanzioni in rapporto alla gravità delle infrazioni, specie nei casi di guida in stato di ebbrezza. Richiama poi la prevenzione delle distrazioni alla guida e l'attenzione agli utenti deboli della strada, soprattutto in ambito urbano.

Il senatore RANUCCI (PD) concorda sull'esigenza di prestare particolare attenzione agli utenti vulnerabili della strada, soprattutto in città, ma al tempo stesso avverte che occorre anche garantire il rispetto delle regole per tutti, per evitare abusi e situazioni di rischio. Ad esempio, ritiene assai pericolosa l'idea, avallata da alcuni, di consentire la circolazione contromano alle biciclette nei centri urbani.

Altro tema sensibile è quello della prevenzione dei rischi legati alla guida dei quadricicli a motore, le cosiddette *minicar*, specie da parte dei più giovani. Analogamente occorre imporre una «tolleranza zero» contro il consumo di alcol per chi si mette alla guida.

Il senatore SONEGO (PD) sottolinea che, trattandosi di un disegno di legge delega al Governo, sarebbe opportuno conoscere per tempo la posizione del Governo stesso in ordine ai tempi di approvazione e ai contenuti del provvedimento. Concorda poi sull'esigenza di accompagnare l'esame del testo con un'ampia istruttoria, anche in considerazione della complessità tecnica di alcune questioni.

Segnala quindi alcuni temi di carattere specifico da affrontare nel corso dell'esame: anzitutto, se sia possibile vietare in Italia la circolazione su strade e autostrade dei cosiddetti «super TIR» o *gigaliner*, che alcuni Paesi europei vorrebbero invece introdurre, estendendo la lunghezza totale consentita per gli autoarticolati da 15 a 25 metri. Si tratta di un tipo di mezzi assolutamente improponibile per la circolazione sulle strade nazionali, per cui tale proposta dovrebbe essere respinta.

Altro tema è la possibilità di dotare i mezzi pesanti di apposite coperture alle ruote per evitare di sollevare polvere durante la marcia e ostruire così la visibilità degli altri veicoli che seguono. Segnala altresì l'esigenza di regolare meglio il divieto del sorpasso a destra sulle autostrade, che spesso non viene rispettato, specie dai guidatori stranieri.

Infine, nell'ambito del criterio di delega volto alla graduazione delle sanzioni in rapporto alla gravità effettiva dell'infrazione, invita ad avere un atteggiamento rigoroso ma non ingiustamente punitivo, laddove alcune

sanzioni, come la sospensione o la revoca della patente, possano avere conseguenze particolarmente penalizzanti per chi utilizza l'automobile per motivi di lavoro.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*), in relazione dell'intervento del senatore Crosio circa l'esigenza di dotare i veicoli dei più moderni dispositivi di sicurezza, sottolinea che tale impostazione, certamente condivisibile, dovrebbe però attuarsi attraverso investimenti nelle nuove tecnologie che consentano di ridurre i costi e di renderle accessibili a tutti gli utenti e non soltanto a quelli più abbienti, evitando quindi discriminazioni su basi economiche.

Anche il confronto tra le normative di altri Paesi e quella italiana ha un significato relativo, poiché occorre tenere in considerazione le condizioni concrete del traffico. Sottolinea quindi la maggiore difficoltà e pericolosità della circolazione stradale nei grandi centri urbani rispetto a quelli più piccoli, che richiede una maggiore flessibilità anche nei sistemi di regolazione e di segnaletica.

Una particolare attenzione dovrebbe infine essere riservata alla guida delle vetture da parte dei conducenti più giovani, mentre per quanto riguarda i conducenti più esperti si potrebbe pensare di introdurre, una volta superati i 50 anni, delle patenti semplificate per la guida anche dei mezzi a due ruote, almeno fino ad una certa cilindrata, sia per favorire la mobilità nelle grandi città, sia per sostenere il settore dei veicoli a due ruote.

Il relatore BORIOLI (*PD*) ringrazia i colleghi per le ampie considerazioni e i numerosi spunti offerti. Anche in ragione della complessità tecnica delle questioni sottese al provvedimento, conferma l'opportunità di acquisire previamente le indicazioni dei vari soggetti competenti approfondendo l'ampio lavoro istruttorio già svolto alla Camera. Occorre infatti evitare di adottare soluzioni superficiali che possano poi rilevarsi inadeguate: in questo senso, è necessario avere da subito un confronto con il Governo.

Il presidente MATTEOLI si dichiara soddisfatto dell'ampio e partecipato dibattito che si sta sviluppando intorno al provvedimento in esame. Il codice della strada è una delle leggi che hanno maggiore impatto sulla vita dei cittadini e, soprattutto per i temi della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti, è sempre un argomento molto sentito.

Ricorda in proposito le campagne di comunicazione per sensibilizzare sulla sicurezza stradale svolte nella passata legislatura quando egli stesso era Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la partecipazione di varie personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura in qualità di testimoni, che accettarono di prestare la propria immagine gratuitamente.

Sebbene il numero dei morti per incidenti stradali sia andando costantemente calando negli ultimi anni, esso resta comunque molto elevato. Serve uno sforzo culturale importante per educare alla sicurezza nella

guida, che coinvolga anche le scuole e le famiglie. La riforma del codice della strada all'esame della Commissione potrà essere certamente un'occasione per contribuire a questo processo. Auspica quindi che il testo finale del disegno di legge sia il più ampio e condiviso possibile, anche attraverso un positivo confronto con il Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RANUCCI (*PD*)CROSIO (*LN-Aut*) si associa alla richiesta del senatore Ranucci, evidenziando che le questioni di carattere trasportistico dovrebbero essere trattate esclusivamente nella Commissione competente per materia.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che la Commissione industria ha avviato un ciclo di audizioni con i nuovi vertici di tutte le più importanti società partecipate dallo Stato, e non solo Ferrovie dello Stato, per acquisire contezza delle strategie che si intendono adottare per le rispettive aziende.

Concorda in ogni caso sull'opportunità che la Commissione, sulle questioni di sua competenza nel settore dei trasporti, possa ascoltare anch'essa i vertici di Ferrovie dello Stato.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Cioffi.

Il presidente MATTEOLI conviene con la richiesta di ascoltare i vertici del gruppo Ferrovie dello Stato, nella persona dell'amministratore delegato ingegner Michele Elia e del presidente, professor Marcello Messori e si riserva di assumere le necessarie intese per organizzare l'audizione in tempi rapidi.

Ricorda poi che nella giornata di mercoledì 29 ottobre le Commissioni riunite lavori pubblici e ambiente procederanno ad una serie di audizioni informali sui recenti disastri alluvionali che hanno colpito le zone di Genova, Parma e della Maremma, ascoltando il capo della protezione civile e i rappresentanti delle Regioni e delle zone interessate.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) sollecita l'audizione, già richiesta, del Consorzio COCIV e della società di ingegneria Italferr, responsabili della progettazione e della realizzazione dei lavori nel cantiere del Terzo Valico.

Si unisce alla richiesta il senatore BORIOLI (*PD*).

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) chiede di convocare in audizione i responsabili del cantiere del Colle di Tenda, per acquisire una serie di informazioni sullo stato dei lavori di quell'importante opera.

Il senatore SONEGO (*PD*) chiede di poter dedicare uno spazio nella successiva seduta per poter riferire in merito alla missione svolta in Austria, per conto della Commissione, insieme al senatore Naccarato.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*), in relazione alla richiesta, già avanzata ieri, di ascoltare i vertici della compagnia aerea Meridiana, chiede che siano convocati anche i rappresentanti sindacali.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare i tempi e le modalità più opportune per svolgere le ulteriori audizioni richieste, tenendo conto del già fitto calendario di impegni della Commissione.

Il senatore FILIPPI (*PD*), nella sua qualità di relatore sui *Doc. XXII*, nn. 17 e 14, che propongono l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sul disastro della Moby Prince, esprime la propria soddisfazione per il fatto che il Movimento 5 Stelle, aderendo anche all'invito avanzato nella seduta di ieri, abbia annunciato il ritiro del disegno di legge n. 1423, che propone l'istituzione di un'analogha Commissione d'inchiesta di tipo bicamerale, presentando in alternativa una proposta di inchiesta monocamerale.

Non appena tale nuova proposta sarà stata formalizzata e assegnata alla Commissione, essa potrà essere messa all'ordine del giorno ed esaminata congiuntamente agli altri due documenti. Al riguardo, prospetta fin d'ora la possibilità, ove la Commissione convenga di procedere all'istituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) conferma la disponibilità del Movimento 5 Stelle a partecipare all'eventuale Comitato ristretto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria**83^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1^o ottobre.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra uno schema di parere (pubblicato in allegato al resoconto). Sottopone alla valutazione della Commissione l'eventualità di introdurre un'ulteriore specificazione riguardante la connessione tra Corpo forestale dello Stato e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il senatore RUTA (*PD*) valuta nel complesso positivamente tale proposta, suggerendo tuttavia ulteriori approfondimenti proprio sulla materia del mantenimento del collegamento tra Corpo forestale dello Stato e Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali e sui compiti da assegnare nella tutela dell'ambiente, del territorio e delle produzioni agroalimentari.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) prende atto dei contenuti della proposta di parere della relatrice, rilevando tuttavia che la finalità del mantenimento della piena autonomia del Corpo forestale dello Stato non

può essere conseguita, poiché l'impianto del disegno di legge in esame muove in una differente direzione. Preannuncia pertanto la propria astensione rispetto alla proposta testé illustrata dalla relatrice.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) richiama l'attenzione a sua volta sull'esigenza di contemperare il duplice obiettivo, da un lato, di razionalizzare nel loro complesso tutte le forze di polizia e, dall'altro, di salvaguardare gli importanti compiti in materia agroalimentare attualmente svolti dal Corpo forestale dello Stato.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che dovrebbero essere valorizzati i compiti del Corpo forestale dello Stato proprio nella materia agricola e agroalimentare, rispetto a quella ambientale.

La senatrice VALENTINI (*PD*) rileva l'importanza dei compiti assegnati al Corpo forestale dello Stato, tali da suggerirne una valorizzazione funzionale e operativa anche nell'ambito del riordino delle Forze di polizia.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) prende atto delle osservazioni svolte e richiama l'audizione già svolta lo scorso 5 agosto del Corpo forestale dello Stato, nel corso della quale erano stati esposti nel dettaglio i compiti espletati.

Ritiene utile operare una rivisitazione di tali funzioni in un'ottica di maggiore efficienza e di adeguamento alle esigenze attuali del comparto agroalimentare e rispetto alla tutela dell'ambiente.

Anche in tale direzione reputa comunque opportuno il mantenimento di una connessione con il Dicastero di riferimento, oltre a privilegiare anche l'attività di prevenzione delle condotte che pongono a rischio le risorse ambientali e agricole.

Si riserva comunque, in esito alle ulteriori considerazioni emerse nella seduta odierna, di presentare per la prossima seduta una nuova proposta di parere.

Il vice ministro OLIVERO sottolinea a sua volta la necessità di valorizzare le peculiarità del Corpo forestale dello Stato, che opera ora in stretto raccordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tuttavia, fa notare che le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare dovrebbero essere svolte secondo uno schema che garantisca la migliore efficienza, anche eventualmente individuando nuove entità operative.

In tal senso, segnala l'intento di una riorganizzazione interna e funzionale dei soggetti coinvolti, tra cui anche le polizie provinciali e le strutture regionali, oltre all'Ispettorato centrale della qualità e della repressione delle frodi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(205) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di agricoltura sociale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI, nessuno chiedendo di intervenire, dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).

La senatrice VALENTINI (PD) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.3 e 4.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Pignedoli ha riformulato l'emendamento 1.3 nell'emendamento 1.3 (testo 2) e la senatrice Bertuzzi ha riformulato l'emendamento 7.0.1 nell'emendamento 7.0.1 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento reca un complessivo intervento di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Al di là delle misure che interessano tutti i Ministeri e, pertanto, anche il Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali, si sofferma principalmente sull'articolo 7. Esso delega il Governo, nel termine di dodici mesi, a modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle Agenzie governative nazionali e degli Enti pubblici non economici;

tra i criteri di delega, alla lettera *a*), con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica, sono previsti il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio ed in questo ambito, riorganizzazione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, con loro «eventuale assorbimento» nelle funzioni delle altre Forze di polizia (ferma restando «la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti»), e il riordino nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;

il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare;

l'articolo 9 del disegno di legge prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, richiamato l'ordine del giorno G/1582/2/1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che impegnava il Governo «a valutare l'opportunità di un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato»;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

individuare la Commissione di merito le modalità per garantire la migliore efficienza delle funzioni di tutela dell'ambiente e del territorio e, in

particolare, della biodiversità in un Paese che ha in Europa il più ricco patrimonio di eccellenze agroalimentari, potenziando il ruolo e le funzioni del Corpo forestale dello Stato secondo un modello di riordino e razionalizzazione dei compiti che:

1) non generi sovrapposizioni con altri soggetti ma sia fortemente specializzato in ben definite funzioni, rispondendo così ad una esigenza prioritaria in un Paese ad alta vocazione ambientale e agricola, anche in considerazione del valore economico oltre che culturale delle risorse ambientali;

2) integri le strutture nazionali con quelle locali orientandosi a politiche concrete e attive;

3) sia finalizzato alla tutela della salubrità dell'ambiente, del contesto produttivo degli alimenti e della biodiversità, oltre che al contrasto alla contraffazione e al traffico degli alimenti;

4) persegua un indirizzo unitario ed efficace di tutela delle aree naturali protette.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328

Art. 1.

1.3 (testo 2)

PIGNEDOLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza e di controllo, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza e di controllo in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive attività di controllo ed ispettive relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento del controllo. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli organi di vigilanza e controllo ed indicati nel verbale.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il registro unico dei controlli raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui il controllo è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti. Nel registro sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale, benessere degli animali. Il registro può contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro.

2-ter. Sulla base dei dati raccolti nel registro unico dei controlli, è istituito un sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole, denominato «*Rating* amministrativo», volto ad identificare il rispetto delle norme nazionali e regionali da parte dell'impresa stessa. I criteri e le modalità per l'attribuzione del *rating* amministrativo dovranno essere definite nel decreto di cui al comma 2. Del *rating* amministrativo attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e per ogni altra attività per la quale le amministrazioni ritengano di poter utilizzare tali dati. Su base volontaria e su espressa autorizzazione delle stesse, l'impresa agricola può consentire la conoscenza del proprio *rating* amministrativo a soggetti terzi, sia pubblici che privati.

2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Art. 7.**7.0.1 (testo 2)**

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Istituzione della Banca delle terre agricole)*

1. È istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata "Banca", entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e pre-pensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.

4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle università e degli istituti superiori».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 118

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1110, 1410 E 1544
(POLITICHE SPAZIALI ED AEROSPAZIALI)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO N. 376 (AFFARE
ASSEGNATO STRATEGIE NUOVI VERTICI SOCIETÀ PARTECIPATE STATO)*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria

109^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente SPILABOTTE rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice Manassero, recentemente entrata a far parte della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) illustra una nuova proposta di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che raccoglie i suggerimenti e le osservazioni emersi nel corso del dibattito.

Dopo che il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha ringraziato il relatore per il paziente lavoro svolto e in particolare per aver accolto le integrazioni da lui richieste, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare la disposizione di cui alla lettera *i*) dell'articolo 10, relativa al riordino della disciplina della responsabilità dirigenziale, chiarendo che essa deve essere estesa ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale.

Si segnala l'opportunità di espungere la disposizione di cui alla lettera *l*) dell'articolo 10, tendente alla riduzione della quota della retribuzione dirigenziale legata al risultato.

Appare opportuno introdurre, nell'ambito dell'articolo 12, sia una disposizione volta alla promozione dell'apprendistato come forma di inserimento dei giovani nell'organico delle amministrazioni pubbliche, sia la previsione della facoltà delle amministrazioni di promuovere il ricambio generazionale mediante il ricorso consensuale al *part time* per il personale in procinto di essere collocato a riposo, con contribuzione che resterebbe commisurata al tempo pieno, e l'utilizzazione del risparmio che ne consegue per l'assunzione di nuovo personale di giovane età.

Si invita la Commissione di merito ad inserire nell'ambito del provvedimento disposizioni volte a impegnare l'Amministrazione centrale e gli enti territoriali a una rigorosa revisione della spesa per il mantenimento in vita di società controllate il cui costo non sia pienamente giustificato dai servizi resi, nonché a vincolare gli enti controllanti a promuovere il necessario ridimensionamento delle società controllate, con utilizzazione dei nuovi strumenti, ed in particolare del contratto di ricollocazione, contenuti nel disegno di legge delega sul lavoro approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Si richiama infine l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di valutare accuratamente, nel contesto del provvedimento, i profili riguardanti la dematerializzazione e la digitalizzazione, con riferimento alle ricadute sullo sviluppo occupazionale, sulla responsabilità dirigenziale e sull'efficienza dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e settore imprenditoriale privato.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1051

Riunione n. 2

Relatore: SACCONI (NCD)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,20

ESAME DI UNA PROPOSTA DI NUOVO TESTO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria**166^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(205) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MATURANI (PD) esprime apprezzamento per la pluralità di indicazioni scaturite dal dibattito, delle quali ha tenuto conto nella predisposizione della propria proposta di parere favorevole con osservazioni, di cui dà lettura.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere appena illustrata, pubblicata in allegato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) auspica che la Commissione possa svolgere approfondimenti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, di cui è correlatore, in merito ai risultati di recenti attività di verifica amministrativo-contabile espletate dal Ministero dell'economia e delle finanze presso l'azienda sanitaria locale di Bari.

La PRESIDENTE comunica che la questione formerà oggetto di esame in sede di programmazione dei lavori, nell'ambito della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta plenaria, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicata alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1568-205

La Commissione,

esaminato il testo base adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo (d'ora in poi «testo»);

rilevato che il testo è volto a promuovere l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate;

considerato che il testo colma una lacuna nell'ordinamento, che allo stato non presenta una cornice legislativa unitaria entro la quale gli operatori dell'agricoltura sociale possano svolgere le proprie attività;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) occorrerebbe agevolare – con adeguati strumenti, anche conoscitivi – l'accesso degli operatori dell'agricoltura sociale ai beni confiscati ai sensi della legislazione antimafia, previsto dall'articolo 6, comma 4;

2) occorrerebbe prevedere che, nell'ambito dei piani regionali di sviluppo rurale, possano essere inserite misure specifiche in materia di agricoltura sociale, così da consentire il finanziamento di progetti specifici che contemplino il ricorso a figure specialistiche per accompagnare i soggetti destinatari delle attività di riabilitazione o integrazione sociale (*tutor*);

3) l'Osservatorio istituito dall'articolo 7 dovrebbe avere una composizione più ristretta, anche al fine di garantirne la funzionalità, e, in aggiunta ai compiti già individuati dal testo, dovrebbe essere espressamente incaricato di favorire la diffusione delle buone pratiche del settore dell'agricoltura sociale, anche stimolando la collaborazione interregionale;

4) occorrerebbe assicurare, per quanto attiene allo svolgimento di attività di agricoltura sociale connesse a terapie mediche, psicologiche e riabilitative, la presenza di personale dotato dei necessari requisiti di competenza e formazione.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 97

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 119, 1004 e 1034

Riunione n. 6

Relatore: CALEO (PD)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20

(119) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette

(1004) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette

(1034) CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette

(Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio)

Plenaria

101^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MARINELLO*

La seduta inizia alle ore 16.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La dimensione urbana delle politiche dell'UE – Elementi fondanti di una agenda urbana UE (COM (2014) 490 definitivo) (n. 45)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 77)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra lo schema di risoluzione pubblicato in allegato, facendo altresì presente la necessità di valorizzare le aree periurbane che ospitano attività agricole spesso di nicchia e legate alla richiesta di produzioni di qualità a «chilometri zero». Le potenzialità progettuali di queste discontinuità rurali nelle aree urbanizzate possono consentire importanti innovazioni sia in termini di modelli di consumo sia con riferimento agli scenari urbanistici.

Il presidente MARINELLO apre la discussione sullo schema di risoluzione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) ritiene condivisibili alcuni temi affrontati dal relatore sottolineando tuttavia che le città non rappresentano l'unica soluzione per lo sviluppo dell'uomo e della società. Suggerisce di inserire nello schema di risoluzione riferimenti allo sviluppo delle aree rurali ed alla valorizzazione del rapporto circolare tra risorse e produzione, evitando ulteriore consumo di territorio. Ritiene infine necessario espungere il riferimento all'EXPO 2015 di Milano.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL*) si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Nugnes.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce il mandato al Relatore a modificare lo schema di relazione già illustrato, secondo le indicazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MARINELLO informa che il prossimo 28 ottobre, alle ore 15, presso la sala Nassiriya saranno presentati i risultati preliminari della campagna di ricerca sui banchi dello stretto di Sicilia condotta dal professor Franco Andaloro, Capo Dipartimento dell'uso sostenibile delle risorse marine dell'ISPRA. Saranno inoltre presenti il professor Stefano Gresta, Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ed il professor Bernardo De Bernardinis, Presidente dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Le nuove conoscenze acquisite hanno rivelato montagne sommerse che costellano il braccio di mare tra le coste italiane e quelle tunisine, dimostrando la vulnerabilità ed il pregio dello stretto di Sicilia. Sono stati investigati i banchi di Graham, Avventura e Pantelleria, caratterizzati dalla presenza di corallo rosso vivente, corallo nero, falso corallo nero, coralli

bianchi, foreste di laminarie, praterie di sargassi e di posidonia, oltre a coralligeno ricco di specie protette, rare e sensibili. Sono stati altresì esplorati ambienti idrotermali con coni vulcanici in attività ed interessati da emissioni di gas. È pertanto evidente che l'inestimabile patrimonio di biodiversità impone norme stringenti per la tutela ed il contrasto delle attività finalizzate alla ricerca e all'estrazione di idrocarburi.

La Commissione prende atto.

Il presidente MARINELLO comunica che è pervenuta alla sua attenzione una richiesta di audizione da parte di comitati contrari alla realizzazione di una discarica e di un impianto di biogas in contrada Lazzaria nel comune di Velletri. In considerazione del pregio agricolo delle aree interessate ed al fine di meglio comprendere quali siano le conseguenze di carattere ambientale, nonché i risvolti economici ed occupazionali derivanti dalla realizzazione di tali impianti, preannuncia una prossima convocazione degli stessi comitati.

La Commissione prende atto.

Il senatore CUOMO (*PD*) sollecita la trattazione in Commissione di una interrogazione a sua firma, sulle problematiche ambientali della cosiddetta «Terra dei fuochi».

La senatrice NUGNES (*M5S*) sollecita la trattazione di una interrogazione a sua firma sul medesimo tema. Fa poi presente l'opportunità di assistere alla presentazione dell'analisi dei dati relativi alle schede di dimissione ospedaliera (SDO) con particolare riferimento all'analisi dell'incidenza tumorale nei territori a rischio, organizzata dal suo Gruppo il prossimo 28 ottobre.

Il presidente MARINELLO assicura che le risposte alle interrogazioni a firma dei senatori Cuomo e Nugnes saranno tempestivamente sollecitate ai Ministeri di riferimento.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta già convocata per domani, 23 ottobre 2014, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO n. 45

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La dimensione urbana delle politiche dell'UE – Elementi fondanti di una agenda urbana UE (COM (2014) 490 definitivo),

si pronuncia, per quanto di competenza,

in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

oggi la maggioranza della popolazione europea vive in aree urbane e le città costituiscono la spina dorsale della nostra economia e della società. Le politiche europee e nazionali hanno un impatto importante sulla città, per questo è fondamentale che le politiche dell'UE abbiano una dimensione urbana. I pilastri della strategia Europa 2020, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, non possono essere raggiunti senza il coinvolgimento attivo delle città europee. Quello delle grandi aree urbane è un punto di vista privilegiato per capire come sia necessario adeguare sempre più le politiche europee alla dimensione delle città per far sì che uomini e donne dei paesi dell'UE possano sentirsi davvero cittadini d'Europa. Per questo è importante accelerare il processo verso l'Agenda urbana europea, che metta al centro i temi fondamentali per la vita delle persone, come la mobilità, la coesione sociale, l'immigrazione e le politiche di accoglienza.

I due obiettivi principali dell'agenda urbana dell'UE finora individuati sono il coordinamento e la coerenza delle politiche dell'Unione europea per riflettere meglio le esigenze della città e il coinvolgimento più forte e più diretto delle città nelle politiche comunitarie.

L'Agenda urbana dovrebbe fornire, inoltre, un metodo di lavoro per affrontare le sfide principali che hanno davanti le città. La creazione di sedi e modalità permanenti di scambio delle esperienze e di verifica della loro efficacia diventa fondamentale per rendere le aree urbane protagoniste e promotrici delle politiche UE.

Così l'Agenda Urbana UE può servire a migliorare il coordinamento delle politiche tra i vari livelli di *governance*, migliorare la comprensione dei contesti di sviluppo urbano in sede di concertazione e attua-

zione delle politiche, armonizzare e rendere coerenti le iniziative politiche, favorire i processi di partecipazione della cittadinanza alle scelte politiche, rafforzare la capacità di promuovere cambiamenti strutturali che portino alla sostenibilità territoriale, ambientale, economica e sociale delle aree urbane, avvicinare il processo decisionale della Unione europea ai cittadini.

Le città sono il luogo dove si concentra la maggior parte della popolazione europea, il luogo dove sono più evidenti i problemi ambientali e di coesione sociale, ma anche quello dove è più possibile mettere in campo politiche che affrontino con successo quelle contraddizioni. È per questo che – nonostante l'attuale situazione di crisi – nel 2013 è stato rilevato un miglioramento della qualità della vita, nella maggioranza delle aree urbane italiane. Da uno studio del Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Territorio (CRESME) del 2005, emerge che innovazione, accoglienza, qualità ambientale sono le prime cause del miglioramento complessivo della vita nei Comuni.

Il Fondo Strutturale per lo Sviluppo Regionale (FESR) contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo. Allo sviluppo urbano sostenibile il FESR oggi destina almeno il 5 per cento delle risorse del Fondo assegnate a livello nazionale. È chiaro che con la istituzione dell'Agenda urbana UE andranno spostate su questo capitolo altre risorse. Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali.

Le città hanno dunque di fronte sfide importanti che devono diventare i temi prioritari dell'agenda europea. In tale contesto, devono essere elaborate alcune considerazioni i cui risvolti si intersecano sotto i diversi profili di seguito indicati.

Il finanziamento per la realizzazione delle opere urbane. In un periodo di scarse risorse e di politiche di rigore che impongono la riduzione delle spese anche per gli enti locali, quindi, è indispensabile, per finanziare le opere urbane necessarie, che si crei una *partnership* pubblico-privato (PPP) dove i grandi capitali privati si mettono a disposizione della pubblica utilità. In questo contesto è necessaria ed urgente una riflessione sul patto di stabilità per liberare risorse destinate agli investimenti finalizzati alle trasformazioni urbane.

Le Smart city. Bisogna ripensare le nostre città fondando lo sviluppo sull'innovazione, sulla green economy e sulla digitalizzazione; per questo serve però un cambio di passo anche culturale, e saper sfruttare a pieno le tecnologie per la gestione della mobilità, del welfare, della sanità e del risparmio energetico. Oggi è possibile sburocratizzare e garantire ai cittadini un accesso rapido ai servizi e a tutti la conoscenza in rapporto ai propri bisogni.

La coesione sociale. Nella crisi in tutte le città si allargano le disparità, occorre quindi costruire politiche di inclusione che eviti la divaricazione tra i cittadini che si trovano in condizioni economiche, lavorative e sociali differenti. Occorre altresì impegnarsi per battere la precarizzazione della condizione dei giovani e la loro esclusione dal mondo del lavoro.

La riorganizzazione del territorio. L'Unione europea, anche attraverso il Patto dei sindaci e la strategia 20-20-20, assume la riorganizzazione del territorio quale tema centrale della futura agenda urbana. Le città devono imparare a crescere senza ulteriore consumo del suolo. Va ripensato l'utilizzo del suolo, in particolare recuperando il patrimonio edilizio o gli spazi industriali inerti che possono diventare occasione di rigenerazione urbana.

Il recupero delle periferie. Troppo spesso nessuno vi ha speso tempo e denaro per far manutenzione generando degrado urbano, ambientale e sociale. Ma sono proprio le periferie le città del futuro. Le periferie sono la grande scommessa urbana dei prossimi decenni attraverso un'operazione di rammendo urbano che le trasformi in una parte integrante delle città.

La sostenibilità delle città. Il tema della sostenibilità delle città assume in questo quadro una rilevanza straordinaria. Quattro europei su cinque vivono ormai nelle città e devono far fronte a problemi comuni: dalla cattiva qualità dell'aria al traffico, dagli elevati livelli di consumo di energia alla produzione di rifiuti e di acque reflue, alle emissioni di gas serra.

Tre sono gli obiettivi prioritari per una reale modifica nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale dei comportamenti dei cittadini residenti e dei *city users*:

a) ridurre la quantità di rifiuti prodotta come cardine per un'efficace politica di gestione del problema dei rifiuti urbani realmente orientata al loro riciclo e al loro recupero;

b) accrescere l'efficienza energetica sfruttando l'enorme potenziale di risparmio che caratterizza il patrimonio edilizio delle città e delle aree urbane;

c) riorganizzare la mobilità pubblica e privata nelle aree urbane. Si tratta di interventi che hanno un profondo rilievo non solo sotto il profilo ambientale, ma anche dal punto di vista economico ed occupazionale, considerato il loro evidente legame con attività produttive di natura e dimensione prevalentemente locale.

I centri urbani rappresentano quindi gli spazi dove i problemi ambientali si mostrano più gravosi e dove gli effetti negativi derivanti dall'inquinamento creano i maggiori problemi sia sulla qualità di vita sia sulla salute umana. Nelle aree urbane vive oltre la metà della popolazione mondiale che svolge quotidianamente molteplici attività di consumo, lavoro, tempo libero, cura familiare e personale, impegni sociali. Tali attività, che hanno un rilevante impatto – diretto e indiretto – sull'ambiente in termini di produzione di emissioni, consumo di risorse naturali, influenzano le condizioni di vita collettive e pesano sui fattori che determinano i cambiamenti climatici. Tali effetti sono più o meno ampi in funzione dei diversi stili di vita, delle abitudini di consumo e dello specifico contesto geografico. Combattere i cambiamenti climatici è una delle maggiori sfide alle quali ci troviamo di fronte. Ridurre l'impatto negativo degli agglomerati urbani e migliorare la qualità dell'ambiente urbano, rendendo le città luoghi di vita, lavoro e investimento più attraenti e più sani devono pertanto essere tra i principali obiettivi delle politiche urbane.

Quindi rispetto alla sostenibilità ambientale le aree urbane occupano un ruolo di indubbio rilievo.

In particolare si ritiene che oggi le aree metropolitane siano responsabili di più del 75% dei consumi di energia e di circa l'80% delle emissioni climalteranti. È quindi necessario che proprio sulle aree metropolitane si concentri una maggiore attenzione nella definizione dell'agenda europea.

Il peso complessivo delle emissioni associate al settore residenziale, al terziario, alle istituzioni e al trasporto in Italia è infatti andato crescendo nel corso dell'ultimo ventennio, passando dal 33% del totale del 1990 al 37% del 2008. Particolarmente evidente è la crescita del settore dei trasporti (+20,39%) che costituisce, in realtà non solo in Italia, l'anello debole nell'ambito dei più generali sforzi compiuti nella lotta ai cambiamenti climatici.

La promozione di pratiche virtuose di consumo delle risorse naturali. Occorre promuovere comportamenti virtuosi da parte dei cittadini con riferimento al consumo di risorse naturali – come l'acqua – ai fabbisogni energetici, alla produzione di rifiuti ed alle scelte di mobilità può avere un indubbio ruolo sulla sostenibilità ambientale delle aree urbane e non solo. In effetti, condotte maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale da parte dei singoli cittadini possono consentire tanto il miglioramento delle condizioni ambientali delle aree nelle quali risiedono, quanto contribuire al raggiungimento delle stesse condizioni a livello nazionale e globale. La modifica nella direzione di una maggiore sostenibi-

lità ambientale dei comportamenti e delle scelte di consumo dei singoli cittadini è infatti un aspetto imprescindibile se l'intento è quello di un radicale cambiamento delle relazioni economiche e sociali con l'ambiente. Si tratta di rendere consapevole il cittadino del legame e delle relazioni esistenti fra le azioni che svolge quotidianamente e l'ambiente e di sostenere a livello normativo mediante un sistema di regole e di incentivi che ne valorizzi pienamente il possibile contributo nella riduzione dell'impatto ambientale. Anche nella prospettiva descritta, le città metropolitane sono indubbiamente un ambito privilegiato.

I grandi eventi e le politiche urbane. I grandi eventi sono una finestra di opportunità per le politiche urbane. Per le aree urbane, infatti, l'essere sede di eventi di rilevanza internazionale è parte fondante di una strategia orientata in senso economico o *pro-growth*, poiché essi sono «fonte di vantaggi competitivi nell'arena internazionale». Il posizionamento delle aree metropolitane nella competizione internazionale è assunta dal sistema politico italiano come questione di interesse strategico nazionale, ciò che ha comportato anche in Italia l'attivazione di politiche pubbliche urbane in occasione di grandi eventi.

Oggi, la politica è impegnata nella gestione dell'EXPO 2015 di Milano. Il caso dell'EXPO 2015 dà conto di come la gestione di grandi eventi faccia parte di una strategia internazionale delle città che ha impatti di elevata salienza economica anche a livello nazionale. Lo Stato infatti interviene con proprie politiche accompagnando (o perfino guidando) gli attori del governo locale. Questo dà luogo a reti e coalizioni anche trasversali rispetto agli assetti politici.

Promozione del patrimonio culturale e artistico delle aree urbane. È importante favorire la promozione, oltre ai confini europei, e lo sviluppo del patrimonio culturale e artistico che caratterizza le aree urbane, affinché tale patrimonio possa costituire un volano per la crescita di turismo, economia e occupazione.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria**85^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La dimensione urbana delle politiche dell'UE – Elementi fondanti di una agenda urbana UE (COM (2014) 490 definitivo) (n. 45)

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) introduce l'esame dell'atto comunitario in titolo, che si propone di allargare il dibattito in merito all'eventualità di stabilire un'agenda urbana dell'Unione, partendo dai risultati del forum CITIES – Città del futuro, organizzato dalla Commissione europea il 17-18 febbraio 2014.

Esso consta di cinque sezioni, di cui la prima delinea la situazione di fatto concernente le città, la seconda, la politica urbana messa in atto fino ad oggi a livello europeo e nazionale, la terza, le istanze emerse in favore della necessità di un'agenda urbana dell'Unione, la quarta dà uno sguardo alla dimensione globale dello sviluppo urbano e la quinta delinea i punti sottoposti a consultazione.

L'idea di un'agenda urbana dell'UE emerse già nel 1997, con la comunicazione della Commissione europea «La problematica urbana: orientamenti per un dibattito europeo» (COM(97) 197), in cui si ravvisava la necessità di rafforzare la funzione delle città europee come centri di integrazione socioculturale, di fonte di prosperità economica e di sviluppo sostenibile, nonché di base stessa della democrazia.

Più di recente si sono pronunciati a favore di un'agenda urbana dell'UE il Parlamento europeo (2011), il Comitato delle regioni (2013), la

rete delle principali città europee Eurocities (2014) e numerose altre organizzazioni, nonché alcuni Governi.

Le città europee, in cui attualmente vive circa il 72 per cento della popolazione dell'Unione e il cui livello dovrebbe superare l'80 per cento entro il 2050, sono importanti motori economici dell'Unione (il 67 per cento del PIL europeo è prodotto nelle regioni metropolitane) e di notevole importanza per realizzare la strategia Europa 2020 e lo sviluppo economico, sociale e territoriale dell'UE. Le città sono diventate i pilastri economici e i motori dell'occupazione dell'UE.

Nonostante le potenzialità delle città di promuovere la crescita, è proprio nelle città che si riscontrano i tassi di disoccupazione più elevati. La quota della popolazione a rischio di povertà è aumentata. Inoltre, le limitate risorse economiche pubbliche, aggravate dalla crisi, non consentono alle strutture amministrative e urbane di far fronte alle esigenze derivanti dalla crescente urbanizzazione, con conseguenze negative sulla qualità della vita, della circolazione, delle condizioni ambientali, della coesione e della competitività.

Il relatore illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Quanto alle proposte che si ritiene di suggerire, il relatore ritiene opportuno sviluppare una visione specifica a livello europeo della realtà urbana, per assicurare maggiore coerenza tra le diverse politiche dell'UE che presentano direttamente o indirettamente una dimensione urbana, avvicinando il processo decisionale dell'UE ai cittadini, e rafforzando la *governance* multilivello.

In relazione al principio della *governance* multilivello, condivide quanto prospettato nel parere del Comitato delle regioni nel parere del 26 giugno 2014 «Verso una politica urbana integrata per l'Unione europea», secondo cui si auspica il coinvolgimento di rappresentanti delle città in maniera strutturale nel processo di elaborazione delle politiche europee.

In relazione agli ambiti su cui focalizzare la futura agenda urbana, ritiene opportuno procedere sul doppio binario della coerenza da assicurare alla dimensione urbana nelle diverse politiche dell'UE e dell'individuazione di un numero limitato di sfide prioritarie proprie delle città, su cui concentrare l'attenzione e le risorse.

Riguardo a queste ultime, ritiene essenziale dedicare attenzione alle diverse e specifiche potenzialità urbane da rafforzare e sviluppare e da promuovere, anche al di là dei confini dell'Unione, tra cui in particolare quella del patrimonio culturale e artistico.

Con riferimento all'uso dei fondi strutturali ed eventualmente alla costituzione di un fondo *ad hoc* per le politiche urbane, ritiene essenziale focalizzare l'attenzione della futura agenda urbana sullo sviluppo dell'economia verde, per far divenire le città un terreno privilegiato per lo sviluppo e l'applicazione di innovazioni tecnologiche e gestionali, dirette al miglioramento della qualità della vita urbana e della qualità dell'ambiente.

Ritiene, infine, necessario dedicare attenzione specifica all'elaborazione e all'attuazione di concrete strategie dirette a interrompere la spirale di povertà, soprattutto giovanile, che si registra nelle città, sfruttando le potenzialità specifiche delle diverse realtà urbane nonché le possibili sinergie con i territori rurali circostanti le città.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*), nell'apprezzare i contenuti della relazione, si sofferma sul tema delle periferie urbane, luoghi di cerniera e di collegamento con le zone rurali e con le popolazioni ivi residenti. Auspica che di questo tema ci si possa fare carico nel prosieguo dell'*iter* sull'atto in titolo.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), anch'egli apprezzando l'impegno del relatore, ricorda la sua attività di sindaco a sostegno di uno sviluppo sostenibile e della valorizzazione delle vocazioni turistiche del territorio. Ricorda anche il suo impegno per uno sviluppo policentrico e in rete con i comuni limitrofi attraverso i piani strategici intercomunali.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) assicura che i temi sollevati dai senatori intervenuti saranno integrati nel parere che il Senato invierà al Governo e alle istituzioni europee. Propone pertanto una ulteriore osservazione al parere da lui predisposto relativa alla necessità di valorizzare le aree metropolitane, anche con le relative aree agricole contigue, in modo tale da garantire catene alimentari più corte.

Il presidente CHITI, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni formulato dal relatore ed integrato nel corso della seduta, che risulta approvato.

(1061) FEDELI ed altri. – Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizione)

La relatrice FISSORE (*PD*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo.

In base agli articoli 1 e 2, esso prevede l'istituzione di un marchio collettivo volontario, di proprietà dello Stato, denominato «Italian Quality», al cui utilizzo possono essere autorizzate le imprese, aventi domicilio fiscale in Italia, in relazione a prodotti che già riportano la marcatura d'origine «Made in Italy» e che, in aggiunta, hanno subito in Italia almeno un'altra operazione di fabbricazione, oltre all'ultima lavorazione sostanziale prevista dal Codice doganale dell'Unione, e che siano stati realizzati nel rispetto del corrispondente disciplinare di settore che deve essere stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi en-

tro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le associazioni di categoria.

Nei restanti articoli si prevede la registrazione del marchio in sede comunitaria e internazionale (articolo 3), l'elaborazione – mediante il citato decreto ministeriale – di un sistema di etichettatura riconoscibile e idoneo a contrastare la contraffazione (articolo 4), la realizzazione di campagne di promozione del marchio e l'istituzione dell'albo dei soggetti autorizzati all'uso del marchio (articolo 5), controlli e sanzioni – da stabilire con il citato decreto ministeriale – per garantire il corretto utilizzo del marchio (articolo 6), e la copertura finanziaria a valere sul Fondo di promozione straordinaria del «Made in Italy» stabilito con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (articolo 7).

Nell'ambito della normativa europea in materia, è all'esame del Consiglio UE (con contrarietà da parte di alcuni Paesi del Nord) la proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78), già approvata dal Parlamento europeo in prima lettura, la quale prevede all'articolo 7 che i fabbricanti e gli importatori europei dovranno indicare sui prodotti (o loro imballaggi) l'indicazione del Paese d'origine (Paese non europeo, dell'UE o «Unione europea») in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione sostanziale (articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione).

La relatrice ricorda la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di indicazione dell'origine dei prodotti e in particolare la sentenza del 12 ottobre 1978, nella causa n. C-13/78, e la sentenza del 5 novembre 2002, nella causa C-325/00, in base alle quali è ritenuta incompatibile con il mercato unico la presunzione di qualità legata alla localizzazione territoriale del processo produttivo (fatta eccezione per determinati prodotti alimentari), e secondo cui il carattere facoltativo di un marchio di qualità legato alla localizzazione territoriale del processo produttivo non elimina il potenziale effetto distorsivo sugli scambi tra gli Stati membri, posto che l'uso del marchio è atto a favorire lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti equivalenti che non possono fregiarsene.

Il disegno di legge in titolo reca, quindi, una disciplina configurabile come regolamentazione tecnica ai sensi della direttiva 98/34/CE, la quale prevede all'articolo 8 l'immediata notifica alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, e all'articolo 9 il rinvio di sei mesi dell'adozione del progetto di regola tecnica, se la stessa Commissione o un altro Stato membro emette, nei tre mesi dalla notifica, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.

La relatrice FISSORE (PD) illustra quindi un parere non ostativo con la condizione che sia inserita nel testo una norma che sospenda l'efficacia delle disposizioni del provvedimento fino all'utile espletamento di tutte le pertinenti procedure previste dalla direttiva 98/34/CE, nel presupposto che

il Governo dia immediata comunicazione del disegno di legge alla Commissione europea, ai sensi della stessa direttiva 98/34/CE.

La senatrice FEDELI (*PD*) ricorda come con il disegno di legge in titolo ai sia voluto istituire un marchio di natura volontaria che mira a rendere chiaramente distinguibili le fattispecie da esso disciplinate dai casi di marchi obbligatori.

La senatrice FISSORE (*PD*) accoglie il rilievo della senatrice Fedeli, integrando il parere da lei predisposto con il passaggio relativo alla necessità di distinguere i marchi volontari dai marchi obbligatori.

Il presidente CHITI, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni formulato dalla relatrice ed integrato nel corso della seduta, che risulta approvato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013 (COM (2014) 494 definitivo) (n. 46)

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra l'atto comunitario in titolo osservando che nel periodo di programmazione 2014-2020 il sostegno dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (FESR, FSE, FC, FEASR e FEAMP, cosiddetti «fondi ESI») è strettamente legato al rispetto della *governance* economica dell'UE.

Tale legame è dovuto all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che costituisce il regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) in merito ai cinque fondi ESI, il quale stabilisce le disposizioni che collegano l'efficacia dei fondi a una robusta e sana *governance* economica.

La condizionalità si applica per mezzo di due meccanismi distinti: un primo filone, riguardante in particolare i paragrafi da 1 a 8 dell'articolo 23, in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell'ambito di varie procedure di *governance* economica, e un secondo filone, riguardante in particolare i paragrafi da 9 a 11 dell'articolo 23, in base al quale la Commissione è tenuta a proporre una sospensione dei fondi ESI quando sono raggiunte determinate fasi delle varie procedure di *governance* economica.

La Comunicazione in titolo riguarda il primo filone, fornendo chiarimenti in merito alla nozione di «revisione» e i tipi di «modifiche» degli accordi di partenariato e dei programmi e un'indicazione delle circostanze che possono dare luogo alla sospensione dei pagamenti.

Nel corso del 2014 gli Stati membri stanno negoziando con la Commissione programmi e accordi di partenariato che determineranno la strategia pluriennale per lo stanziamento della quota annuale dei cinque fondi ESI nell'arco dei sette anni del periodo di programmazione (2014-20).

Per la Commissione europea una frequente riprogrammazione andrebbe quindi evitata. Tuttavia, la Commissione europea, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, può richiedere una riprogrammazione, tra l'altro: a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni specifiche per Paese (comprese quelle legate al braccio preventivo della procedura per gli squilibri macroeconomici) e di raccomandazioni del Consiglio a condizione che siano pertinenti nel quadro dei Fondi ESI; a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate a uno Stato membro nell'ambito del braccio correttivo della procedura per gli squilibri macroeconomici, purché tale riprogrammazione sia ritenuta necessaria per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.

Lo Stato membro interessato dovrebbe, alla luce della richiesta della Commissione, svolgere un esame approfondito del proprio Accordo di partenariato e dei programmi menzionati nella richiesta, valutando come modificarli in modo da soddisfare al meglio la richiesta della Commissione. Una volta effettuato tale esame, lo Stato membro dovrebbe presentare le modifiche al suo Accordo di partenariato e ai relativi programmi.

Per quanto riguarda le azioni effettive in risposta a una richiesta di riprogrammazione della Commissione, se lo Stato membro non intraprende un'azione effettiva entro i termini fissati dall'articolo 23, paragrafi 3 e 4, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospensione parziale o totale dei pagamenti relativi ai programmi o alle priorità in questione.

Per quanto concerne le circostanze che possono dar luogo alla sospensione dei pagamenti, a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, la Commissione può proporre al Consiglio di sospendere in parte o in toto i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità in questione qualora lo Stato membro non intraprenda un'azione effettiva. Il regolamento non precisa quali siano i casi in cui la Commissione dovrebbe presentare una proposta di sospensione.

Per questo osserva, relativamente ai criteri per determinare i programmi da sospendere e il livello della sospensione, una sospensione nel contesto della prima parte delle misure (articolo 23, paragrafo 6 e paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013) non è automatica e riguarda soltanto i pagamenti. L'effetto immediato è l'interruzione della liquidità allo Stato membro. La Commissione ritiene che la proporzionalità e l'effettività implicino che la sospensione verrà fissata all'importo necessario per fornire i giusti incentivi allo Stato membro perché questo soddisfi la richiesta della Commissione;

Si terrà conto delle dimensioni della sospensione in percentuale del PIL nazionale, si terrà conto della situazione economica e sociale degli Stati membri (tasso di disoccupazione, percentuale di persone a rischio

di povertà o di esclusione sociale o contrazione del PIL dello Stato membro interessato).

Quanto ad alcune osservazioni, il relatore osserva che, benché siano eccessivamente analitici e con un approccio eccessivamente rigoroso, gli orientamenti di cui alla Comunicazione in esame rispecchiano la volontà politica espressa dal legislatore europeo con l'approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali di cui alla programmazione 2014-2020, in cui i principi della condizionalità, soprattutto macroeconomica, sono stati iscritti tra le regole da rispettare per la fruizione delle risorse europee.

In una prospettiva più ampia e in riferimento al migliore utilizzo dei fondi strutturali, occorrerebbe ridefinire le condizioni che sottostanno all'attivazione della clausola per gli investimenti pubblici produttivi, che permette cioè di non computare nel disavanzo le spese che cofinanziano i fondi strutturali, andando così oltre i rigorosi limiti enunciati nella lettera del 3 luglio 2013 del Commissario agli affari economici e monetari.

Ritiene, infine, essenziale che l'Agenzia per la coesione territoriale, la cui struttura organizzativa è in fase di definizione, entri al più presto nella sua piena operatività, per assicurare alla gestione dei Fondi strutturali europei in Italia una maggiore efficacia ed efficienza, rispetto a quella dimostrata dal nostro Paese finora, tenendo pienamente conto del collegamento con la strategia Europa 2020 e con gli strumenti di *governance* economica ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro (COM (2014) 473 definitivo) (n. 47)

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Giovanni MAURO (*GAL*) introduce l'esame dell'atto comunitario in titolo, che reca la sesta Relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, in cui la Commissione europea sintetizza i risultati dei finanziamenti a favore della coesione erogati nel precedente periodo di programmazione e descrive i principali elementi della riforma della politica di coesione per il periodo 2014-2020 (adottata il 16 dicembre 2013), nonché le tendenze che emergono dai negoziati sui programmi operativi, attualmente condotti dalla Commissione e dagli Stati membri.

Il 9 dicembre 2013, il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea una bozza di Accordo di Partenariato, ritrasmesso poi nella versione ufficiale il 22 aprile 2014 e nella versione definitiva il 4 ottobre 2014.

A fronte di una contrazione del volume degli investimenti, a causa della crisi economico-finanziaria, che in alcuni Paesi è arrivata a una riduzione del 60 per cento, i finanziamenti dei Fondi strutturali europei hanno contribuito ad attenuare le ripercussioni negative derivanti dalla

crisi, grazie anche a meccanismi di riassegnazione di somme a settori con maggiore impatto diretto per la crescita e l'occupazione, e alla riduzione della quota nazionale di cofinanziamento.

Per rendere maggiormente efficace la politica di coesione, è stata elaborata una riforma, adottata il 16 dicembre 2013, che ha allineato e integrato tale politica con la strategia Europa 2020 e con il Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, individuando cinque orientamenti fondamentali: 1. i programmi della politica di coesione devono operare in un contesto favorevole, assicurato dal rispetto delle raccomandazioni specifiche per Paese (con la possibilità di sospendere i finanziamenti qualora lo Stato membro non le rispetti), dal corretto recepimento della legislazione dell'Unione e dall'elaborazione di specifiche strategie settoriali in cui vi sia una visione d'insieme e l'individuazione di priorità e obiettivi; 2. concentrazione delle risorse su un numero limitato di priorità; 3. maggiore attenzione ai risultati dei programmi, con la definizione di obiettivi e dei relativi indicatori di rendimento, e con l'accantonamento del 6 per cento della dotazione per la sua riassegnazione nel 2019 ai programmi che dimostrano un buon livello di realizzazione dei propri obiettivi; 4. adottare la città come luogo privilegiato su cui investire per una crescita intelligente e sostenibile, destinando ad essa circa la metà dell'intero fondo FESR; 5. gestire la politica di coesione con una *governance* multilivello, tra tutti i *partner* a livello nazionale, regionale e locale e includendo le parti sociali e le organizzazioni della società civile, avvalendosi del primo Codice europeo di condotta sul partenariato, di cui al regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, entrato in vigore il 15 marzo 2014.

Nell'ambito dell'integrazione della politica di coesione con il Semestre europeo per la *governance* economica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che costituisce il regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) in merito ai cinque Fondi strutturali e di investimento europei (FESR, FSE, FC, FEASR e FEAMP, cosiddetti «fondi ESI»), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti. E inoltre, in base allo stesso articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione è tenuta a proporre una sospensione dei fondi ESI se il Consiglio stabilisce che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo, oppure se il Consiglio delibera per la seconda volta in merito alla mancata ottemperanza nell'adozione delle misure richieste per la correzione degli squilibri macroeconomici.

Per il periodo 2014-2020, la politica di coesione disporrà di oltre 450 miliardi di euro (comprensivi del cofinanziamento nazionale), che saranno concentrati maggiormente sui settori della ricerca, sviluppo e innovazione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, del sostegno alle piccole e medie imprese, dell'economica «verde», dell'occupazione, inclusione sociale, istruzione e *governance*, e meno sui settori delle infrastrutture e dell'ambiente.

Nell'analisi degli Accordi di partenariato e dei programmi operativi, la Commissione europea ha rilevato, tra l'altro, l'importanza della modernizzazione amministrativa e della qualità ed efficienza della giustizia, come fattori chiave per la competitività, la crescita e l'occupazione, e che nel 2017 presenterà una nuova Relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nei rispettivi programmi.

Nel condividere l'analisi svolta dalla Commissione europea nella Relazione in titolo, il relatore ribadisce la necessità che, nell'ambito dell'elaborazione dei programmi operativi, attuativi dell'Accordo di partenariato che è stato finalizzato il 4 ottobre scorso, il Governo e le regioni adottino come quadro politico di riferimento la Raccomandazione del Consiglio relativa all'Italia dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11), emanata nell'ambito del Semestre europeo, e la parte relativa all'Italia della Comunicazione della Commissione europea del 5 marzo 2014, recante i risultati degli esami approfonditi ai sensi del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, anche tenendo conto delle procedure che possono portare alla sospensione dei finanziamenti dei Fondi strutturali europei, ai sensi dell'articolo 23 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei pertinenti Orientamenti emanati dalla Commissione europea (COM(2014) 494).

Ritiene, inoltre necessario tenere nel dovuto conto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei, al fine di superare i limiti gestionali e amministrativi che in Italia sono emersi in tutta evidenza nel corso dei precedenti periodi pluriennali, in particolare per quanto riguarda l'esigenza di un maggior coordinamento e di una maggiore sinergia tra tutti i soggetti nazionali coinvolti nella politica di coesione, e la necessità di elaborare una visione strategica chiara, orientata al raggiungimento di risultati prefissati e alla verifica approfondita ex post sul raggiungimento degli stessi.

Ritiene, infine, essenziale che l'Agenzia per la coesione territoriale, la cui struttura organizzativa è in fase di definizione, entri al più presto nella sua piena operatività, per assicurare alla gestione dei Fondi strutturali europei in Italia una maggiore efficacia ed efficienza, rispetto a quella dimostrata dal nostro Paese finora, tenendo pienamente conto del collegamento con la strategia Europa 2020, con gli strumenti di *governance* economica e con l'esigenza di rafforzare il partenariato multilivello ai sensi del predetto Codice di condotta di cui al regolamento (UE) n. 240/2014.

Il seguito dell'esame e quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CHITI, in riferimento alle relazioni testè svolte dai senatori Cociancich e Mauro, ricorda come sia in programma per la prossima settimana l'intervento del sottosegretario Delrio, nonché una interlo-

cuzione con le Assemblee legislative regionali, attivata in base alla risoluzione di cui al Documento XXIV, n. 35. L'esame su questi atti dovrà concludersi in tempo utile per il Consiglio affari generali del 18 novembre prossimo.

In riferimento all'esame congiunto degli atti comunitari nn. 38 e 39, il Presidente ricorda l'audizione che si svolgerà il 30 ottobre prossimo con il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia e con altri esponenti regionali.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CHITI avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 23 ottobre alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 45

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che esso si propone di allargare il dibattito in merito all'eventualità di stabilire un'agenda urbana dell'Unione, partendo dai risultati del forum CITIES – Città del futuro, organizzato dalla Commissione europea il 17-18 febbraio 2014;

considerato che esso consta di cinque sezioni, di cui la prima delinea la situazione di fatto concernente le città, la seconda, la politica urbana messa in atto fino ad oggi a livello europeo e nazionale, la terza, le istanze emerse in favore della necessità di un'agenda urbana dell'Unione, la quarta dà uno sguardo alla dimensione globale dello sviluppo urbano e la quinta delinea i punti sottoposti a consultazione;

ricordato che l'idea di un'agenda urbana dell'UE emerse già nel 1997, con la comunicazione della Commissione europea «La problematica urbana: orientamenti per un dibattito europeo» (COM(97) 197), in cui si ravvisava la necessità di rafforzare la funzione delle città europee come centri di integrazione socioculturale, di fonte di prosperità economica e di sviluppo sostenibile, nonché di base stessa della democrazia, e che più di recente si sono pronunciati a favore di un'agenda urbana dell'UE il Parlamento europeo (2011), il Comitato delle regioni (2013), la rete delle principali città europee Eurocities (2014) e numerose altre organizzazioni, nonché alcuni Governi che hanno formulato una proposta di un'agenda urbana nel contesto della cooperazione intergovernativa, sulla base della Carta di Lipsia del 2007, portata avanti anche dalle Presidenze lituana, greca e italiana del Consiglio UE (cfr. Programma di 18 mesi del Consiglio del 16 giugno 2014);

considerato che le città europee, dove attualmente vive circa il 72 per cento della popolazione dell'Unione, il cui livello dovrebbe superare l'80 per cento entro il 2050, sono importanti motori economici dell'Unione (il 67 per cento del PIL europeo è prodotto nelle regioni metropolitane) e di notevole importanza per realizzare la strategia Europa 2020 e lo sviluppo economico, sociale e territoriale dell'UE. Con il passaggio da un'economia basata sui servizi a un'economia basata sulla conoscenza e con la crescente digitalizzazione della società, le città sono diventate i pilastri economici e i motori dell'occupazione dell'UE. L'innovazione e le nuove forme di attività economica trovano origine nelle città. Queste ultime sono anche le fucine dell'arte, della cultura e della creatività, da cui esse stesse e i loro cittadini traggono identità. Le città costituiscono

così un punto di forza importante per l'UE nella concorrenza internazionale con le altre parti del mondo. Allo stesso tempo, nonostante le potenzialità delle città di promuovere la crescita, è proprio nelle città che si riscontrano i tassi di disoccupazione più elevati. A fronte della globalizzazione, della recente crisi e del calo della produzione manifatturiera, molte città hanno osservato una dequalificazione della propria forza lavoro e un aumento di posti di lavoro poco qualificati nel settore dei servizi e di lavoratori poveri. La quota della popolazione a rischio di povertà è aumentata. Molte città si trovano a far fronte a un significativo aumento dell'esclusione, della segregazione e della polarizzazione sociale. Inoltre, le limitate risorse economiche pubbliche, aggravate dalla crisi, non consente alle strutture amministrative e urbane di far fronte alle esigenze derivanti dalla crescente urbanizzazione, con conseguenze negative sulla qualità della vita, della circolazione, delle condizioni ambientali, della coesione e della competitività;

considerato che, secondo il documento della Commissione europea «Città del futuro – sfide, idee, anticipazioni», dell'ottobre 2011, la città dovrebbe essere considerata come un luogo dallo sviluppo sociale avanzato, con un grado elevato di coesione sociale, e servizi abitativi, sanitari ed educativi rivolti a tutti; dovrebbe essere una piattaforma per la democrazia, il dialogo culturale e la diversità; un luogo verde, di rinascita ecologica e ambientale; un posto attrattivo e un motore della crescita economica.

considerato che, secondo il documento conclusivo del forum CITIES – Città del futuro, organizzato dalla Commissione europea il 17-18 febbraio 2014, le città sono moltiplicatori di ricchezza e di innovazione, sono luogo principale per affrontare le sfide sociali e ambientali, e luogo principale di legittimità democratica e di implementazione delle politiche europee, essendo il livello di governo più vicino a cittadini e dove risiede quasi il 75 per cento della popolazione,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si ritiene necessario sviluppare una visione specifica a livello europeo della realtà urbana, per assicurare maggiore coerenza tra le diverse politiche dell'UE che presentano direttamente o indirettamente una dimensione urbana, al fine di assicurare maggiore efficacia alle stesse politiche e di sfruttare al meglio tutte le potenzialità del tessuto urbano, avvicinando il processo decisionale dell'UE ai cittadini, e rafforzando la *governance* multilivello;

in relazione al principio di *governance* multilivello, si condivide quanto prospettato nel parere del Comitato delle regioni nel parere del 26 giugno 2014 «Verso una politica urbana integrata per l'Unione europea», secondo cui si auspica il coinvolgimento di rappresentanti delle città in maniera strutturale nel processo di elaborazione delle politiche europee (ad esempio, attraverso la partecipazione a gruppi di esperti), in modo da migliorare, sulla base di esperienze pratiche e di dati concreti, la sintonia

attorno alla dimensione urbana nelle politiche europee, valutando meglio le conseguenze che le iniziative politiche e le regolamentazioni possono avere sulle città e mitigando il rischio di avere politiche europee incoerenti e non connesse con le realtà che operano sul campo;

si ritiene inoltre che l'elaborazione e l'attuazione di una concreta agenda urbana europea consenta di promuovere lo scambio, tra le amministrazioni comunali dei diversi Stati membri, delle migliori pratiche nella gestione urbanistica e delle soluzioni adottabili a determinate problematiche, mutuandole dalle esperienze maturate dalle amministrazioni di altre città europee;

in relazione agli ambiti su cui focalizzare la futura agenda urbana, si ritiene opportuno procedere sul doppio binario della coerenza da assicurare alla dimensione urbana nelle diverse politiche dell'UE e dell'individuazione di un numero limitato di sfide prioritarie proprie delle città, su cui concentrare l'attenzione e le risorse;

riguardo a queste ultime, si ritiene essenziale dedicare attenzione alle diverse e specifiche potenzialità urbane da rafforzare e sviluppare, e da promuovere anche al di là dei confini dell'Unione, tra cui in particolare quella del patrimonio culturale e artistico come volano in grado di dare impulso sostanziale alla crescita dell'economia e dell'occupazione, e al miglioramento delle condizioni ambientali, di economia verde, di viabilità e di tutti i servizi sociali e culturali destinati ai cittadini e ai turisti;

con riferimento all'uso dei fondi strutturali ed eventualmente alla costituzione di un fondo *ad hoc* per le politiche urbane, si ritiene essenziale focalizzare l'attenzione della futura agenda urbana sullo sviluppo dell'economia verde, per far divenire le città un terreno privilegiato per lo sviluppo e l'applicazione di innovazioni tecnologiche e gestionali, dirette al miglioramento della qualità della vita urbana e della qualità dell'ambiente;

si ritiene, infine, necessario dedicare attenzione specifica all'elaborazione e all'attuazione di concrete strategie dirette a interrompere la spirale di povertà, soprattutto giovanile, che si registra nelle città, sfruttando le potenzialità specifiche delle diverse realtà urbane nonché le possibili sinergie con i territori rurali circostanti le città;

a tale ultimo riguardo, si ritiene opportuno valorizzare le aree metropolitane e le zone periferiche soprattutto delle grandi città, quale ambito di collegamento fra la realtà urbana e quella rurale, per lo sviluppo di importanti sinergie nella produzione e nel commercio dei prodotti agroalimentari, nello sviluppo di soluzioni a problematiche urbane di carattere sociale, nonché per contribuire alla valorizzazione del contesto rurale e al mantenimento idrogeologico dei territori a rischio. Analogamente, per quanto riguarda i centri urbani minori, si ritiene opportuno focalizzare le politiche su una prospettiva intercomunale, al fine di razionalizzare lo sviluppo dei diversi servizi e attività sociali ed economici, tra i diversi comuni interessati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1061

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che – in base agli articoli 1 e 2 – esso prevede l'istituzione di un marchio collettivo volontario, di proprietà dello Stato, denominato «Italian Quality», del cui utilizzo possono essere autorizzate le imprese, aventi domicilio fiscale in Italia, in relazione a prodotti che già riportano la marcatura d'origine «Made in Italy» e che, in aggiunta, hanno subito in Italia almeno un'altra operazione di fabbricazione, oltre all'ultima lavorazione sostanziale prevista dal Codice doganale dell'Unione, e che siano stati realizzati nel rispetto del corrispondente disciplinare di settore che deve essere stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le associazioni di categoria;

considerato che nei restanti articoli si prevede la registrazione del marchio in sede comunitaria e internazionale (articolo 3), l'elaborazione – mediante il citato decreto ministeriale – di un sistema di etichettatura riconoscibile e idoneo a contrastare la contraffazione (articolo 4), la realizzazione di campagne di promozione del marchio e l'istituzione dell'albo dei soggetti autorizzati all'uso del marchio (articolo 5), controlli e sanzioni – da stabilire con il citato decreto ministeriale – per garantire il corretto utilizzo del marchio (articolo 6), e la copertura finanziaria a valere sul Fondo di promozione straordinaria del «Made in Italy» stabilito con la legge finanziaria 2004, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (articolo 7);

ricordato che nell'ambito della normativa europea in materia, è all'esame del Consiglio UE (con contrarietà da parte di alcuni Paesi del Nord) la proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78), già approvata dal Parlamento europeo in prima lettura, la quale prevede all'articolo 7 che i fabbricanti e gli importatori europei dovranno indicare sui prodotti (o loro imballaggi) l'indicazione del Paese d'origine (Paese non europeo, dell'UE o «Unione europea») in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione sostanziale (articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione);

valutato, al riguardo, che la predetta proposta di regolamento non si sovrappone al disegno di legge in titolo, in quanto prospetta un'etichettatura obbligatoria, nel quadro della disciplina doganale dell'Unione, che non esclude l'eventualità di marchi collettivi facoltativi, finalizzati alla riconoscibilità di un determinato contesto produttivo a tutela del diritto di informazione dei consumatori;

tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di indicazione dell'origine dei prodotti e in particolare la sentenza del 12 ottobre 1978, nella causa n. C-13/78, e la sentenza del 5 novembre 2002, nella causa C-325/00, in base alle quali è ritenuta incompatibile con il mercato unico la presunzione di qualità legata alla localizzazione territoriale del processo produttivo (fatta eccezione per determinati prodotti alimentari), e secondo cui il carattere facoltativo di un marchio di qualità legato alla localizzazione territoriale del processo produttivo non elimina il potenziale effetto distorsivo sugli scambi tra gli Stati membri, posto che l'uso del marchio è atto a favorire lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti equivalenti che non possono fregiarsene;

considerato che il disegno di legge reca una disciplina configurabile come regolamentazione tecnica ai sensi della direttiva 98/34/CE, la quale prevede all'articolo 8 l'immediata notifica alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, e all'articolo 9 il rinvio di sei mesi dell'adozione del progetto di regola tecnica, se la stessa Commissione o un altro Stato membro emette, nei tre mesi dalla notifica, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;

ricordato che la 14^a Commissione si è già espressa su disegni di legge concernenti la medesima materia, tra cui l'Atto Senato n. 1930, della XVI legislatura, su cui ha formulato, il 2 marzo 2010, un parere non ostativo, condizionato al rispetto della procedura di notificazione di cui alla direttiva 98/34/CE,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

che sia inserita nel testo una norma che sospenda l'efficacia delle disposizioni del provvedimento fino all'utile espletamento di tutte le pertinenti procedure previste dalla direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, nel presupposto che il Governo dia immediata comunicazione del disegno di legge alla Commissione europea, ai sensi della stessa direttiva 98/34/CE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Raffaele RANUCCI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658 Zampa ed altri

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), *relatore*, introduce l'esame ricordando che il testo su cui la Commissione è chiamata a rendere il parere è il nuovo testo della proposta di legge C. 1658, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (affari costituzionali della Camera). Il provvedimento introduce modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con l'obiettivo di stabilire una disciplina unitaria organica a loro tutela, rafforzando gli strumenti di tutela già previsti dall'ordinamento e cercando di assicurare l'omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

Ricorda che anche il Parlamento europeo è intervenuto, con la risoluzione del 12 settembre 2013, per chiedere ai Paesi membri e alla Commissione europea un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati.

In sostanza, il provvedimento amplia e rende unitaria la nozione di «minore straniero non accompagnato», facendovi rientrare anche il minore non accompagnato richiedente asilo; conferma il divieto di respingimento alla frontiera per i minori e ammette la possibilità di rinviare il minore nel

Paese di provenienza non solo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, ma anche qualora sia accertato il superiore interesse del minore al riaffidamento ai genitori; introduce nuove disposizioni sulle modalità di contatto e di informazione nei riguardi dei minori ai valichi di frontiera, nonché sul diritto ad un «servizio di prima accoglienza» e all'accompagnamento in una «struttura di prima accoglienza», che dovranno possedere requisiti specifici da determinare con apposito decreto ministeriale; rende omogenee le procedure di segnalazione e introduce una procedura unica di identificazione e accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato; istituisce il Sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, responsabile dell'intera gestione della fase di accoglienza, in modo da sostenere l'attività svolta dai servizi sociali dei comuni, nonché il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, che raccolga le informazioni relative ai minori a supporto delle decisioni in materia di accoglienza; integra la disciplina vigente, che prevede l'apertura della tutela ad opera dell'autorità giudiziaria con disposizioni tese a promuovere l'istituto dell'affidamento familiare e a rafforzare lo svolgimento delle indagini familiari; detta alcune disposizioni di maggior tutela in favore dei minori non accompagnati che presentano particolari cause di vulnerabilità.

Per capire l'entità del problema ritiene utile riportare che, secondo i dati ufficiali, i minori non accompagnati non richiedenti asilo segnalati in Italia alla fine di marzo 2014 erano 7.865.

I comuni sono coinvolti in prima linea, in quanto è ad essi che spetta la tutela e l'accoglienza dei minori non accompagnati presenti nel territorio. L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) promuove ogni due anni un'indagine nazionale che coinvolge tutti i comuni italiani.

I profili di competenza della Commissione sono rappresentati essenzialmente dal fatto che la proposta di legge attribuisce ai minori non accompagnati diritti sociali a fronte dei quali i servizi sociali – che sono organizzati dalle autonomie territoriali – vengono chiamati ad erogare le necessarie prestazioni.

Così l'articolo 4 stabilisce, tra l'altro, il diritto di ogni minore non accompagnato ad un servizio di prima assistenza – ossia a beneficiare di beni e servizi per soddisfare i bisogni primari, incluse l'informazione legale e la mediazione culturale – e ad essere ospitato in una struttura di prima accoglienza autorizzata ad accogliere il minore per un massimo di 72 ore, al fine di consentire le operazioni di identificazione. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza, deve essere garantito al minore il prima possibile un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, se necessario alla presenza di un mediatore culturale. Il colloquio deve accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. È previsto che l'elenco dei servizi di prima assistenza da erogare ai minori sia determinato con decreto ministeriale, «d'intesa con le regioni e i comuni».

Analogamente, l'articolo 6 – che disciplina la delicata fase dell'identificazione – prevede che nel momento in cui il minore straniero non accompagnato entra in contatto o viene segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione: il colloquio avviene sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente, il quale deve essere coadiuvato, dove possibile, dalle organizzazioni specializzate. La procedura dovrà essere stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

L'articolo 8 prevede che gli enti locali devono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

L'articolo 10 prevede l'istituzione del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati. In seguito al colloquio, il personale qualificato della struttura di accoglienza deve compilare un'apposita cartella sociale evidenziando gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nell'interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune competente e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

L'articolo 12, poi, prevede che presso ogni tribunale per i minorenni sia istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Tali tutori devono essere selezionati e adeguatamente formati per poter assumere tale incarico da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e dell'adolescenza. Devono essere stipulati appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

Al riguardo va detto che elenchi di affidatari e di tutori per i minori di età, non necessariamente stranieri, sono già stati istituiti in alcune regioni (ad esempio Lazio, Marche, Puglia, Veneto, ecc.) e autonomie locali (ad esempio Parma). L'istituzione dei Garanti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è collegata agli obblighi derivanti dall'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e dai successivi Commenti Generali (in particolare il Commento Generale n. 2 del 2002) sul ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia. L'Italia ha adempiuto a tali indicazioni con l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ad opera della legge 12 luglio 2011,

n. 112. Molte regioni hanno provveduto all'istituzione di una figura di garanzia per le persone di minore età con funzioni di vigilanza, ascolto, segnalazione, promozione, partecipazione, interventi presso amministrazioni pubbliche e autorità giudiziarie.

L'articolo 13 prevede che i minori siano accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. In particolare, il comma 3 prevede che il ministro del lavoro e delle politiche sociali, «d'intesa con le regioni e con i comuni», debba garantire un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. È previsto che in caso di non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accREDITAMENTO sopravviene la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

L'articolo 16 prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome debbano adottare misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

L'articolo 23 prevede che presso il Ministero dell'interno sia costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, cui partecipano anche rappresentanti della Conferenza delle regioni.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

La deputata Eleonora BECHIS (*M5S*) sottolinea l'esigenza che l'onere e la responsabilità di affrontare problemi delicati e complessi come quello della gestione dei flussi di migranti e, nello specifico della proposta di legge in esame, dell'assistenza ai minori stranieri non accompagnati non può gravare soltanto sull'Italia, ma deve essere una questione dell'intera Europa. Al momento – come ha ricordato l'ANCI – la responsabilità grava fondamentalmente sui comuni e ogni territorio si è organizzato in modo autonomo, con grandi differenze e gravi difficoltà organizzative. Prende atto che il testo risultante dall'esame degli emendamenti in Commissione affari costituzionali ha recepito diverse proposte di modifica formulate dal suo gruppo, tendenti tra l'altro ad assicurare l'uniformità di trattamento dei minori stranieri rispetto ai minori italiani. Sottolinea la necessità di garantire ai comuni le necessarie risorse finanziarie per far fronte ai nuovi compiti che la proposta di legge pone a loro carico ai fini dell'assistenza ai minori stranieri non accompagnati.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), *relatore*, fa presente che il Parlamento e il Governo si stanno da tempo preoccupando del problema delle risorse finanziarie. A tal fine, l'articolo 25 prevede il ricorso alle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompa-

gnati istituito dall'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2012, successivamente incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, nonché di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Attraverso il Fondo, il ministro del lavoro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse. Allo stato, quindi, è previsto uno stanziamento fino al 2016, che si può ritenere insufficiente, ma costituisce senz'altro un segno dell'attenzione che la maggioranza e il Governo prestano a questo problema.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*) chiede al relatore di chiarire se il divieto di respingere il minore alla frontiera valga anche con riferimento ai minori che si presentano ai confini italiani provenendo dall'interno dello Stato. Ricorda che al Brennero è frequente si presentino stranieri, tra i quali possono esserci anche minori non accompagnati, che provengono dall'Italia e chiedono di passare in Austria.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), *relatore*, premesso che la circostanza riferita dal deputato Kronbichler si verifica anche al Tarvisio, osserva che il problema della complessiva gestione dei flussi migratori è più ampio e non riguarda solo i minori. A suo avviso, è necessaria la revisione del cosiddetto Regolamento Dublino, che attualmente prevede che le decisioni sull'accesso negli Stati spettino soltanto ai Paesi di primo ingresso degli stranieri, e manca quindi una visione globale, europea, del problema. Occorre invece considerare l'Europa come una frontiera unica e chiedere allo straniero che entra in Europa di dichiarare in quale Paese sia diretto. Non è certamente possibile che l'Italia denunci unilateralmente il Regolamento Dublino, in quanto si tratterebbe di un passo grave sotto il profilo delle relazioni internazionali, ma certamente sarebbe auspicabile che il Governo intraprendesse nelle sedi opportune iniziative per modificare il Regolamento per renderlo più adatto a far fronte alla situazione odierna.

Il senatore Raffaele RANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il relatore per l'attenzione con cui ha approfondito le questioni poste dal provvedimento in esame, sottolineando l'importanza di assicurare il massimo impegno delle istituzioni per garantire la tutela dei diritti dei minori e, in generale, delle persone in condizioni svantaggiate.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*) chiede al relatore di valutare la possibilità di riformulare la sua proposta di parere per introdurvi

un'osservazione anche sull'articolo 16, dove si prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome debbano adottare opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, e questo anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano – «ove possibile», specifica la proposta di legge – l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. A suo avviso, più che «ove possibile», si dovrebbe scrivere «ove necessario». Occorre infatti garantire il ricorso ai mediatori culturali in tutti i casi in cui la loro presenza sia necessaria, e non soltanto quando essa sia possibile.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), *relatore*, premesso di condividere la proposta del senatore Borioli, rileva che, se accolta dalla Commissione di merito, essa determinerebbe un problema a carico delle autonomie locali, che si troverebbero obbligate dalla legge ad utilizzare mediatori culturali anche quando non hanno le risorse finanziarie per formarli e per assicurarne la presenza.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*PD*) ritiene che, se esiste un problema di risorse finanziarie per garantire la presenza di mediatori culturali, la soluzione non può essere quella di utilizzarli solo quando ci sono, ma deve essere quella di stanziare le risorse necessarie. Propone quindi di fare riferimento nel parere all'esigenza che una parte delle risorse finanziarie previste dall'articolo 25 siano destinate prioritariamente all'attività di mediazione culturale. Propone inoltre di fare riferimento, nell'osservazione di cui alla lettera b), alle «normative regionali», anziché alle «leggi regionali», per lasciare alle regioni la possibilità di utilizzare lo strumento normativo che reputino più adatto.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), *relatore*, recependo le richieste di riformulazione avanzate dai senatori Borioli e Dalla Zuanna riformula la sua proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle ore 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,05.

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (nuovo testo C. 1658 Zampa ed altri)

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati, della proposta di legge C. 1658 Zampa ed altri, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

rilevato che:

le disposizioni della proposta di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione» e «ordinamento civile e penale», che, rispettivamente, le lettere *a)*, *b)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

diverse disposizioni peraltro incidono anche sulla materia dei servizi sociali (art. 4, commi 4 e 5; art. 6, capoverso «art. 31-*bis*»; art. 10, comma 2; art. 13, art. 14) o sulla materia della formazione professionale e dell'apprendistato (art. 8, capoverso «comma 1-*bis*»; art. 12 e art. 16), che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

l'articolo 4, comma 5, prevede un coinvolgimento delle regioni e dei comuni nell'adozione del decreto ministeriale di determinazione dell'elenco dei servizi di prima assistenza necessari per assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati; analogamente l'articolo 13, comma 3, prevede il coinvolgimento delle regioni e dei comuni nell'adozione del decreto ministeriale che deve garantire il monitoraggio sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;

l'articolo 23 prevede che presso il Ministero dell'interno sia costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, cui partecipano anche rappresentanti della Conferenza delle regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «d'intesa con le regioni e i comuni» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali» ovvero «previa intesa con le regioni e con i comuni interessati»;

b) all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire – anziché da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza – con le modalità che dovranno essere stabilite con leggi regionali;

c) all'articolo 13, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, sono stabilite le modalità per garantire, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore, un sistema di monitoraggio dell'attuazione del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (nuovo testo C. 1658 Zampa ed altri)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati, della proposta di legge C. 1658 Zampa ed altri, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

rilevato che:

le disposizioni della proposta di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione» e «ordinamento civile e penale», che, rispettivamente, le lettere *a)*, *b)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

diverse disposizioni peraltro incidono anche sulla materia dei servizi sociali (art. 4, commi 4 e 5; art. 6, capoverso «art. 31-*bis*»; art. 10, comma 2; art. 13, art. 14) o sulla materia della formazione professionale e dell'apprendistato (art. 8, capoverso «comma 1-*bis*»; art. 12 e art. 16), che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

l'articolo 4, comma 5, prevede un coinvolgimento delle regioni e dei comuni nell'adozione del decreto ministeriale di determinazione dell'elenco dei servizi di prima assistenza necessari per assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati; analogamente l'articolo 13, comma 3, prevede il coinvolgimento delle regioni e dei comuni nell'adozione del decreto ministeriale che deve garantire il monitoraggio sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;

l'articolo 23 prevede che presso il Ministero dell'interno sia costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, cui partecipano anche rappresentanti della Conferenza delle regioni;

esprime

PARERE APPROVATO

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «d'intesa con le regioni e i comuni» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali» ovvero «previa intesa con le regioni e con i comuni interessati»;

b) all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire – anziché da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza – con le modalità che dovranno essere stabilite con normative regionali;

c) all'articolo 13, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, sono stabilite le modalità per garantire, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore, un sistema di monitoraggio dell'attuazione del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati»;

d) all'articolo 16, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «ove possibile» con le seguenti «ove necessario» e di prevedere per l'attività di mediazione culturale una priorità di destinazione a valere sulle risorse finanziarie previste dall'articolo 25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello GIACOMELLI.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 15 ottobre 2014 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Miguel Gotor, in sostituzione del senatore Salvatore Tomaselli, dimissionario. Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al senatore Tomaselli per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Gotor.

Audizione del sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo l'intervento del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario allo sviluppo economico*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), Alberto AIROLA (*M5S*) e Lello CIAMPOLILLO (*M5S*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario allo sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Giacomelli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

*SEGUITO DELL'ESAME E VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE RECANTE
DISPOSIZIONI PER UNA REVISIONE ORGANICA DEL CODICE ANTIMAFIA DI CUI
AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 SETTEMBRE 2011, N. 159*

(Seguito dell'esame e approvazione)

Rosy BINDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione in titolo, illustrata nella seduta del 21 ottobre.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione in esame.

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Demanda quindi ad un apposito gruppo di lavoro la redazione dell'allegato alla relazione, contenente una proposta di articolato per una revisione organica del codice antimafia.

Audizione degli amministratori giudiziari di Italgas SpA, Andrea Aiello, Sergio Caramazza, Marco Frey, Luigi Saporito

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione all'ordine del giorno.

Gli amministratori giudiziari di Italgas SpA Andrea AIELLO, Sergio CARAMAZZA, Marco FREY e Luigi SAPORITO svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica)

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione degli amministratori giudiziari di Gas Natural Italia SpA, Enzo Bivona, Gaetano Cappellano Seminara, Donato Pezzuto

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione all'ordine del giorno.

Gli amministratori giudiziari di Gas Natural Italia SpA, Enzo BIVONA, Gaetano CAPPELLANO SEMINARA e Donato PEZZUTO svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica)

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunica infine che lunedì 27 e martedì 28 ottobre una delegazione della Commissione si recherà in missione a Messina e Barcellona Pozzo di Gotto. Avverte a tale proposito che le adesioni dei parlamentari che desiderino far parte della delegazione dovranno pervenire alla segreteria della Commissione entro la giornata odierna.

La seduta termina alle ore 17,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione di rappresentanti di Equitalia S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al dottor Mineo.

Benedetto MINEO, *amministratore delegato di Equitalia S.p.A.*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, le senatrici Laura BIGNAMI (*Misto – Movimento X*) e Raffaella BELLOT (*LN-Aut*), il senatore Salvatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), il deputato Alessandro PAGANO (*NCD*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Benedetto MINEO, *amministratore delegato di Equitalia S.p.A.*, Marco BALASSI, *responsabile divisione servizi ICT di Equitalia S.p.A.*,

Renato VICARIO, *responsabile area legale e normativa di Equitalia S.p.A.*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria

Presidenza del vice Presidente
Titti DI SALVO

La seduta inizia alle ore 8,40.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Titti DI SALVO, *vicepresidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per la CIPAG il presidente Fausto Amadasi, accompagnato dal direttore generale, Franco Minucci, e dal vicepresidente, Diego Buono.

Svolge una relazione Fausto AMADASI, *presidente della CIPAG*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Marcello GUALDANI (*NCD*) e i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese, e Giuseppe GALATI, *vicepresidente*.

Risponde ai quesiti posti Fausto AMADASI, *presidente della CIPAG*.

Il deputato Titti DI SALVO, *vicepresidente*, nel ringraziare il presidente della CIPAG, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria

Presidenza della presidente
Laura RAVETTO

Interviene il ministro dell'interno, on. Angelino Alfano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: audizione del ministro dell'interno, on. Angelino Alfano
(Svolgimento e rinvio)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Il ministro Angelino ALFANO interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i senatori Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*) e Riccardo MAZZONI (*FI-PdL XVII*) e i deputati Massimo ARTINI (*M5S*), Antonio DISTASO (*FI-PdL XVII*), Luca FRUSONE (*M5S*) e Giorgio BRANDOLIN (*PD*).

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il ministro Alfano, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

Audizione del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone.

Raffaele CANTONE, *Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*) e Paola NUGNES (*M5S*), nonché il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*).

Raffaele CANTONE, *Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione*, risponde ai quesiti posti. Chiede quindi che l’audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanna PALMA (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Stefano VIGNAROLI (M5S), il senatore Bartolomeo PEPE (MISTO), nonché il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Raffaele CANTONE, *Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 22 ottobre 2014

Plenaria

61ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del senatore Roberto Castelli, il quale svolge una relazione, su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*) ed ESPOSITO (*NCD*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 14,35.

Plenaria

62ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 17,05.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del senatore Giuseppe PISANU, il quale svolge una relazione, su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*) ed ESPOSITO (*NCD*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*ScpI*).

La seduta termina alle ore 17,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 22 ottobre 2014

COMITATO PER LE PROPOSTE ISTRUTTORIE

Il Comitato per le proposte istruttorie si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 15,10.

